

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2026

35° CONVEGNO DE L'ESPERTO RISPONDE

Il Sole
24 ORE

Telefisco 2026

LE RELAZIONI DEGLI ESPERTI

#IPERAMMORTAMENTO #ROTTAMAZIONE #DIVIDENDI
#IRPEF #BILANCI #CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
#IVA #BONUS LAVORI #ACCERTAMENTI #TRASFERTE



Audi for business

Semplificare fa strada
al tuo business.

Facciamo chiarezza su fisco, norme e mercati.

**Il Sole 24 Ore: molto più che informazione.
Uno strumento quotidiano per i professionisti del settore.**



Imprese Bonus impianti, nei bilanci spazio per gli sconti 4.0

I macchinari sono già ammortizzati al 62%
Più margini per manifattura e piccole società
I nodi di debito fiscale e regole attuative

NELLA MANIFATTURA		
Quota di conto degli impianti già ammortizzata per classe dimensionale delle imprese		
Fino a 5 milioni		53%
Da 5 a 10 milioni		66%
Da 10 a 25 milioni		66%
Da 25 a 50 milioni		64%
Oltre 50		60%

**Leggi il quotidiano e aggiungi fino a
2 approfondimenti digitali a scelta**

Sconto 30%

Attiva subito l'offerta su
ilsole24ore.com/promoabbonati



L'APPUNTAMENTO

Telefisco 2026, una bussola per gli operatori

Jean Marie Del Bo

Siamo arrivati al giorno di Telefisco. Il programma del convegno offrirà a professionisti, contribuenti e imprese tutta una serie di indicazioni necessarie per affrontare il 2026 fiscale. Nella tradizione di servizio che caratterizza da sempre il Gruppo Il Sole 24 Ore.

Il fascicolo che vi presentiamo vuole essere uno strumento per rendere ancora più agevole la partecipazione a Telefisco, nelle sue varie articolazioni.

Nelle pagine che seguono presentiamo, infatti, una serie di articoli degli esperti del Sole 24 Ore. Da un lato ci saranno gli interventi dei 13 esperti che terranno le 13 relazioni della formula Telefisco Base. A questo si aggiungeranno gli articoli predisposti dagli esperti che saranno protagonisti dei momenti di confronto che arricchiscono il programma di Telefisco Base.

Il tutto per arrivare, poi, a una

IL PROGRAMMA

Una giornata piena di opportunità

Telefisco 2026, nella versione Base, offre ai partecipanti 13 relazioni, tre confronti, due interviste, commenti degli esperti e le risposte di Entrate, Gdf e Mef

serie di approfondimenti degli autori che saranno protagonisti, invece, degli appuntamenti di Master Telefisco, che dall'11 febbraio al 29 aprile costituiranno l'ossatura di Telefisco Advanced.

Va ricordato, infatti, che anche quest'anno Telefisco presenta una formula Base, gratuita, che può essere seguita in diretta il 5 febbraio e dà diritto a ottenere crediti formativi e a inviare quesiti al Forum dell'Esperto risponde.

A questa formula si affianca, poi, quella di Telefisco Advanced che consente, a pagamento, di partecipare alla diretta, previa registrazione, di seguire i lavori anche in differita e di accedere agli approfondimenti previsti da Master Telefisco dall'11 febbraio al 29 aprile.

Un pacchetto di iniziative che punta a rendere sempre più incisivo il ruolo di Telefisco: spiegare agli operatori di un settore complesso per definizione tutte le novità e rendere più agevole il cammino dei prossimi mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CAPITOLO 1

LE RELAZIONI E LE SLIDE DELL'EVENTO

COSA CAMBIA SUL FRONTE IVA

Integrazione tra Pos e scontrini
e novità per le e-fatture

Benedetto Santacroce

PAG. 10-15

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Il credito può essere chiesto a
rimborso o in compensazione

Simona Ficola

PAG. 16-22

TERZO SETTORE

Fiscalità degli Ets, il 2026
rappresenta un anno di svolta

Gabriele Sepio

PAG. 23-29

LAVORATORI E AZIENDE

Taglio dell'Irpef e nuove misure
di welfare aziendale

Barbara Garbelli

PAG. 30-38

LAVORO AUTONOMO

Le nuove regole su reddito,
rimborsi spese e forfettari

Alessandra Caputo

PAG. 39-45

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Focus su cessazione, ravvedimento
speciale e decadenza

Giorgio Gavelli

PAG. 46-52

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

Versamenti in 54 rate bimestrali
e stretta sui soggetti morosi

Luigi Lovecchio

PAG. 53-58

ACCERTAMENTO

Liquidazioni Iva più rapide
e nuove regole sull'autotutela

Laura Ambrosi

PAG. 59-64

SANZIONI TRIBUTARIE

L'accesso con nuove regole
e il concorso del consulente

Antonio Iorio

PAG. 65-71

REDDITO D'IMPRESA

Nel 2026 addio alla
rateizzazione delle plusvalenze

Primo Ceppellini

PAG. 72-77

AIUTI ALLE IMPRESE

Iper-ammortamento e Zes
unica estesa a Marche e Umbria

Luca Gaiani

PAG. 78-84

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Che cosa cambia per società
e studi professionali

Roberto Lugano

PAG. 85-90

BILANCIO

Errori contabili, derivazione
e attività dei sindaci

Barbara Zanardi

PAG. 91-97

CAPITOLO 2

TEMI IN EVIDENZA: GLI ESPERTI A CONFRONTO

IMMOBILI/1

Bonus edilizi, prorogate fino al 31 dicembre 2026 le percentuali del 2025

Luca De Stefani

PAG. 99-105

IMMOBILI/2

Impugnabile lo scarto della comunicazione per l'esercizio dell'opzione

Chiara Todini

PAG. 106-111

DIRITTO SOCIETARIO E PATRIMONI/1

La disciplina del trust: che cos'è, a che cosa serve e quando può essere usato

Angelo Busani

PAG. 112-117

DIRITTO SOCIETARIO E PATRIMONI/2

La funzione del patto di famiglia nei passaggi d'azienda tra generazioni

Sergio Pellegrino

PAG. 118-123

FISCO E INVESTIMENTI/1

Rideterminazione dei costi fiscali delle partecipazioni e calcoli di convenienza

Marco Piazza

PAG. 124-129

FISCO E INVESTIMENTI/2

Nuova cedolare secca sulle locazioni brevi e stretta sulle criptovalute

Antonio Longo

PAG. 130-136

CAPITOLO 3

IN ANTEPRIMA: APPROFONDIMENTI MASTER TELEFISCO

OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

Franchigia Iva, come funziona il nuovo regime in Italia e Ue

Anna Abagnale

PAG. 138-141

ABUSO DEL DIRITTO

Gli aspetti elusivi nei conferimenti a catena

Beatrice Bertoldi

PAG. 142-145

BILANCI D'ESERCIZIO 2025

Contratti complessi, l'acquirente applica i principi contabili

Andrea Vasapolli

PAG. 146-149

ANTIRICICLAGGIO

Da luglio 2026 in vigore le nuove regole della Uif

Valerio Vallefuoco

PAG. 150-154

INCENTIVI ALLE IMPRESE

Design e ideazione estetica, per il 2026 tax credit al 10%

F. Vernassa e E. Reich

PAG. 155-158

PERSONE FISICHE

Tetto alle detrazioni se il reddito supera i 75.000 euro

Lorenzo Pegorin

PAG. 159-162

Il Sole 24 ORE

Direttore responsabile
Fabio Tamburini

Vicedirettore
Jean Marie Del Bo

Caporedattore
Maria Carla De Cesari

E-book a cura di
Maurizio Caprino
Camilla Colombo
Camilla Curcio
Federica Micardi

Gli autori
Anna Abagnale
Laura Ambrosi
Beatrice Bertoldi
Angelo Busani
Alessandra Caputo
Primo Ceppellini
Luca De Stefani
Simona Ficola
Luca Gaiani
Barbara Garbelli
Giorgio Gavelli
Antonio Iorio
Antonio Longo
Luigi Lovecchio
Roberto Lugano
Lorenzo Pegorin
Sergio Pellegrino
Marco Piazza
Emanuele Reich
Benedetto Santacroce
Gabriele Sepio
Chiara Todini
Valerio Vallefuoco
Andrea Vasapolli
Franco Vernassa
Barbara Zanardi

Chiuso in redazione
il 30 gennaio 2026

© Riproduzione riservata
copyright Il Sole 24 Ore Spa

L'offerta del Gruppo 24 ORE



È l'abbonamento che consente di fruire dell'offerta formativa dell'Area Fisco di Il Sole 24 ORE Professionale con tutti i vantaggi di un'offerta che non ha eguali:

- accesso a tutti i Seminari e Percorsi di Approfondimento;
 - possibilità di vedere in differita i corsi cui non hai potuto partecipare in diretta;
 - un numero significativo di corsi già confermati e calendarizzati per un totale di 200 ore di formazione garantite, e altri che verranno pianificati in corso d'anno;
 - garanzia di corsi di elevato standard qualitativo;
 - un abbonamento della durata di 12 mesi a un costo contenuto, con la possibilità di pagamento in rate mensili.
- Tutte le informazioni su sole24oreformazione.it

Top24 FiscoAi

In pochi istanti, ogni documento, info o approfondimento fiscale. In un unico ambiente, tutti i contenuti sempre aggiornati: Norme & Tributi Plus Fisco, Norme & Tributi Plus Lavoro, le soluzioni operative del Sistema Frizzera, i percorsi di dottrina della linea Modulo24, le Circolari del Sole 24 Ore, le riviste specializzate in ambito fiscale, giuslavoristico e legale, tutta la normativa e la giurisprudenza di settore. E ora 24Ai Tax Assistant, intelligenza artificiale che cambia il modo di lavorare; un salto verso una nuova era dove ogni decisione è supportata dall'intelligenza artificiale e dall'affidabilità dei contenuti. Approfitta dell'offerta speciale Telefisco 2026: prova 1 mese gratis!

Vai su: ilsole24ore.com/trial-top24-fisco-ai

L'esperto risponde

È il servizio del Sole 24 Ore dedicato ai quesiti dei lettori.

Attraverso la piattaforma online è possibile:

- inviare un quesito gratuitamente, senza garanzia di risposta;
- acquistare un quesito e ricevere una risposta entro 48 ore dall'accettazione;
- accedere a un Archivio tematico o all'Archivio completo.

La consultazione dell'Archivio completo è potenziata dall'Intelligenza Artificiale: ponendo un quesito in linguaggio naturale, l'AI individua in modo rapido e preciso le risposte più pertinenti tra le migliaia già presenti in Archivio.

VALORE24Ai
Office

È l'innovativa piattaforma software del Sole 24 Ore, potenziata dall'intelligenza artificiale, espressamente pensata per Commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro e Tributaristi. Una soluzione all'avanguardia che, grazie a specifici strumenti Ai istruiti sulla conoscenza profonda di norme, prassi e linguaggio tecnico dei professionisti italiani, ti assisterà in molteplici attività di studio: creazione di documenti legali, revisione contabile, analisi dati e valutazione d'azienda, segreteria, assistenza nei processi civili, penali e tributari. Scopri di più su:

ilsole24ore.com/24aioffice

TELEFISCO ADVANCED



Telefisco Advanced offre la possibilità di rivedere, a partire dall'11 febbraio, la differita del convegno di Telefisco, secondo i propri tempi e ottenere i crediti formativi. Inoltre, il pacchetto Advanced dà la possibilità di partecipare a 12 incontri di Master Telefisco, con un incontro a settimana, dall'11 febbraio al 29 aprile.

Di seguito il calendario dei singoli incontri:

11 febbraio - La dichiarazione iva e

le novità iva 2026 - **Benedetto Santacroce, Anna Abagnale**
18 febbraio - Iva: Aggiornamento, caso operativo, esperto risponde online con **Benedetto Santacroce**
25 febbraio - Abuso del diritto: atto di indirizzo del Mef e gli altri chiarimenti di prassi e giurisprudenza - **Primo Ceppellini, Beatrice Bertoldi**
04 marzo - Aggiornamento, caso operativo, esperto risponde online con **Primo Ceppellini**
11 marzo - La predisposizione dei bilanci d'esercizio 2025 con **Barbara Zanardi, Andrea Vasapolli**
18 marzo - Aggiornamento, caso operativo, esperto risponde online con **Barbara Zanardi**
25 marzo - Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti e

le verifiche della GdF - **Stefano Commentucci, Valerio Vallefucio**
01 aprile - Aggiornamento, caso operativo, esperto risponde online con **Stefano Commentucci**
08 aprile - Le novità della dichiarazione dei redditi delle società e degli enti non commerciali - **Luca Gaiani, Franco Vernassa**
15 aprile - Aggiornamento, caso operativo, esperto risponde online con **Luca Gaiani**
22 aprile - Le novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche - **Alessandra Caputo, Lorenzo Pegorin**
29 aprile - Aggiornamento, caso operativo, esperto risponde online con **Alessandra Caputo**
 Per acquistarlo vai su: <https://ecommerce-static.ilsole24ore.com/landing/telefisco/>

IL FORUM DELL'ESPERTO



Torna il Forum con gli esperti del Sole 24 Ore abbinato a Telefisco.

I lettori possono porre le proprie domande sugli argomenti principali dell'attualità normativa: dal concordato preventivo agli ultimi controlli sulle dichiarazioni, dalle novità sul reddito d'impresa e sul lavoro autonomo, alle regole sull'Iva ai bilanci, dai controlli al ravvedimento speciale, dal

Terzo settore per arrivare ai bonus edilizi.

L'invio dei quesiti è possibile dalle 9 di venerdì 23 gennaio alle 20 di giovedì 5 febbraio.

Una parte di questi quesiti otterrà risposta durante la diretta di Telefisco del 5 febbraio.

Le risposte saranno pubblicate successivamente sul Sole 24 Ore, su NT+ Fisco e sul sito dell'Esperto Risponde. Lunedì 23 febbraio sarà in edicola con Il Sole 24 Ore un numero speciale dell'Esperto risponde che raccoglierà le migliori risposte.

Per inviare i propri quesiti vai su <https://telefisco.ilsole24ore.com/> e clicca su Il Forum

LA GUIDA NOVITÀ FISCALI 2026



Dalla revisione dell'Irpef alla tassazione delle locazioni brevi e al ritorno dell'iper-ammortamento, passando alle innovazioni in materia di reddito di impresa, fino ad arrivare all'imposta sul valore aggiunto: l'istant sulle «Novità Fiscali», a cura di Gian Paolo Ranocchi e di un parterre di esperti di elevato livello, spiega nel dettaglio tutte le novità previste dalla legge di Bilancio 2026. offerte.ilsole24ore.com/novitafiscali26

Fai il primo passo verso un nuovo modo di lavorare.

Valore24 Ai Office è l'innovativa piattaforma di **Intelligenza Artificiale** del **Sole 24 Ore**, ideata per digitalizzare e potenziare il lavoro di **Professionisti** (Commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro e Tributaristi) e **Imprese** (Responsabili Amministrativi/CFO, Responsabili HR e Responsabili ufficio legale).

Una soluzione all'avanguardia che, grazie a **specifici strumenti AI** istruiti sulla conoscenza approfondita delle normative, delle prassi e del linguaggio tecnico dei professionisti italiani, affianca le competenze degli utilizzatori **assistendoli in molteplici attività lavorative**.

Risparmia tempo e migliora la produttività.

SCOPRI DI PIÙ

ilsole24ore.com/valore24aioffice



LE RELAZIONI E LE SLIDE DELL'EVENTO

COSA CAMBIA SUL FRONTE IVA

Integrazione tra Pos e scontrini. Baratto valorizzato al costo

Dal 1° gennaio 2026, con una serie di interventi puntuali ma molto efficaci, il legislatore nazionale, adeguandosi anche alle richieste dell'Unione europea, ha sostanzialmente modificato il quadro di riferimento Iva imponendo alle imprese dei rapidi adeguamenti da realizzare nei primi mesi dell'anno.

In particolare, mi preme segnalare subito, nell'ambito della legge di Bilancio 2026: le nuove regole sulle operazioni permutative (articolo 1 comma 138 e 139 della legge 199/2025); l'utilizzo dei dati di e-fattura esteso all'agenzia delle Entrate-Riscossione con lo scopo di attivare procedure esecutive più rapide (articolo 1, comma 117 della legge 199/2025); la nuova regolamentazione sul *tax free shopping* (articolo 38 quater del Dpr 633/72) con validazione unica delle fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario ed estensione da quattro a sei mesi del termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana (articolo 1, commi 934 – 936 della legge 199/2025 e il contributo di due euro per le spedizioni da Paesi terzi di valore non

superiore a 150 euro (articolo 1, commi da 126 a 128 della legge 199/2025);

Inoltre, sul piano della *compliance* nell'ambito di specifici provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate:

- il nuovo obbligo per gli esercenti al minuto di abbinare, pena l'applicazione di sanzioni, i corrispettivi telematici (Rt o ServerRt) ai pagamenti elettronici (Pos) - provvedimento direttoriale 424470/E del 31 ottobre 2025;
- l'estensione dell'obbligo di certificazione fiscale con documento elettronico anche alle ricariche di veicoli elettrici - provvedimento direttoriale 570041 del 12 dicembre 2025;
- la possibilità di correggere o integrare, attraverso la pagina web dedicata dell'Agenzia, i dati relativi al Cup in relazione a fatture elettroniche le cui spese sono oggetto di un finanziamento pubblico - provvedimento direttoriale 563301/E del 10 dicembre 2025.

Cosa cambia per le operazioni permutative

La legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 138 e 139 della legge 199/2025)



Benedetto Santacroce



LE NOVITÀ IVA 2026

- **Commercio elettronico** ➔ Contributo di 2 euro su ogni spedizione da Paese Extra-UE (articolo 1, commi 126 – 128, legge 199/2025)
- **Tax free shopping** ➔ Validazione unica per cessionario e estensione a sei mesi per la restituzione della fattura vistata (articolo 1 commi 934 – 936, legge 199/2025)
- **E-fattura** ➔ Utilizzo dei dati esteso all'agenzia delle Riscossione per le procedure esecutive (articolo 1, comma 117, legge 199/2025)

modifica in modo sostanziale il meccanismo di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative. In effetti, la norma, rispondendo in modo diretto a un procedimento di infrazione avviato nel 2022 dalla Commissione europea (Eu pilot 2022 10314), abbandona il criterio del valore normale per sostituirlo con l'ammontare dei costi riferibili alle cessioni e prestazioni scambiate.

Occorre segnalare subito che il fenomeno delle operazioni permutative è molto più presente di quanto si pensi in molte realtà economiche che, in luogo di pagare per una prestazione o per una cessione di beni, scambiano altri beni e servizi da loro commercializzati (questo avviene, ad esempio, nel mondo sportivo, pubblicitario, editoriale e dei social media).

La modifica interviene all'articolo 13 comma 2, lettera d) del Dpr 633/72. Questa norma, nella versione vigente, prevedeva che la base imponibile Iva delle operazioni permutative (vale a dire quelle operazioni disciplinate dall'articolo 11 dello stesso Dpr 633/72 in cui le cessioni di beni e le

prestazioni di servizio sono effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizio o per estinguere precedenti obbligazioni) doveva essere pari al valore normale dei beni e servizi scambiati.

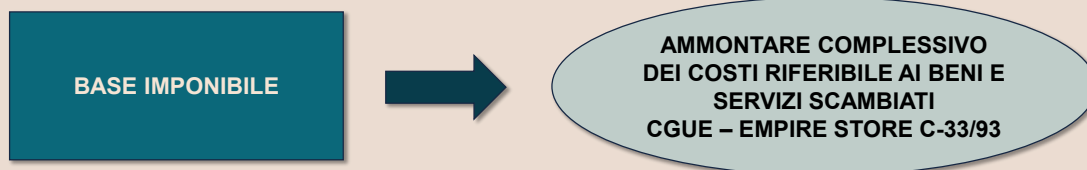
Questa regola, a differenza di quanto previsto dalle regole unionali (articoli 72, 73 e 80 della direttiva 2006/112/Ce) prende a base per determinare il valore della transazione non il valore del corrispettivo realmente ricevuto dal soggetto passivo dei singoli beni e servizi scambiati, ma il valore di mercato dello stesso bene o di beni analoghi. In effetti, come ha chiarito la Corte di giustizia Ue in plurime occasioni (si veda ad esempio la causa C-549/11), il ricorso al valore normale (vale a dire un valore stimato) in luogo del valore monetario soggettivo può essere normativamente o, a seguito di accertamento, richiesto solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 80 della direttiva (rapporti infragruppo o valori che determinano in concreto un salto d'imposta).

L'articolo, 1 commi 138 e 139 della legge 199/2025, come evidenziato in precedenza, cancella il criterio del va-


 Il Sole
24 ORE

 Il Sole
24 ORE
 Professionale

OPERAZIONI PERMUTATIVE



CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA → OPERAZIONI POST 1° GENNAIO 2026

lore normale e lo sostituisce con «l'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e servizi scambiati».

Il profilo delicato è costituito dalla corretta identificazione dei costi diretti e indiretti che portano alla valorizzazione del bene (si pensi, ad esempio, al caso in cui il bene scambiato è stato autoprodotta). Sulla determinazione della base imponibile il criterio da seguire è quello di individuare, come sottolinea la Corte di giustizia Ue, sentenza Empire Store - causa C-33/93, il valore che il destinatario del bene o del servizio è disposto a pagare per ottenerlo.

La novità è accompagnata da una clausola di salvaguardia che espressamente prevede che le nuove regole si applicheranno alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, lasciando inalterati i comportamenti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2026).

Vida e fatture elettroniche domestiche

Dal marzo 2025 il progetto Vida (*Vat in the digital age*) è divenuto pienamente

operativo e dal 2026 i primi effetti si vedono già sul piano della fatturazione elettronica domestica per i quali molti Stati membri stanno implementando le relative procedure, obbligando le imprese che operano nei loro mercati ad un adeguamento dei sistemi.

Più in dettaglio, nel corso del 2026, Belgio, Francia, Croazia, Polonia e Grecia si stanno progressivamente affiancando a Italia, Germania e Romania imponendo l'uso di tracciati strutturati per lo scambio di fatture elettroniche con contemporaneo o successivo invio al fisco locale dei dati delle operazioni mediante meccanismi di *e-reporting*. Dal 1° gennaio 2026, tutti i soggetti passivi di imposta in Belgio, lì residenti o stabiliti e a prescindere dal fatturato o dal volume d'affari prodotto, sono tenuti a emettere e ricevere fatture elettroniche, in formato strutturato per certificare fiscalmente le operazioni B2B (*Business to business*), scambiandole direttamente attraverso la piattaforma Peppol. In una fase successiva, quindi dal 1° gennaio 2028, sarà obbligatorio comunicare al Fisco i dati di fatturazione, attiva e passiva, attraverso



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

VIDA E FATTURA ELETTRONICA

Belgio	→	1° gennaio 2026
Francia	→	1° settembre 2026 – 1° settembre 2027
Grecia	→	2 febbraio – 31 marzo 2026 1° ottobre – 31 dicembre 2026
Polonia	→	1° febbraio 2026 – 1° aprile 2026
Croazia	→	1° gennaio 2026

e-reporting inviati quasi in tempo reale.

Diverso il caso della Croazia dove, sempre con decorrenza 1° gennaio 2026, le fatture, oltre a essere scambiate direttamente ed elettronicamente tra le parti, devono essere trasmesse al Fisco in tempo reale dall'emittente ed entro cinque giorni dalla ricezione da parte dell'acquirente.

In Grecia, l'obbligo di fattura elettronica B2B decorrerà invece in maniera progressiva dal 2 febbraio al 31 marzo 2026, ci sarà un'applicazione graduale per le grandi imprese con un fatturato superiore a un milione di euro per l'anno fiscale 2023, con successiva estensione a tutti i contribuenti dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2026. A differenza degli altri sistemi nazionali, la Grecia prevede un obbligo di fatturazione elettronica non solo per le operazioni domestiche, ma anche per quelle verso imprese di paesi terzi extra-Ue.

Quanto alla Francia, l'avvio dell'e-fattura, con trasmissione dell'*e-reporting*, avverrà in due fasi: dal 1° settembre 2026 tutti i contribuenti saranno obbligati a ricevere fatture strutturate mentre solo grandi e medie imprese

saranno tenute all'emissione elettronica; dal 1° settembre 2027, invece, l'obbligo di emissione sarà esteso a tutti.

Infine, la Polonia ha adottato un sistema centralizzato, analogo a quello che italiano, con emissione delle fatture su piattaforma centralizzata e introduzione graduale dell'obbligo nel corso del 2026, modulato in ragione della soglia di fatturato annuo: dal 1° febbraio, se superiore a 200 milioni Pln, dal 1° aprile per tutte le altre.

Abbinamento Pos e scontrini telematici

Dal 1° gennaio 2026 è scattato l'obbligo di abbinamento dei Pos con gli Rt e i server Rt che trasmettono i corrispettivi al Fisco, con l'applicazione di una specifica sanzione per chi non lo farà. In questo modo giornalmente il Fisco potrà individuare i disallineamenti tra incassi e certificazione dei corrispettivi, potendo, a ragione, lanciare specifiche campagne di accertamento.

La novità, contenuta nella legge di bilancio del 2025 (legge 207/2024) è divenuta operativa dal 1° gennaio 2026 a



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

CORRISPETTIVI TELEMATICI

ABBINAMENTO POS E RT –
SERVER-RT



SANZIONI

→ Mancata trasmissione - 100 €
→ Non abbinamento 1.000 - 4.000 €

Controlli incrociati in tempo reale → [Prov. 424470/E/2025](#)

seguito dell'emanazione del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 424470/E del 31 ottobre 2025 che semplifica l'operazione mettendo a disposizione dei contribuenti una procedura web.

La legge di Bilancio 2025 ha infatti riscritto il comma 3 dell'articolo 2 del Dlgs 127/2015 richiedendo la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico. Lo strumento con cui la moneta elettronica è accettata deve essere infatti sempre collegato a quello con cui si memorizzano e trasmettono i corrispettivi telematici, così che possano essere registrati in modo puntuale e inviati in modo aggregato.

A questa novità corrisponde la previsione di una doppia sanzione:

- ❶ in caso di mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici, pur a fronte della corretta liquidazione del tributo, è prevista una sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, senza cumulo giuridico;
- ❷ in caso di mancato collegamento dello strumento di pagamento, quindi

non potendo utilizzare le funzionalità rese disponibili online, comporta l'irrogazione di una sanzione da mille a 4mila euro, oltre all'applicabilità delle sanzioni accessorie di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Procedura di integrazione della fattura incentivata

Integrazione o correzione del Cup, quando mancante o errato, a cura del cessionario/committente direttamente nella fattura elettronica di acquisto di beni e servizi incentivati: con il provvedimento direttoriale 563301/E del 10 dicembre 2025, attraverso la predisposizione di un apposito servizio web raggiungibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia, il cessionario/committente o un intermediario dagli stessi delegato potranno inserire o correggere il Codice unico di progetto abbinandolo alle fatture elettroniche ricevute oggetto di incentivi pubblici.

L'apposita funzionalità, disponibile dalla data che sarà comunicata con un avviso, sarà utilizzabile solo per le ope-

FATTURE CON INCENTIVI PUBBLICI

INTEGRAZIONE CON CUP
FATTURA CON INCENTIVI
PUBBLICI



PROCEDURA AUTOMATIZZATA VIA WEB
SITO AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 563301/E/2025

razioni di acquisto successive al 31 maggio 2023. Dal 1° giugno 2023, infatti, sussiste l'obbligo di indicare e/o richiamare correttamente il Cup nel tracciato per le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti avvalendosi di un incentivo finanziato con risorse pubbliche.

Il Cup va infatti inserito, non solo per le forniture dirette a pubbliche amministrazioni certificate con fatturaPA, ma allo stesso modo a fronte di tutti gli incentivi erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati. Per le fatture incentivate, in particolare, l'obbligo di indicazione è stato introdotto dall'articolo 5 comma 6 del decreto-legge 13/2023: le fatture elettroniche di acquisto di beni o servizi, oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, devono infatti contenere il Cup riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo o di richiesta dello stesso.

A ogni modo, all'atto dell'emissione della fattura, il fornitore dovrebbe

infatti indicare il Cup in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (Dati ordine acquisto), 2.1.3 (Dati contratto), 2.1.4 (Dati convenzione), 2.1.5 (Dati ricezione) o 2.1.6 (Dati fatture collegate), in corrispondenza dell'elemento «CodiceCup» del tracciato della fattura elettronica. Se all'atto dell'emissione, la fattura, pur valida dal punto di vista fiscale, non riporta il Cup o questo è indicato erroneamente, la rettifica, pena l'inammissibilità dei documenti per il riconoscimento dell'incentivo, è stata finora realizzata con l'emissione di una nota di credito del fornitore con successiva riemissione di una nuova fattura contenente l'indicazione o la correzione del Cup o, in alternativa, il cessionario/committente provvedeva direttamente usando il meccanismo, seppur con riferimento alle operazioni in *reverse charge*, richiamato dalla circolare 14/E del 2019 e quindi con un'integrazione elettronica da unire all'originale e trasmettere al Sistema di interscambio con tipodocumento TD20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Nessun vincolo per compensare fino a 5mila euro

Nel modello di dichiarazione Iva annuale 2026 è stata recepita un'importante interpretazione normativa intervenuta a seguito della sentenza della Corte di giustizia Ue e, successivamente, anche dalla Cassazione sulle società di comodo e sono stati introdotti appositi righe per indicare l'esercizio di opzione per il pagamento dell'imposta da parte del committente per i servizi resi a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, come previsto dalla legge di Bilancio dello scorso anno (legge 207/2024), in attesa dell'autorizzazione unionale all'applicazione del *reverse charge*.

Nell'ipotesi in cui dalla dichiarazione Iva annuale emerga un'eccedenza di credito Iva per il periodo di imposta, occorrerà verificare le modalità di gestione di detto credito che, a seconda delle scelte operate dal contribuente, potrà avere diverse destinazioni.

Le società di comodo e le novità Iva nella dichiarazione annuale 2026

Nel modello di dichiarazione Iva annuale è prevista l'indicazione, nel rigo VA15,

che la società risulti non operativa in base all'articolo 30 della legge 724/1994; la stessa indicazione va fornita nella sezione 1, campo 4 del quadro VS del prospetto Iva 26/PR per le società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo.

Sono state invece eliminate tutte quelle indicazioni che dovevano essere fornite in dettaglio dal contribuente e che avrebbero comportato l'impossibilità di utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito Iva o la perdita definitiva del credito Iva annuale, per le società di comodo.

Seppur la norma sia ancora in vigore, queste modifiche sono intervenute in attuazione della sentenza della Corte di Cassazione 7137/2025, conforme ai principi espressi dalla Corte di giustizia Ue che, nella causa C-341/22, ha considerato incompatibili con il diritto dell'unione, sotto gli aspetti Iva, le norme nazionali sulle società non operative secondo cui il mancato superamento del cosiddetto test di operatività comporterebbe, ai fini Iva, l'indisponibilità dell'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale. Secondo il dettato normativo, in-



Simona Ficola

ART. 30, LEGGE N. 724/1994 – SOCIETÀ NON OPERATIVE/1

**Corte di Cassazione,
sentenza n. 7137/2025**

**Corte di Giustizia UE,
causa C-341/22 - Feudi di San
Gregorio**



Sono incompatibili con il diritto dell'Unione, sotto gli aspetti Iva, le norme nazionali sulle società non operative che limitano il diritto a rimborso nonché l'utilizzo in compensazione o la cessione del credito Iva in caso di mancato superamento del cosiddetto "test di operatività"

fatti, il credito non può né essere richiesto a rimborso, né utilizzato in compensazione orizzontale, in base all'articolo 17 del Dlgs 241/1997, né ceduto in base all'articolo 5, comma 4-ter, Dl 70/1988.

L'articolo 30 della legge 724/1994 prevede una presunzione secondo cui, quando l'importo delle operazioni effettuate da una società nel corso di un periodo d'imposta non raggiunge una determinata soglia, tale società non può dirsi operativa e, di conseguenza, viene limitato il suo diritto alla detrazione in diversi modi. La norma, ampiamente criticata negli anni, presenta profili di incompatibilità con le nozioni di «soggettività passiva Iva» e «attività economica», nonché per incompatibilità con il diritto alla detrazione e con il principio di neutralità.

In ambito Iva, infatti, è considerato soggetto passivo chiunque eserciti un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tale attività, intendendo per attività economica ogni attività di produzione, commercializzazione o di prestazioni di servizi, senza che sia rilevante che la stessa sia finalizzata a un profitto (Cgue, sentenza C-263/15). La Corte Ue sottolinea

che la qualità di soggetto passivo Iva non è subordinata alla condizione che il valore economico delle operazioni rilevanti ai fini Iva superi una soglia di reddito previamente fissata; per essere considerato soggetto passivo Iva occorre piuttosto l'esercizio effettivo di un'attività economica, senza vi siano ricavi minimi da garantire. Per questo motivo, l'articolo 30 della legge 724/1994 deve considerarsi incompatibile con l'articolo 9 della direttiva Ue.

La disposizione è incompatibile anche con l'articolo 167 della direttiva Iva, in quanto nessuna norma subordina il diritto alla detrazione al requisito che l'importo delle operazioni attive, effettuate in un determinato periodo d'imposta, raggiunga una certa soglia.

Imprese di trasporto, logistica e movimentazione merci

Nel modello di dichiarazione Iva annuale 2026 è stata introdotta un'apposita sezione nel quadro VJ (sezione 2, rigo VJ30) in cui indicare l'imponibile e l'imposta relativa alle prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica così come previsto dall'articolo



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

ART. 30, LEGGE N. 724/1994 – SOCIETÀ NON OPERATIVE/2

La normativa resta in vigore, ma nel modello di dichiarazione Iva annuale sono state recepite le interpretazioni rese dai giudici nazionali e unionali

Risultano modificati i seguenti quadri del modello di dichiarazione Iva annuale:

- **Quadro VA** – rigo VA15 e VS, campo 4 – indicare che la società risulta non operativa
- **Quadro VX** – eliminazione del riquadro che conteneva l'attestazione delle società e degli enti non operativi
- **Quadro VW** – eliminazione del rigo VW21 che serviva ad estromettere dalla liquidazione Iva di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell'anno di imposta da società risultate di comodo



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

ART. 1, COMMI DA 59 A 63, LEGGE DI BILANCIO 2025 Servizi resi a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica/1

Estensione del *reverse charge* alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica

- Al fine di prevenire i comportamenti fraudolenti da parte dei prestatori di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, rese nei confronti delle imprese committenti che svolgono le attività sopra indicate
- L'estensione del *reverse charge* deve essere autorizzata dal Consiglio UE
- In via transitoria si può optare per un regime opzionale in cui il debitore dell'imposta resta il prestatore mentre il materiale pagamento viene effettuato dal committente (pur restando, il prestatore, responsabile in solido)

1, commi da 59 a 63 della legge 207/2024. Gli stessi importi vanno indicati anche nella sezione 4 del quadro VE, rigo VE38, cui sono stati aggiunti i campi 2 e 3.

Queste modifiche fanno seguito alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2025 che ha previsto l'estensione del *reverse charge* alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movi-

mentazione merci e logistica. Tutto ciò al fine di prevenire i comportamenti fraudolenti da parte dei prestatori di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, rese nei confronti delle imprese committenti che svolgono le attività sopra indicate.



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

ART. 1, COMMI DA 59 A 63, LEGGE DI BILANCIO 2025

Servizi resi a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica/2

Esercizio dell'opzione del regime opzionale in attesa dell'autorizzazione al reverse charge

Modifiche in dichiarazione Iva per i soggetti prestatori dei servizi che hanno esercitato l'opzione

VE38 Prestazioni di servizi resi a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica di cui all'art. 1, commi da 59 a 63, l. n. 207/2024	2		3	
		,00		,00

Modifiche in dichiarazione Iva le imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, committenti dei servizi, che hanno esercitato l'opzione

SEZIONE 2 Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica	VJ30 Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (art. 1, commi da 59 a 63, l. n. 207/2024)	2		3	
			,00		,00

L'estensione del *reverse charge*, tuttavia, deve essere autorizzata dal Consiglio Ue; nelle more, è prevista la possibilità, in via transitoria, di optare per un regime opzionale in cui il debitore dell'imposta resta il prestatore che, pertanto, continuerà a emettere la fattura per la propria prestazione in base all'articolo 21 del decreto Iva, con l'annotazione «Opzione Iva a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge 207 del 2024» (così come previsto con la circolare 15/E del 13 aprile 2015, in materia di scissione dei pagamenti) applicando l'imposta, mentre il materiale pagamento della stessa viene effettuato dal committente (pur restando responsabile in solido il prestatore). Pertanto, i soggetti interessati – sia il committente sia il prestatore –, usando il software «Reverse-ChargeLogistica» disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate, possono presentare l'apposito modello in cui comunicare l'opzione per l'applicazione del cosiddetto regime transitorio.

L'opzione per l'applicazione del regime transitorio può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori, considerando che l'esercizio dell'opzione in

uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall'esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore.

Il versamento da parte del committente va effettuato presentando il modello F24, con il codice tributo «6045» «Iva – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207» (risoluzione 47/E/2025), senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura (circolare 14/E/2025).

Come chiarito dalla circolare da ultimo citata, il regime transitorio si applica per le prestazioni di servizi diversi da quelli all'articolo 17, comma 6, lettere da a) ad a-quater) del Dpr 633/1972 effettuate nei confronti delle imprese che presentano la classificazione Ateco 2025, sezione H - Trasporto e Magazzinaggio (con esclusione del trasporto di persone).

La gestione del credito Iva annuale

L'articolo 183 della direttiva 2006/112/Ce stabilisce che, se in un periodo d'imposta la detrazione supera l'imposta dovuta,



CREDITO IVA: RIMBORSO O COMPENSAZIONE\1

Rimborso del credito Iva

- Il credito Iva può essere richiesto a rimborso in presenza dei presupposti di cui all'**art. 30 del Dpr 633/1972**
- Le modalità di esecuzione dei rimborsi sono disciplinate dall'**art. 38-bis del DPR 633/1972** e si manifestano con la compilazione del **rigo VX4** della dichiarazione Iva annuale

Per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro è prevista la presentazione di un'apposita **garanzia**, tranne nelle ipotesi di esonero dalla presentazione, ovvero quando:

- Sulla dichiarazione o sull'istanza di rimborso è apposto il visto di conformità
- Il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva nella quale dichiara la sussistenza di specifiche condizioni soggettive

l'eccedenza può essere riportata a nuovo oppure può essere rimborsata secondo le modalità previste dagli Stati membri.

Il credito Iva che emerge dalla dichiarazione Iva annuale, quindi, può essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione. Le modalità di esecuzione dei rimborsi, rimesse alla discrezionalità degli Stati membri, devono consentire al contribuente di recuperare, laddove spettante, la totalità dell'eccedenza del credito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche o annuali.

I requisiti del rimborso e le modalità di esecuzione

I presupposti per il rimborso del credito Iva annuale sono previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 30, Dpr 633/1972. Un ulteriore presupposto è previsto in una situazione creditoria che si protrae per tre anni consecutivi, chiedendo il minore fra i crediti dei tre anni; nonché in caso di cessazione dell'attività.

L'articolo 38-bis del decreto Iva disciplina le modalità di esecuzione dei rimborsi sia annuali sia infrannuali. In particolare, la richiesta di rimborso del credito Iva annuale viene presentata

attraverso la compilazione del rigo VX4 della dichiarazione.

Per i rimborsi di importo superiore a 30mila euro è prevista la presentazione di un'apposita garanzia, tranne nelle ipotesi di esonero dalla presentazione, ovvero quando:

(I) sulla dichiarazione o sull'istanza di rimborso è apposto il visto di conformità, all'articolo 10, comma 7, Dl 78/2009;
(II) il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva nella quale dichiara la sussistenza di specifiche condizioni soggettive. Vanno poi indicati anche i casi di esonero dall'apposizione del visto di conformità, previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017 secondo cui i soggetti che applicano gli Isa e che hanno livelli di affidabilità fiscale almeno pari a quelli individuati dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate dell'11 aprile 2025, hanno l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70mila euro annui.

È invece dovuta la garanzia se la richiesta è stata presentata da:

(I) soggetti passivi che esercitano attività d'impresa da meno di due anni;



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

CREDITO IVA: RIMBORSO O COMPENSAZIONE/2

Compensazione del credito Iva

Compensazione verticale

Il credito Iva viene utilizzato per saldare un debito dello stesso tipo di imposta. Questo tipo di compensazione non ha limitazioni e avviene durante i versamenti periodici o a saldo dell'Iva. Non è necessario utilizzare il modello F24; si registra il movimento della contabilità e sui registri Iva

Compensazione orizzontale

Il credito Iva viene utilizzato per compensare debiti relativi ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti, attraverso il modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997). Per l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro, occorre l'apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione

(II) soggetti passivi che, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica;

(III) soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione priva del visto di conformità ovvero della dichiarazione sostitutiva;

(IV) in caso di cessazione dell'attività.

La garanzia deve decorrere dalla data di esecuzione del rimborso e deve avere una durata triennale, ovvero, se più breve, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.

La richiesta di rimborso può essere presentata anche per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno, presentando domanda tramite il modello Iva TR.

Il credito Iva annuale e l'utilizzo in compensazione

Qualora il contribuente non voglia richiedere a rimborso il credito Iva, può decidere di computarlo nelle liquidazioni periodiche successive ovvero può decidere di utilizzarlo in compensazione per il pagamento di altri debiti.

Si parla della cosiddetta compensazione verticale quando il credito Iva viene

utilizzato per saldare un debito dello stesso tipo di imposta. Questo tipo di compensazione non ha limitazioni e avviene durante i versamenti periodici o a saldo dell'Iva. Per questo tipo di compensazione, inoltre, non si rende necessario usare il modello F24, in quanto è sufficiente procedere alla registrazione del movimento della contabilità e nei registri Iva.

Nel caso in cui il credito Iva viene usato per compensare debiti relativi ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti, si parla di compensazione orizzontale. Il credito Iva viene usato per il pagamento di imposte o contributi sia a saldo sia in acconto, attraverso l'uso del modello F24, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del Dlgs 241/1997, presentato in modalità telematica, tramite il canale Entratel o Fisconline.

Per importi inferiori a 5mila non vi sono limiti per l'utilizzo in compensazione e il credito Iva può essere usato già dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo. Per gli importi superiori a 5mila sarà possibile procedere all'utilizzo in compensazione solo a partire dal decimo



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

CREDITO IVA: RIMBORSO O COMPENSAZIONE/3

Compensazione orizzontale del credito Iva

N.B.

Compensazione orizzontale

Non è possibile procedere alla compensazione del credito Iva in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a **50.000** euro (limite così abbassato dalla Legge di bilancio 2026), anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito di imposta

Il divieto non opera in presenza di dilazione delle somme iscritte a ruolo o se viene presentata istanza di rottamazione

giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva da cui il credito emerge, a condizione che nella dichiarazione sia stato apposto il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione dell'organo di controllo. Sono previsti limiti differenti per i contribuenti virtuosi, che hanno ottenuto un punteggio Isa almeno pari a 8. Con la Faq del 24 febbraio 2025, le Entrate hanno precisato che chi aderisce al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025 può usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017 a partire dal 2024, prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.

Non è possibile procedere alla com-

pensazione del credito Iva in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 50mila (limite così abbassato dalla legge di bilancio 2026), anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito di imposta. Il divieto non opera in presenza di dilazione delle somme iscritte a ruolo o se viene presentata istanza di rottamazione.

Si precisa, infine, che l'articolo 34, comma 1, legge 388/2000 prevede un limite annuale per la compensazione, attualmente pari a due milioni, applicabile cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione orizzontale nel modello F24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERZO SETTORE

Un fisco su misura per le attività di interesse generale

Il 2026 non è solo l'anno di entrata in vigore delle nuove regole fiscali per il Terzo settore, ma rappresenta un vero e proprio spartiacque per il varo del nuovo diritto tributario del Terzo settore armonizzato con i principi euro-unionali.

Su questo sfondo si innesta la circolare dell'agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti a tutto tondo sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Le nuove regole per gli enti

Con l'operatività delle norme del titolo X del Codice del Terzo settore (Cts) e dell'articolo 18 del Dlgs 112/2017 in tema di impresa sociale, si giunge a un assetto fiscale strutturale e definitivo, pensato sin dall'origine per tenere conto delle peculiarità degli enti che agiscono nell'ambito dell'economia sociale.

Un cambio di paradigma reso possibile dall'arrivo della *comfort letter* da parte della DG competition che ha varato le misure fiscali previste per gli enti del Terzo settore (Ets). Con tale documento si chiude un confronto lungo e complesso tra l'Italia e l'Unione Europea e si afferma un principio destinato ad avere effetti

che vanno ben oltre il perimetro del Terzo settore: le misure fiscali previste dalla riforma non costituiscono aiuti di Stato, perché gli Ets non sono riconducibili al modello dell'impresa di mercato orientata alla massimizzazione del profitto.

In questo quadro si colloca il Dlgs 186 del 2025, che accompagna il passaggio al nuovo assetto fiscale e svolge una funzione di raccordo essenziale tra i principi affermati a livello europeo e la loro applicazione nell'ordinamento interno. Restano ancora al vaglio della Ue alcune misure importanti come i cosiddetti titoli di solidarietà e gli incentivi per chi investe nelle imprese sociali start up.

Tra le regole con cui le realtà del Terzo settore dovranno confrontarsi nel corso del 2026, l'articolo 79 del Dlgs 117/2017 (Cts) rappresenta il perno della nuova fiscalità che interviene sulla qualificazione delle attività di interesse generale e sulla natura dell'ente nel suo complesso in termini di commercialità/non commercialità.

Le attività non commerciali

È possibile inquadrare come non com-



**Gabriele
Sepio**



LE «NUOVE REGOLE» PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Norma	Descrizione
Art. 79, Cts	Nuovi criteri per la qualificazione fiscale dell'ente e delle attività di interesse generale che sono considerate non commerciali se generano avanzi di gestione non superiori 6% per non oltre tre periodi di imposta consecutivi
Art. 79 bis, Cts	Consente di sterilizzare la plusvalenze nel passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale, in seguito al cambiamento della qualificazione fiscale dell'attività stessa, a condizione che i beni vengano utilizzati dall'ente esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie finalizzate a scopi civici, solidaristici e di utilità sociale.
Art. 80, Cts	Regime forfettario per i ricavi da attività commerciali, con coefficienti di redditività a scaglioni: dal 7% al 17% per prestazioni di servizi; dal 5% al 14% per altre attività.
Art. 84 Cts	Attività specifiche decommercializzate per ODV
Art. 85 Cts	Attività specifiche decommercializzate per APS
Art. 86 Cts	Regime forfettario per ODV e APS non commerciali per determinare il reddito di impresa. Coefficiente fisso (1% per ODV e 3% per APS) entro 85.000 euro. Esonero IVA, scritture e ritenute e certificazione corrispettivi.
Art. 18, co. 1-2 Dlg 112/2017	Non imponibilità degli utili se destinati a: (a) riserva indivisibile vincolata ad attività statutaria o (b) incremento del patrimonio

In vista dell'operatività del nuovo quadro fiscale, l'agenzia delle Entrate, lo scorso 19 dicembre, ha pubblicato in consultazione pubblica la Circolare, relativa al regime fiscale delineato dal Codice del Terzo settore (Cts) e dal Dlg 112/2017

merciali le attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi che non superano i costi effettivi sostenuti; potendo fruire per non più di tre periodi di imposta del margine di tolleranza del 6 per cento.

E proprio con riferimento a questo primo test, in vista dell'operatività delle nuove regole, è intervenuta l'Amministrazione finanziaria sciogliendo alcuni dei principali nodi interpretativi con alcune condivisibili soluzioni. In primo luogo, viene definito in senso ampio il perimetro dei costi effettivi riferibili al cosiddetto costo pieno, inclusivo non solo dei costi direttamente imputabili all'attività, ma anche di quelli indiretti e generali, compresi gli oneri finanziari e tributari. Vengono, invece, esclusi i costi figurativi, quali il valore dell'attività prestata dai volontari che rilevano solo ai fini del raggiungimento del limite per lo svolgimento delle attività diverse.

Margini di scelta vengono coerentemente concessi, invece, in presenza di costi promiscui, riferibili a più attività di interesse generale o ad attività diverse. In

tal caso l'imputazione potrà avvenire in proporzione ai ricavi delle singole attività, in linea con l'impostazione già adottata per gli enti non commerciali dall'articolo 144 del Tuir. Viene, tuttavia, ammessa l'adozione di criteri alternativi di ripartizione (ad esempio tenendo conto della distribuzione dei costi), purché coerenti e idonei a rappresentare correttamente l'effettivo impiego delle risorse.

Altro aspetto è legato alle modalità di svolgimento del primo test che può essere condotto in modo unitario (e quindi non analitico) nel solo caso in cui le attività di interesse generale presentino caratteristiche omogenee funzionali e strutturali (costi e entrate promiscui). Un'eccezione a questa regola vale per gli Ets con entrate complessive non superiori a 300 mila che possono considerare unitariamente le attività di interesse generale anche laddove queste non risultino avere natura omogenea.

Altro aspetto riguarda il margine di tolleranza del 6% che vale per un triennio con possibilità di *refreshing* a partire dall'esercizio in cui l'ente raggiunge almeno



LE NUOVE REGOLE PER GLI ENTI E I CHIARIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE/1

La circolare dell'agenzia delle Entrate interviene sciogliendo alcuni dubbi interpretativi legati all'articolo 79 del Cts

Art. 79, commi 2 e 2bis CTS - Inquadramento attività di interesse generale non commerciale/commerciale (AIG)

- Approccio c.d. «costo pieno»;
- In caso di più AIG, il test può essere effettuato complessivamente se sussistono elementi di omogeneità. Per gli ETS con entrate non superiori a 300.000 euro viene consentita una valutazione unitaria delle AIG ai fini del test indipendentemente dalla presenza di elementi di omogeneità.
- Irrilevanza della valorizzazione dei costi figurativi dei volontari;
- il periodo triennale di "tolleranza" relativo al margine del 6% decorre solo a partire da un esercizio in cui l'attività risulti pienamente non commerciale (ossia svolta a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi inferiori ai costi) e, una volta esaurito il triennio, può riattivarsi solo a seguito del ripristino di tale condizione

Art. 79 comma 5 CTS - Inquadramento complessivo dell'ETS

- Includere nelle entrate non commerciali i contributi (pubblici e privati) non aventi natura sinallagmatica, le sovvenzioni di natura non corrispettiva, le liberalità e le quote associative.
- La rilevanza delle attività svolte con modalità non commerciale computate a valore normale



LE NUOVE REGOLE PER GLI ENTI E I CHIARIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE/2

- **Articolo 80, Cts:** regime forfettario opzionale con coefficienti di redditività a scaglioni applicabile sia agli Ets non commerciali che operano in contabilità ordinaria che semplificata. Assoggettabili ai coefficienti di redditività anche le attività di raccolta fondi non occasionale oltre alle attività di interesse generale e diverse svolte con modalità commerciali. In caso di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi e di altre attività si applica il coefficiente stabilito per l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi
- **Articolo 86, Cts:** regime forfettario opzionabile riconosciuto a Odv e Aps non commerciali. Il plafond come previsto dal Digs 186/2025 è pari a 85mila euro in cui rientrano sia i ricavi da attività di interesse generale commerciali, attività diverse, corrispettivi da raccolta fondi continuativa. Esclusi, invece, i ricavi riconducibili ai redditi diversi. Previste semplificazioni ai fini Iva analogamente ai contribuenti che applicano il regime forfettario. Resta da chiarire se Odv e Aps che applicano il regime forfettario siano tenute ad emettere fattura per le operazioni diverse da quelle per cui risultano debitori di imposta (articolo 86, comma 9, Cts)
- **Legge 398/1991:** dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, tale regime viene disapplicato per gli enti del Terzo settore e abrogato per le realtà a cui era stato esteso, ovvero associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, nonché alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. La legge 398/1991 resta in vigore per le sole Asd e Ssd iscritte nel Registro delle attività sportive dilettantistiche



LE NOVITÀ IVA PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE: DLGS 186/2025

Dpr 633/1972	Tipologie di prestazioni	Novità a seguito D.lgs. n. 186/2025
Art. 10, comma 1 n. 12	Cessione gratuita di beni fatta ad enti pubblici, associazioni riconosciute, o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus	Platea allargata agli Ets escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del Codice civile)
Art. 10, comma 1 n. 15	Le attività di trasporto di malati e feriti effettuate con veicoli all'uopo equipaggiati.	Platea allargata agli Ets
Art. 10, comma 1 n. 19	Prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazioni di alimenti e bevande.	Platea allargata agli ETS escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile)
Art. 10, comma 1 n. 20	Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile	Platea allargata agli ETS escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile)
Art. 10, comma 1 n. 27 ter	Le prestazioni socio-sanitarie di assistenza domiciliare o ambulatoriale, rivolte a diverse categorie vulnerabili (anziani, disabili, tossicodipendenti, malati di AIDS, minori in difficoltà, migranti, senza fissa dimora, detenuti, donne vittime di tratta, ecc.), possono essere fornite da enti pubblici, istituzioni sanitarie o enti del Terzo Settore (eccetto le imprese sociali costituite secondo il Codice Civile)	Platea allargata agli ETS escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile)

un risultato in pareggio nello svolgimento dell'attività di interesse generale in base all'articolo 79, comma 2. Il superamento del limite del 6% in un singolo esercizio determina, in ogni caso, l'interruzione del periodo di tolleranza.

La qualificazione fiscale

Il secondo livello di analisi riguarda la qualificazione fiscale dell'ente nel suo complesso. In base all'articolo 79, comma 5, l'Ets assume la qualifica di ente commerciale qualora i ricavi derivanti da attività commerciali (attività di interesse generale svolte in forma commerciale e attività diverse) superino le entrate di natura non commerciale. Tale verifica presuppone una preventiva qualificazione delle singole attività, confermando la centralità del coordinamento tra i diversi commi della norma.

Non rientrano nel conteggio dei ricavi da attività commerciali le sponsorizzazioni e i proventi derivanti da eventuali attività diverse svolte occasionalmente, difettando del requisito della professionalità abituale richiesta dalla norma. Rientrano nella categoria delle

entrate non commerciali i contributi (pubblici e privati) non aventi natura sinallagmatica, le sovvenzioni di natura non corrispettiva, le liberalità e le quote associative. Novità di particolare interesse riguarda la rilevanza delle attività svolte con modalità non commerciale che potranno essere computate a valore normale. Pensiamo alle attività svolte gratuitamente o dietro corrispettivo di importo simbolico.

Le nuove regole per Odv e Aps

Dal 2026 sono diventate operative anche le specifiche disposizioni per organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps). Con riferimento alle prime, l'articolo 84, Cts elenca le attività qualificate non commerciali riprendendo le attività produttive marginali (non imponibili) del Dm 25 maggio 1995. Pensiamo alla vendita di beni acquisiti a titolo gratuito, alla cessione di beni o prodotti realizzati da volontari o assistiti e alla somministrazione occasionale di alimenti e bevande. Per mantenerne la non commercialità, tuttavia, sarà necessario lo svolgimento diretto da



LE NOVITÀ IVA PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il decreto legislativo n. 186/2025 inoltre prevede che:

- all'articolo 3, comma 3, primo periodo, Dpr 633/1972 vengono sostituite **le parole Onlus** con «**enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, Codice civile**»
- **viene superata l'asimmetria** tra cooperative sociali (e loro consorzi) e imprese sociali costituite nelle forme societarie in relazione **alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie, assistenziali e educative rese in favore di soggetti fragili**. Le imprese societarie costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, Codice civile **applicano** l'aliquota **Iva al 5%** prevista dalla Tabella A, parte II bis, del Dpr 633/1972

parte dell'Odv, senza mezzi organizzati professionalmente.

Le Aps, invece, possono contare su un regime analogo a quello dell'articolo 148, Tuir con la decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da associati, iscritti, familiari conviventi per lo svolgimento delle attività istituzionali. Stesso regime per le prestazioni rese in favore o ad altre Aps appartenenti alla stessa rete organizzativa (articolo 85, Cts).

Peraltro, gli Ets nel passaggio da attività commerciale a non commerciale, possono fruire della nuova disposizione introdotta dal Dlgs 186/2025 che consente di non veder tassate le plusvalenze latenti sui beni strumentali a condizione che l'ente eserciti l'opzione in dichiarazione e che i beni restino destinati alle attività di interesse generale. Si tratta però di un beneficio non definitivo: la plusvalenza viene di fatto "congelata" e torna imponibile nel caso di successiva cessione, destinazione a usi diversi o perdita del bene. In tali ipotesi è comunque prevista la possibilità di rateizzare l'imposta fino a quattro anni, a condizione che i beni siano stati posseduti per almeno tre esercizi.

I regimi forfettari

Dalla qualificazione dell'ente come non commerciale dipende poi la possibilità di applicare i regimi forfettari previsti rispettivamente per la generalità degli Ets non commerciali (articolo 80, Cts) e per le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (articolo 86, Cts).

Il primo regime consente di determinare il reddito di impresa forfettariamente applicando ai ricavi derivanti dalle attività svolte con modalità commerciali (siano esse attività diverse, di interesse generale o di raccolta fondi continuativa) coefficienti di redditività a scaglioni seguendo la tradizionale distinzione fra prestazioni di servizi e altre attività. A parità di scaglioni (fino a 130mila, da 130.001 a 300mila, oltre 300mila), si va dal 7% al 17% per i ricavi derivanti da prestazione di servizi e dal 5 al 14%, per le altre tipologie di attività.

L'articolo 86, Cts, invece, è riservato alle sole Odv e Aps non commerciali che, ai fini delle imposte dirette, consente di applicare all'ammontare dei ricavi commerciali entro la soglia ar-



LE NOVITÀ IVA PER GLI ENTI ASSOCIATIVI

Per **gli enti associativi** è prevista **una proroga decennale del regime di esclusione Iva** delle operazioni istituzionali rese dietro corrispettivi specifici o quote supplementari ricevute da soci, associati e partecipanti. Fino al **31 dicembre 2035**, tali operazioni non dovranno essere attratte nel campo di applicazione Iva, seppur in esenzione, come previsto dal D.L. n. 146/2021.

La proroga decennale **non chiude la procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia ma è pensata per offrire al legislatore il tempo necessario per definire, insieme alla Commissione europea**, soluzioni più stabili e proporzionate alla specificità del modello associativo italiano.

monizzata di 85mila euro coefficienti di redditività pari all'1% (per Odv) e al 3% (per Aps). Secondo quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate, nel calcolo del plafond rientrano i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale commerciali, diverse, nonché i corrispettivi da raccolta fondi continuativa (articolo 7, Cts). Esclusi dal computo del limite i proventi da attività commerciali svolte in modo occasionale riconducibili ai redditi diversi all'articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir.

Ai fini Iva, invece, il regime riprende, in linea generale, l'impostazione del regime forfettario previsto per i contribuenti minori. L'Iva pertanto non viene riaddebitata in rivalsa e viene meno il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Odv e Aps sono esonerate dal versamento dell'imposta e da ogni altro adempimento Iva connesso, limitandosi alla conservazione e numerazione delle fatture di acquisto. A completare il quadro la fiscalità delle imprese sociali con cui si consente di

escludere dalla base imponibile gli utili destinati allo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del patrimonio, a condizione che siano iscritti in apposite riserve indivisibili, valorizzando sul piano tributario un modello imprenditoriale collocato nell'alveo dell'economia sociale e che, grazie a questo assetto, potrà finalmente trovare quella definitiva affermazione, sino a oggi impedita proprio dall'assenza di un assetto impositivo coerente con i suoi connotati strutturali.

Le novità Iva

Il Dlgs 186 del 2025 interviene sul fronte Iva sotto due importanti aspetti. Per la generalità degli enti associativi, viene prevista una proroga decennale del regime di esclusione Iva, rinviando al 1° gennaio 2036 l'efficacia delle disposizioni introdotte dal decreto Fisco-lavoro. La scelta consente di mantenere fuori campo Iva le attività istituzionali svolte a fronte di corrispettivi nei confronti di soci, associati, partecipanti e tesserati, evitando l'ingresso nel regime di esenzione Iva a



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 – ESENZIONE IMU

➤ Attività didattiche

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica che consente di considerare **non commerciali** le attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali non commerciali quando il corrispettivo medio richiesto alle famiglie risulta inferiore al costo medio per studente (Cms)

Efficacia della norma di interpretazione autentica: **non può essere dato luogo al rimborso delle somme già versate**

➤ Attività sanitaria

Per contrastare alcuni orientamenti giurisprudenziali (Corte di cassazione 17089/2023) che hanno ritenuto non vincolanti i criteri fissati dal Dm 200/2012 viene ribadita la non commercialità delle attività sanitarie che risultano **accreditate, contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni o gli enti locali** e sono svolte in funzione **complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico**, con prestazione di servizi gratuiti, salva la previsione di eventuali importi di partecipazione alla spesa richiesti agli utenti. Le forme di compartecipazione degli utenti (ticket sanitari) costituiscono strumenti di cofinanziamento necessari a garantire la copertura del servizio universale

➤ Intervento cinque per mille

La legge di bilancio interviene rivedendo il **teito del cinque per mille da 525milioni a 610 milioni**

partire dal prossimo 1° gennaio.

In parallelo il decreto interviene sul riordino delle esenzioni Iva applicabili agli Ets. Con riferimento alle ipotesi individuate all'articolo 10, numeri 12, 19, 20, e 27-ter il riferimento a Ets non commerciale viene sostituito con quello di Ets, escludendo le imprese sociali costituite nelle forme del libro V, titolo V, Codice civile. Mentre per il numero 15 dell'articolo 10 (prestazioni di trasporto di malati o feriti), invece, il riferimento alle «Onlus» è sostituito con «enti del Terzo settore», includendo quindi anche le imprese sociali costituite in forma societaria. Queste ultime, peraltro, in relazione alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie, assistenziali e educative rese in favore di soggetti fragili potranno contare sull'applicazione di un'aliquota Iva ridotta pari al 5%, in analogia a quanto previsto per le cooperative e i consorzi.

Le novità della legge di Bilancio

A completare il quadro, la legge di Bilancio (199/2025) che interviene sui

requisiti oggettivi di non commercialità ai fini Imu, incidendo sia sul comparto dell'istruzione sia su quello sanitario e assistenziale. Con riferimento alle scuole paritarie non commerciali, la norma opera in via di interpretazione autentica, stabilendo che le attività didattiche si considerano non commerciali quando il corrispettivo medio richiesto alle famiglie risulta inferiore al costo medio per studente. Il legislatore consolida un orientamento già emerso sul piano amministrativo, chiarendo al contempo che la portata interpretativa della norma non consente il rimborso delle somme già versate.

Sul fronte sanitario e assistenziale, la manovra recepisce a livello di fonte primaria i criteri di non commercialità delle attività accreditate o convenzionate, confermandone la natura sussidiaria anche in presenza di forme di compartecipazione alla spesa, qualificate come strumenti di cofinanziamento funzionali alla sostenibilità del servizio pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORATORI E AZIENDE

Taglio dell'Irpef, aumenti contrattuali nel 2026 tassati al 5%

La legge di Bilancio 2026 non ha l'ambizione di riscrivere il sistema: sceglie invece la via più concreta della regolazione puntuale. Interviene sui nodi che incidono davvero sui comportamenti: l'Irpef nella fascia centrale e la fiscalità del lavoro come leva per produttività e contrattazione. Il risultato è una manovra che promette benefici misurabili, ma che chiede in cambio un salto organizzativo: per imprese e professionisti la partita non si gioca solo sulle aliquote, bensì sulla capacità di governare processi, documenti e scelte retributive con logiche di *compliance*.

A questo scenario si sommano i recenti interventi delle Entrate, che rivedono la disciplina che regola l'uso dell'auto in ambiente di lavoro, in relazione a rimborsi spese e calcolo del fringe benefit, contribuendo - di fatto - alla costruzione della «nuova Irpef 2026».

La nuova Irpef 2026: che cosa cambia

Sul versante Irpef, il segnale più immediato è la modifica dell'aliquota del secondo scaglione: dal 2026 l'aliquota per i redditi oltre 28mila e fino a 50mila euro scende

dal 35% al 33%, mentre restano invariati il 23% fino a 28mila euro e il 43% oltre 50mila. È un intervento tecnicamente semplice e politicamente leggibile, con effetti concentrati su una platea ampia: la misura infatti interessa tutti i contribuenti, senza distinzione fra lavoro autonomo e dipendente e comporta un maggior potere di spesa per i titolari di reddito di fascia media, fino a 440 euro annui.

Il limite della misura è però proprio la sua natura incrementale: si tratta di un aggiustamento, non di una revisione complessiva della progressività, che resta compressa su tre scaglioni e con un salto secco al 43% oltre i 50mila. In termini di policy, è un segnale di alleggerimento selettivo, ma non un cambio di paradigma.

Più articolata - e più sensibile per la consulenza fiscale - è la scelta di intervenire sulle detrazioni per oneri/spese in fascia alta. Dopo l'introduzione di tetti alle detrazioni per chi supera 75mila euro di reddito complessivo (modulati per fasce e numero di figli), la manovra aggiunge un ulteriore taglio: per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200mila euro, la detra-



**Barbara
Garbelli**



PANORAMICA DEGLI INTERVENTI DI NORMA E DI PRASSI

La legge di Bilancio 2026 non ha l'ambizione di riscrivere il sistema:

sceglie invece la **via più concreta – e più esigente – della regolazione puntuale**.

Interviene sui nodi che incidono davvero sui comportamenti:

1. l'Irpef nella fascia centrale
2. la fiscalità del lavoro come leva per produttività e contrattazione

Il risultato è una manovra che **promette benefici misurabili**, ma che chiede in cambio un salto organizzativo: per imprese e professionisti la partita non si gioca solo sulle aliquote, bensì sulla **capacità di governare processi**, documenti e scelte retributive con logiche di compliance.

A questo scenario si somma il recente intervento dell'agenzia delle Entrate, che rivede la disciplina delle trasferte con la tracciabilità come criterio strutturale, contribuendo - di fatto - alla costruzione della "nuova Irpef 2026"

zione spettante viene ridotta di 440 euro con riferimento a specifiche voci, tra cui oneri detraibili al 19% (con esclusione delle spese sanitarie), erogazioni liberali ai partiti politici e premi assicurativi per rischio eventi calamitosi. La combinazione delle due misure comporta, per i titolari di reddito di fascia alta (superiore a 200mila euro), una neutralizzazione del beneficio previsto dal legislatore in relazione alla riduzione dell'aliquota Irpef di fascia media.

La scelta è chirurgica e produce gettito senza aumentare aliquote, ma introduce un effetto di «irritazione fiscale» perché agisce su spese che, nel sentire del contribuente, sono spesso percepite come meritevoli o socialmente utili (come le coperture assicurative contro eventi catastrofali). Sotto il profilo operativo, aumenta la necessità di pianificazione delle detrazioni per i redditi elevati e si allarga l'asimmetria tra diritto astratto alla detrazione e beneficio effettivo. Per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato, questo passaggio potrebbe produrre nuove valutazioni in tema di welfare aziendale, neutralizzando l'effetto negativo delle modifiche normative.

Fiscalità del lavoro

Il blocco più innovativo della legge di Bilancio 2026 è quello che riguarda il lavoro dipendente. Vengono introdotte o modulate diverse imposte sostitutive, con logiche differenti e non sempre perfettamente coordinabili tra loro. Questo richiederà attenzione nella costruzione delle politiche retributive e nella loro implementazione in busta paga.

Detassazione aumenti retributivi

La misura più simbolica è la detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi contrattuali: per il solo 2026, gli aumenti corrisposti ai dipendenti del settore privato, in conseguenza di rinnovi sottoscritti nel triennio 2024-2026, sono assoggettati a imposta sostitutiva del 5%, se il lavoratore ha avuto nel 2025 reddito da lavoro dipendente non superiore a 33mila euro.

Qui emerge la prima criticità tecnica: la norma lavora su concetti che, nella pratica, possono generare aree grigie (quali rinnovi? quale perimetro di contrattazione?). L'impostazione lascia spazio a un utilizzo anche in presenza di contratti territoriali o aziendali, purché rinnovati nel triennio. La potenzialità è rilevante: sposta la leva fisco-


 Il Sole
24 ORE

 Il Sole
24 ORE
 Professionale

MISURE DESTINATE A TUTTI I CONTRIBUENTI (persone fisiche)

MISURA	CONTENUTO	DECORRENZA	APPLICAZIONE
Irpef: riduzione 2° scaglione	Aliquota 33% tra 28.000 e 50.000 euro	Dal 2026	Immediata (automatico)
Stretta detrazioni "alta fascia"	Riduzione di 440 euro su specifiche detrazioni oltre 200.000 euro di reddito complessivo	Dal 2026	Immediata (in dichiarazione/ritenute)
Regime neo-residenti	Imposta sostitutiva su redditi esteri: 300.000 euro (+ 50.000 per familiari)	Dal 2026 per nuovi ingressi	Con intervento (opzione/regime)


 Il Sole
24 ORE

 Il Sole
24 ORE
 Professionale

MISURE DESTINATE AI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (platea generale)

MISURA	CONTENUTO	DECORRENZA	APPLICAZIONE
Detassazione aumenti contrattuali	1. Imposta sostitutiva 5% su aumenti da rinnovi 2024–2026; 2. soglia reddito 2025 ≤ 33.000	Solo 2026	Automatica (eventuale rinuncia deve essere comunicata in forma scritta dal lavoratore)
Premi produttività e utili	Imposta sostitutiva 1% fino a 5.000 euro annui. Rimangono invariate le altre caratteristiche già vigenti	2026–2027	Automatica (eventuale rinuncia deve essere comunicata in forma scritta dal lavoratore)
Turni, notti e festivi	1. Imposta sostitutiva 15% fino a 1.500 euro; 2. soglia reddito 2025 ≤ 40.000	Solo 2026	Automatica (eventuale rinuncia deve essere comunicata in forma scritta dal lavoratore)
Buoni pasto elettronici	Soglia esenzione 10 euro	Dal 1° gennaio 2026	Automatica

MISURE DESTINATE A SETTORI SPECIFICI (lavoratori dipendenti)

MISURA	CONTENUTO	DECORRENZA	APPLICAZIONE
Turismo e somministrazione	1. Trattamento integrativo su notturno/straordinario festivo; 2. su richiesta; 3. Reddito lavoro dipendente a.p. <40.000€	Fino al 30/09/2026	Mediante richiesta del lavoratore
Comparto sanitario privato accreditato	Imposta sostitutiva 5% sullo straordinario per infermieri	Dal 2026	Automatica
Manager settore finanziario	Esclusione addizionale 10% sui bonus eccedenti, se versamento doppio a ETS indipendenti	2026	Automatica

le sul terreno della contrattazione di secondo livello. Ma è anche un terreno rischioso: più ampio è il perimetro, maggiore è l'esposizione a interpretazioni, controlli e contestazioni, soprattutto quando l'incremento retributivo è frutto di dinamiche miste.

Sul tema è intervenuta l'agenzia delle Entrate il 29 gennaio scorso, mediante la pubblicazione della risoluzione 3/E, che tuttavia si è limitata a definire i codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva, senza fornire i chiarimenti attesi sull'interpretazione del concetto di contratto collettivo.

Un altro punto decisivo è la facoltà di rinuncia del lavoratore tramite atto scritto. Non si tratta di un dettaglio: la rinuncia può essere razionale in specifiche situazioni (capienza detrazioni, incapacenza, presenza di altri benefici collegati all'Irpef ordinaria, dinamiche di conguaglio). La gestione non può essere lasciata all'improvvisazione.

Serve un processo *HR-payroll*, informativa interna chiara, tracciamento e conservazione della documentazione.

Premi di produttività e quote di utili

Secondo tassello: la detassazione dei premi di produttività. Dopo la riduzione al 5% prevista nel 2025, la manovra cambia marcia: per il 2026 e il 2027 l'imposta sostitutiva scende all'1% e il limite complessivo annuo sale a 5mila euro.

È, probabilmente, l'intervento più forte in termini di incentivo economico puro: aliquota quasi simbolica e plafond elevato. Tuttavia, la misura resta ancorata ai requisiti dei premi di risultato: indicatori misurabili, verificabili, contrattazione e regole attuative consolidate. L'efficacia reale dipenderà quindi da quanto le aziende – soprattutto le Pmi – riusciranno ad attrezzarsi con contrattazione e sistemi Kpi credibili. In altri termini: l'incentivo fiscale è potente, ma la barriera organizzativa resta alta, oltre a limitare la platea di utenti interessati ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente. Il rischio è che la misura avvantaggi soprattutto chi è già strutturato, lasciando fuori chi avrebbe più bisogno di una leva di produttività.

La novella normativa comporta, ne-



MISURE SU TRASFERTE E MISSIONI

(lavoratori dipendenti, autonomi e impatti trasversali su imprese e professionisti)

MISURA	CONTENUTO	DECORRENZA	APPLICAZIONE
Rimborsi viaggio/trasporto intra-comune Circolare AdE 15/E/2025	Non imponibilità se comprovati e documentati anche senza documento vettore; include rimborso chilometrico ACI e pedaggi/parcheggi documentati	Regole operative consolidate dal 2025	Con intervento (policy, documentazione, controlli)
Tracciabilità spese di trasferta LdB 2025	Vitto/alloggio/taxi/NCC e piattaforme: non imponibili/deducibili solo se pagati con strumenti tracciabili; esclusi altri mezzi e indennità chilometrica	Dal 1° gennaio 2025	Con intervento (strumenti di pagamento + processi)
Contributo al costo dell'auto aziendale Interpello AdE 14/2026	per usufruire del regime speciale di esenzione, il dipendente può contribuire al costo dell'auto solo attraverso la trattenuta pari al valore del fringe benefit convenzionale secondo le tabelle ACI. Per il residuo dell'intero costo di noleggio, la relativa somma va trattenuta dall'importo netto della retribuzione variabile, concorrendo alla formazione del reddito complessivo poiché eccedente il valore convenzionale del fringe benefit.	Chiarimento su misure strutturali	Con intervento (policy, documentazione, controlli)

cessariamente, una riflessione in tema di rapporto fra premi di risultato e welfare aziendale: è ancora da ritenersi conveniente la conversione del premio di risultato in welfare? Apparentemente no, dal momento che la tassazione diventa simbolica e la conversione in misure di welfare comporta una perdita contributiva per il lavoratore; tuttavia, la risposta corretta deve necessariamente prendere in considerazione le singole realtà aziendali e il bisogno dei lavoratori, nel rispetto del principio economico di Easterlin (secondo cui la scelta fra somme in denaro e beni e servizi è subordinata al potere di spesa del lavoratore).

Oltre a ciò, si rende necessaria un'ulteriore riflessione: il ricorso a misure di welfare permette al lavoratore di non subire un aumento del reddito di lavoro dipendente, con la conseguenza positiva di poter (quantomeno potenzialmente) rimanere entro i limiti di disponibilità di agevolazioni contributive e fiscali che sono previsti dal legislatore.

Turni, notti e festivi

Terzo tassello: per il 2026, maggiorazioni e indennità legate a lavoro notturno, festivo e a turni vengono assoggettate a imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro, per dipendenti privati con reddito 2025 non superiore a 40mila euro (con attestazione del lavoratore in alcuni casi). La norma, inoltre, esclude i compensi sostitutivi della retribuzione ordinaria anche se denominati «maggiorazioni». È un presidio anti-distorsione importante, ma impone precisione nella classificazione delle voci retributive e nella loro codifica in payroll.

In alcuni comparti – turismo e somministrazione – continua a operare un trattamento integrativo specifico collegato al lavoro notturno e allo straordinario festivo, confermato fino al 30 settembre 2026. Il meccanismo è diverso: credito riconosciuto dal sostituto su richiesta, recupero tramite F24. Il risultato è una mappa di regimi paralleli, con regole di accesso diverse e un rischio di sovrapposizioni che, in mancanza di chia-



RISOLUZIONE ADE 2/E/2026 DEL 29/01/2026

DETASSAZIONE INDENNITÀ E MAGGIORAZIONI	
TRIBUTO	DESCRIZIONE
1076	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto d'imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199
1610	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto d'imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199
1929	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto d'imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199
1933	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d'Aosta e versata fuori regione – Sostituto d'imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199
1311	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto d'imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", indicando quale "Mese di riferimento" il mese in cui il sostituto d'imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale "Anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

rimenti applicativi, dovranno essere gestite con prudenza.

Buoni pasto elettronici

Sul welfare aziendale, la manovra innalza il limite di esenzione dei buoni pasto elettronici da 8 a 10 euro al giorno dal 1° gennaio 2026. È una misura semplice, immediatamente spendibile e con un doppio effetto: aiuta i dipendenti e offre alle imprese uno strumento di *compensation* fiscalmente efficiente.

Ma proprio perché è semplice e potenzialmente massiva, richiede disciplina: il superamento del limite rende imponibile la sola eccedenza, con effetti fiscali e previdenziali, imponendo controlli accurati nei sistemi *payroll* e nelle convenzioni aziendali; oltre a ciò, è necessario ricordare che il buono pasto (a differenza del *fringe benefit*) non può essere inteso come misura utile a premialità individuale, ma deve interessare la collettività o categorie omogenee di lavoratori).

Neo-residenti e manager finanziari

Alcune misure, pur rivolte a platee ristrette,

hanno effetti sistemici. Dal 1° gennaio 2026 aumenta il costo dell'imposta sostitutiva per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia: 300mila euro (da 200mila) e 50mila per ogni familiare (da 25mila), segnale di riequilibrio tra attrattività e gettito.

Per i manager finanziari, l'addizionale del 10% sui bonus può essere esclusa se l'erogatore versa il doppio a enti Ets indipendenti: innovazione "etica", ma complessa da attuare. Infine, slitta al 15 aprile 2026 il termine per l'adeguamento delle addizionali comunali Irpef, con rischi operativi e impatti sul netto in busta.

Trasferte e missioni

Sul tema trasferte, il recente intervento dell'agenzia delle Entrate, operato mediante la pubblicazione della circolare 15/E del 22 dicembre 2025, completa il percorso avviato nel 2025 sulla tracciabilità e sulla disciplina dei rimborsi.

L'elemento qualificante riguarda i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte all'interno del comune: viene eliminato il riferimento ai documenti



RISOLUZIONE ADE 3/E/2026 DEL 29/01/2026

DETAZZAZIONE INCREMENTI RETRIBUTIVI	
TRIBUTO	DESCRIZIONE
1075	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto d'imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199
1609	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto d'imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199
1926	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto d'imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199
1927	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d'Aosta e versata fuori regione – Sostituto d'imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199
1310	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto d'imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", indicando quale "Mese di riferimento" il mese in cui il sostituto d'imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale "Anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

provenienti dal vettore. Ne consegue che questi rimborsi non concorrono al reddito di lavoro dipendente se le spese sono comprovate e documentate anche con modalità differenti.

L'effetto pratico è rilevante: il rimborso chilometrico calcolato secondo tabelle Aci per l'uso dell'auto privata è escluso dal reddito anche per trasferte nel comune. Restano fuori anche i rimborsi di pedaggi e parcheggi documentati.

Si tratta di un intervento che elimina una penalizzazione «geografica» che non più è coerente con l'evoluzione dei modelli organizzativi (multi-sito, cantieri, assistenza domiciliare, servizi sul territorio).

La semplificazione, tuttavia, è solo apparente: il baricentro si sposta dalla prova formale del vettore alla gestione della documentazione alternativa. Serve governance interna dei giustificativi, delle note spese, delle procedure di autorizzazione e dei controlli a campione.

A questo si aggiunge l'altro pilastro: la tracciabilità. Giova ricordare che già dal

1° gennaio 2025 i rimborsi di spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi e Ncc non concorrono al reddito solo se sostenuti con mezzi di pagamento tracciabile, regola valida sia per trasferte nel comune sia fuori comune.

L'obbligo si estende anche alle piattaforme di mobilità. Sono invece esclusi dalla condizione di tracciabilità i viaggi e trasporti con mezzi diversi dai taxi e dagli Ncc (treni, aerei, autobus, navi) e i rimborsi sotto forma di indennità chilometrica.

Qui la criticità non è interpretativa ma organizzativa: la tracciabilità rende indispensabile che aziende e dipendenti adottino strumenti di pagamento coerenti (carte aziendali, *wallet*, procedure di anticipo) e che la policy sulle trasferte venga riscritta in una chiave «compliance by design».

Il rischio è concreto: una trasferta corretta dal punto di vista sostanziale può diventare fiscalmente «tossica» se pagata in contanti o priva di adeguata evidenza. E quando i volumi sono elevati, l'errore



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

CONSIDERAZIONI SULLE MISURE INTRODOTTE

- In relazione al **buono pasto elettronico**, è necessario ricordare che il buono pasto (a differenza del fringe benefit) non può essere inteso come misura utile a premialità individuale, ma deve interessare la collettività o categorie omogenee di lavoratori
- In relazione alla **detassazione degli aumenti contrattuali**, la formulazione normativa lascia spazio a un utilizzo anche in presenza di contratti territoriali o aziendali, purché rinnovati nel triennio. La potenzialità è rilevante: sposta la leva fiscale sul terreno della contrattazione di prossimità.
- Ma è anche un terreno rischioso: più ampio è il perimetro, maggiore è l'esposizione a interpretazioni, controlli e contestazioni, soprattutto quando l'incremento retributivo è frutto di dinamiche miste, derivanti anche accordi individuali, quali l'erogazione di un superminimo assorbibile
- In relazione ai **premi di produttività**, la norma potrebbe rendere meno vantaggioso il ricorso al welfare aziendale: a tal proposito giova ricordare che le misure di welfare non concorrono alla formazione del reddito, abbassando l'imponibile su cui calcolare i limiti di applicazione delle nuove aliquote di tassazione agevolata

operativo diventa rischio fiscale seriale.

A tale chiarimento di prassi, l'Agenzia aggiunge un ulteriore chiarimento, fornito mediante la pubblicazione dell'interpello 14/2026: Il contributo del dipendente al costo dell'auto aziendale concessa a uso promiscuo beneficia dell'esenzione Irpef esclusivamente nei limiti del valore convenzionale del fringe benefit determinato secondo le tabelle Aci e solo se trattenuto direttamente in busta paga.

Qualsiasi quota di costo eccedente tale valore, anche se compensata tramite riduzione della retribuzione variabile, concorre invece alla formazione del reddito imponibile.

La risposta è resa in relazione a un interpello presentato da un'azienda intenzionata a introdurre una nuova car policy denominata "Car Flexi". La policy, riservata ai dirigenti, prevede l'assegnazione in uso promiscuo di veicoli a bassissime emissioni e la partecipazione integrale del beneficiario al costo effettivo dell'auto, attraverso una trattenuta mensile pari al 100% del fringe benefit convenzionale

e una riduzione del premio variabile per coprire il residuo costo di noleggio.

L'interpello nasceva dall'incertezza legata alla componente variabile della retribuzione, non ancora maturata né quantificabile al momento della stipula dell'accordo, nonché dall'ipotesi che l'eventuale insufficienza del premio potesse essere recuperata con trattenute successive a carico del dirigente.

L'azienda chiedeva quindi se la quota di costo eccedente il valore convenzionale potesse essere sottratta direttamente dalla retribuzione variabile lorda, evitando la tassazione in capo al lavoratore.

L'Agenzia ha escluso tale possibilità, chiarendo che il regime di esenzione opera solo entro il valore convenzionale del fringe benefit e solo tramite trattenute mensili.

La parte residua del costo di noleggio deve invece essere imputata al netto della retribuzione variabile e resta fiscalmente imponibile, in quanto eccedente il valore convenzionale riconosciuto dal legislatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sintesi delle misure

Provvedimenti introdotti dalla legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) per lavoratori e aziende

MISURA	CONTENUTO ESSENZIALE	DECORRENZA	APPLICAZIONE
A) MISURE DESTINATE A TUTTI I CONTRIBUENTI (PERSONE FISICHE)			
Irpef: riduzione 2° scaglione	Aliquota 33% tra 28.000 e 50.000 euro	2026	Immediata (automatico)
Stretta detrazioni «alta fascia»	Riduzione di 440 euro su specifiche detrazioni oltre 200.000 euro di reddito complessivo	2026	Immediata (in dichiarazione/ ritenute)
Regime neo-residenti	Imposta sostitutiva su redditi esteri: 300.000 euro (+ 50.000 per familiari)	Dal 2026 per nuovi ingressi	Con intervento (opzione/regime)
Addizionale comunale Irpef	Termine adeguamento scaglioni/aliquote al 15 aprile 2026	2026	Con intervento (delibera ente; applicazione sostituti)
B) MISURE DESTINATE A LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO (PLATEA GENERALE)			
Detassazione aumenti contrattuali	Imposta sostitutiva 5% su aumenti da rinnovi 2024–2026; soglia reddito 2025 ≤ 33.000; rinuncia possibile	Solo 2026	Automatica (eventuale rinuncia deve essere comunicata in forma scritta dal lavoratore)
Premi produttività e utili	Imposta sostitutiva 1% fino a 5.000 euro annui	2026–2027	Automatica (eventuale rinuncia deve essere comunicata in forma scritta dal lavoratore)
Turni, notti e festivi	Imposta sostitutiva 15% fino a 1.500 euro; soglia reddito 2025 ≤ 40.000; attestazione in taluni casi	Solo 2026	Automatica (eventuale rinuncia deve essere comunicata in forma scritta dal lavoratore)
Buoni pasto elettronici	Soglia esenzione 10 euro	Dal 1° gennaio 2026	Automatica
C) MISURE DESTINATE A SETTORI SPECIFICI (DIPENDENTI)			
Turismo e somministrazione	Trattamento integrativo su notturno/ straordinario festivo fino al 30 settembre 2026; su richiesta; recupero in F24	Fino al 30/09/2026	Mediante richiesta del lavoratore
Comparto sanitario privato accreditato	Imposta sostitutiva 5% sullo straordinario per infermieri	Dal 2026	Automatica
Manager settore finanziario	Esclusione addizionale 10% sui bonus eccedenti, se versamento doppio a Ets indipendenti	2026	Automatica
D) MISURE SU TRASFERTE E MISSIONI (DIPENDENTI E IMPATTI TRASVERSALI SU IMPRESE E PROFESSIONISTI)			
Rimborsi viaggio/ trasporto intracomune	Non imponibilità se comprovati e documentati anche senza documento vettore; include rimborso chilometrico Aci e pedaggi/parcheggi documentati	Regole operative consolidate dal 2025	Con intervento (policy, documentazione, controlli)
Tracciabilità spese di trasferta	Vitto/alloggio/taxi/Ncc e piattaforme: non imponibili/deducibili solo se pagati con strumenti tracciabili; esclusi altri mezzi e indennità chilometrica	Dal 1° gennaio 2025	Con intervento (strumenti di pagamento + processi)

LAVORO AUTONOMO

Fanno reddito tutte le somme e i valori percepiti nell'attività

I Dlgs 192 del 2024 ha riscritto le norme in merito alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Il decreto attuativo della riforma fiscale ha, infatti, sostituito l'articolo 54 del Tuir, fino ad allora unica norma di riferimento, e lo ha frazionato in più norme. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le regole per i lavoratori autonomi sono, pertanto, contenute negli articoli da 54 a 54-octies del Dpr 917/1986 (Tuir).

La modifica operata, tuttavia, non è solo formale ma anche sostanziale: nella revisione, infatti, sono state introdotte diverse novità, tra cui il principio di onnicomprensività.

Il principio di onnicomprensività

Il nuovo articolo 54 del Tuir, infatti, stabilisce che «il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamen-

te stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V [...]».

Mentre nella versione previgente, il comma 1 dell'articolo 54 prevedeva che il reddito di lavoro autonomo fosse determinato come differenza tra «compensi in denaro o in natura» percepiti e spese sostenute (salve le eccezioni individuate dai successivi commi), la nuova formulazione dell'articolo 54 sostituisce i «compensi in denaro o in natura» con «tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti».

La definizione, quindi, appare più ampia e ha come conseguenza che qualsiasi somma incassata (purché riferita all'attività artistica e professionale) confluisce nella determinazione del reddito di lavoro autonomo anche se non espressamente richiamata da una norma specifica e salve le eventuali eccezioni riportate negli articoli successivi.

La relazione illustrativa al Dlgs 192/2024 ricorda che il principio di onnicomprensività viene introdotto in analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente e che così facendo viene «attribuita rilevanza, sep-



**Alessandra
Caputo**

IL PRINCIPIO DI ONNICOMPRESIVITÀ

Articolo 54, comma 1, Tuir
ANTE riforma



Il reddito [...] è costituito dalla **differenza** tra l'ammontare dei **compensi in denaro o in natura** percepiti nel periodo di imposta, [...], e quello delle **spese sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione [...].

Articolo 54, comma 1, Tuir
POST riforma



Il reddito [...] è costituito dalla **differenza** tra **tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo** percepiti nel periodo di imposta in **relazione all'attività** artistica o professionale e l'ammontare delle **spese sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività [...].

pur implicitamente, a componenti reddituali che nell'ambito del reddito d'impresa costituiscono sopravvenienze attive e passive in senso proprio e, in particolare, a quelle che costituiscono rettifiche – in aumento o in diminuzione – di componenti positivi e negativi che hanno concorso a formare il reddito di precedenti periodi d'imposta».

In altri termini, componenti di reddito che, nella previgente versione dell'articolo 54, non avevano rilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo (per effetto del riferimento ai «compensi in denaro e in natura») e che, invece, lo erano (e lo sono) nell'ambito del reddito d'impresa quali, ad esempio, le sopravvenienze attive che ora assumono rilevanza anche per i lavoratori autonomi per effetto del principio di onnicomprensività.

La risposta 277/E/2025 dell'Ade

Un'applicazione pratica di quanto appena esposto la fornisce la risposta dell'agenzia delle Entrate 277/E del 2025 nella quale viene analizzato il caso di un contribuente che, nel 2022, aveva acquistato alcune attrezzature strumentali al-

l'attività professionale iniziando dallo stesso anno a dedurre le quote di ammortamento. Nell'anno 2025, a seguito della partecipazione a un bando, il contribuente aveva ricevuto un contributo in conto impianti per le attrezzature acquistate nel 2022 e chiedeva quale fosse il corretto trattamento fiscale da applicare all'ammontare ricevuto.

L'Ufficio chiarisce che nella fattispecie descritta si genera una sopravvenienza attiva pari alla differenza tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi. Per meglio comprendere, si pensi al caso di un lavoratore autonomo che, nel 2022, abbia effettuato un acquisto di attrezzature al costo di 20mila euro e che abbia calcolato l'ammortamento su questo applicando un coefficiente del 15% e determinando, quindi, una quota di ammortamento pari a 3mila euro.

Per il periodo 2022-2024, quindi, il lavoratore autonomo ha dedotto am-

LA RISPOSTA 277/E DEL 2025

- **Acquisto** di attrezzature strumentali all'attività nel **2022**
- **Ammortamento** iniziato a decorrere dal **2022**
- **Contributo in conto impianti** percepito nel **2025**



Il **contributo** in conto impianti **percepito in un periodo d'imposta successivo** al sostenimento del costo dei beni genera (dal 2024) una **sopravvenienza attiva imponibile** per le quote di ammortamento nel frattempo dedotte in eccedenza.

mortamenti per 9mila euro. Nel 2025, lo stesso contribuente riceve un contributo in conto impianti di 5mila euro. Tenuto conto di quanto previsto nell'articolo 54 del Tuir, i contributi in conto impianti percepiti dai professionisti rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini Irpef. Pertanto, il costo effettivamente sostenuto dal professionista ammonta 15mila euro.

Se le quote di ammortamento fossero state determinate su questo costo, le stesse sarebbero state pari a 2.250 euro e, quindi, per il periodo 2022-2024 sarebbero state complessivamente pari a 6.750 euro.

La percezione del contributo di 5mila euro nel 2025 genera, nello stesso anno, una sopravvenienza attiva pari a 2.250 euro, data dalla differenza tra le quote di ammortamento dedotte fino a quel momento (9mila euro) e quelle che sarebbero state dedotte se, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto del bene strumentale fosse stato assunto al net-

to dei predetti contributi (6.750).

A partire dal 2025, le quote di ammortamento dovranno essere calcolate tenuto conto del costo sostenuto al netto del contributo (15mila euro nell'esempio).

È da notare come la nuova formulazione segna un importante cambiamento rispetto al passato: con la previgente formulazione della norma, la sopravvenienza attiva non sarebbe stata assoggettata a tassazione proprio in virtù del solo richiamo della norma ai «compensi» con esclusione di altre componenti straordinarie e con l'eccezione di quanto previsto nel comma 1-quater dell'articolo 54 (ora abrogato) che includeva, tra i componenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito, i corrispettivi percepiti riferibili a «elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale».

In linea, invece, con il passato, nella risposta 277/2025, l'Agenzia ricorda che nella definizione di «costo effettivamente sostenuto» non possono essere incluse le spese coperte da contributo (risoluzione 163/E del 2001) e, quindi, qualora i contributi in conto impianti siano percepiti nel medesimo periodo d'imposta



LA RISPOSTA 6/E DEL 2026

Crediti Superbonus **acquistati** negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 ad un **costo inferiore al valore nominale**



- Differenziale **imponibile** a partire **dal 2024**
- Costo **deducibile** nell'**anno di sostenimento**
- **Valore nominale** del credito **rilevante** al momento dell'**utilizzo in compensazione**

in cui il bene è acquistato, il costo di acquisto del bene, da assumere quale base di calcolo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, deve essere determinato al netto dei predetti contributi.

La risposta 6/E/2026 dell'Ade

Più di recente, l'agenzia delle Entrate è tornata sul tema dell'onnicomprendività con la risposta 6/2026. Il caso riguardava un'associazione professionale che riferiva di aver acquistato dei crediti superbonus negli anni dal 2022 al 2025 a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale degli stessi. Fino al 2023, l'associazione aveva ritenuto irrilevante il differenziale positivo tra il valore nominale dei crediti e il corrispettivo pagato per l'acquisto ma a decorrere dal 2024, stante le novità del Dlg 192/2024 e, in particolare, l'introduzione del tema dell'onnicomprendività, l'associazione decideva di interpellare l'amministrazione finanziaria per avere chiarimenti in merito.

Nella risposta, al contrario di quanto prospettato dal contribuente, l'agenzia delle Entrate afferma che, dal 2024, il

valore nominale del credito di imposta acquisito in base all'articolo 121 del Dl 34 del 2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo; ciò proprio in virtù del principio di onnicomprensività.

In virtù del principio di cassa che regola la determinazione del reddito di lavoro autonomo, il costo sostenuto per l'acquisto dei crediti rileva ai fini della determinazione del reddito prodotto nel periodo stesso di sostenimento mentre il valore nominale del credito assumerà rilievo, ai medesimi fini, nei periodi di imposta di utilizzo delle rate.

Si pensi al caso di un professionista che acquista un credito del valore di 5mila euro pagandolo 4mila: il costo di 5mila è deducibile dal reddito di lavoro autonomo nell'anno in cui lo stesso è acquistato; mentre il differenziale di mille (valore nominale – costo di acquisto) è imponibile in ciascuno degli anni di utilizzo dello stesso. Ipotizzando un utilizzo in cinque quote annuali di mille euro ciascuna, ciascun anno si rileverà un differenziale imponibile di 200 euro.

Anche in questo caso si nota un cam-

I RIMBORSI SPESE



biamento rilevante rispetto al passato: come precisato nella risposta 472 del 2023 (richiamata, peraltro, dalla risposta 6/2026), fino al 2023, i differenziali derivanti dall'acquisto di crediti d'imposta a un valore inferiore a quello nominale non rientravano tra i redditi di lavoro autonomo perché non previsto dalla normativa. A partire dal 2024, invece, tali differenziali diventano imponibili.

I rimborsi spese e la tracciabilità

Nella riscrittura delle regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il Dlgs 192 del 2024 ha anche previsto la non concorrenza alla formazione della base imponibile delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente. Questi rimborsi, che fino a prima della riforma erano considerati compensi soggetti a Cassa professionale, Iva e ritenuta, sono ora non soggetti a tassazione né a ritenuta. Tale circostanza comporta, però, l'impossibilità di dedurre le spese sostenute e riaddebitate, salvo il caso in cui la spesa non sia rimborsata (in questa ipotesi, alle condizioni previste dall'articolo 54-ter del Tuir).

In questo contesto, si introduce però un altro tema, quello della tracciabilità. Il legislatore, infatti, con la manovra 2025 ha previsto l'obbligo di effettuare i pagamenti relativi ad alcune spese con mezzi tracciati, pena l'impossibilità di dedurre il costo.

Con riferimento ai lavoratori autonomi, il comma 81 della legge 207 del 2024, con decorrenza 1° gennaio 2025, ha introdotto il comma 6-ter nell'articolo 54 del Tuir prevedendo la deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (cioè taxi e Ncc) addebitate analiticamente al committente nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, solo in caso di pagamenti tracciati, cioè eseguiti con mezzi diversi dal contante. La disposizione, tuttavia, risultava non coordinata con il nuovo impianto normativo: di fatto, il comma 6-ter veniva inserito dopo il comma 6-bis dell'articolo 54 che, però, era stato abrogato dal Dlgs 192 del 2024.

Per tale ragione, il Dl 84 del 2025 (co-

L'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ

- **Spese** di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi ed NCC **addebitate al cliente, anche se non rimborsate**
- **Spese** di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi ed NCC se **rimborsate analiticamente ai dipendenti** o ad altri lavoratori **autonomi**

**Dal 1°
gennaio
2025**

- **Spese** di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi ed NCC:
 - in relazione all'**esercizio dell'attività professionale**
 - quale **committente** di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi
 - come **datore di lavoro** per le trasferte o missioni dei lavoratori dipendenti
- **Spese di rappresentanza** (ovunque sostenute)

**Dal 18
giugno
2025**

siddetto decreto fiscale) ha, da un lato, abrogato il comma 81 della legge di Bilancio 2025 e, conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo 54 del Tuir; dall'altro ha modificato alcune disposizioni del Tuir con lo scopo di prevedere la tracciabilità per alcune specifiche fattispecie. In particolare, la tracciabilità è stata prevista:

- al fine di non assoggettare a tassazione i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi non pubblici addebitate al cliente (comma 2-bis, articolo 54);
- al fine di dedurre spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi non pubblici addebitate al cliente ma non rimborsate (comma 5-bis, articolo 54);
- al fine di dedurre le spese di rappresentanza (comma 2, articolo 54-septies);
- al fine di dedurre le spese, sostenute nel territorio dello Stato, di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (quindi non addebitate ai committenti), comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi

e quelle rimborsate ai dipendenti o ad altri lavoratori autonomi (comma 6-bis, articolo 54-septies).

Come analizzato anche dall'agenzia delle Entrate con la circolare 15/E del dicembre scorso, la decorrenza delle disposizioni è differenziata dal comma 5 dell'articolo 1 del DL 84 del 2025. Mentre, infatti, la tracciabilità per alcune fattispecie decorre dal 1° gennaio del 2025 in quanto già prevista dalla legge 207/2024, per le altre fattispecie, per le quali la tracciabilità è stata prevista dal decreto fiscale, la decorrenza è fissata al 18 giugno 2025.

Nello specifico, l'obbligo di tracciabilità decorre dal 18 giugno 2025 per le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e Ncc, sostenute direttamente dall'esercente arte o professione in relazione all'esercizio dell'attività professionale, in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, come datore di lavoro per le trasferte o missioni dei lavoratori dipendenti nonché per le spese di rappresentanza ovunque sostenute e non solo quelle nel territorio dello Stato.

REGIME FORFETTARIO

Novità

Anche per il 2026, **limite di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, quale condizione di accesso al regime forfetario **innalzato ad euro 35.000**

Da ricordare

La **verifica non** va **effettuata** se, nell'anno precedente, il lavoro risulta cessato ma attenzione, va comunque effettuata se:

- è **iniziata** una **nuova attività lavorativa**;
- si **percepisce** un **reddito di pensione**.

I contribuenti forfettari

Il comma 27 della legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026) si occupa anche dei contribuenti forfettari confermando, anche per l'anno 2026, l'innalzamento a 35mila euro della soglia di reddito di lavoro dipendente per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario.

Coloro che intendono accedere al regime forfetario devono essere in possesso dei requisiti indicati nel comma 54 della legge 190/2014 e non devono incorrere in una delle cause ostative indicate nel comma 57 della stessa legge. La lettera d-ter del comma 57, in particolare, preclude l'accesso al regime forfetario ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'im-

porto di 30mila euro. La legge 207/2024 (legge di Bilancio 2024) aveva innalzato per il solo anno 2025 la soglia a 35mila e la legge 199/2025 dispone analogamente anche per il 2026.

Si ricorda che la verifica va effettuata nell'anno precedente mentre non va effettuata se, sempre nell'anno precedente, il lavoro risulta cessato. Si presti attenzione al fatto che, nell'ultima ipotesi, la verifica della soglia va comunque effettuata nel caso in cui il contribuente abbia iniziata una nuova attività lavorativa oppure nel caso in cui abbia percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della soglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Focus su cessazione, ravvedimento speciale e decadenza

Per i contribuenti, che hanno aderito alle due opportunità concernenti il concordato preventivo biennale (Cpb), l'attualità riguarda eventuali cause di cessazione o decadenza e la facoltà di opzionare anche il ravvedimento specifico disciplinato dall'articolo 12-ter del Dl 84/2025 relativamente – salvo eccezioni – ai periodi d'imposta dal 2019 al 2023.

Cessazione dal Cpb

Per i soggetti che hanno aderito al Cpb è importante riconoscere le motivazioni che determinano uno stop al concordato e saper distinguere tra cause di cessazione e cause di decadenza, in considerazione delle differenti conseguenze che comportano.

La cessazione del Cpb è disciplinata dall'articolo 21 del Dlgs 13/2024 («decreto Cpb»), non ha conseguenze sulla sanatoria per gli anni pregressi e comporta lo stop agli effetti dell'accettazione della proposta esclusivamente a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle condizioni indicate nello schema pubblicato alla pagina successiva.

Va anche ricordato che – a norma dell'articolo 19, comma 2, del decreto Cpb – in presenza di circostanze eccezionali (individuate, da ultimo, con decreto Mef del 28 aprile 2025), che determinano un minor reddito/valore della produzione netta effettivi per oltre il 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa (obbligatoriamente) di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si realizza. Si tratta di situazioni non così inusuali, quali, ad esempio, la liquidazione ordinaria (oltre a quella coatta amministrativa o giudiziale), la cessione in affitto dell'unica azienda, la sospensione dell'attività e gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Nell'anno di cessazione dal concordato (per qualunque motivazione) il contribuente dichiara il reddito e il Vpn effettivamente prodotto.

Hanno fatto molto discutere le due nuove cause di cessazione introdotte dal Dl 81/2025 (lettere b-quinquies e b-sexies del comma 1 dell'articolo 21), tese a fissare un vincolo reciproco (una sorta di meccanismo di *all in/all out*) tra studi



Giorgio Gavelli



CAUSE DI CESSAZIONE DAL CPB – ART. 21 DLGS 13/2024

CAUSE DI CESSAZIONE DAL CONCORDATO – Qualora il contribuente:

- **Modifichi l'attività svolta nel corso del biennio concordatario** rispetto a quella del periodo d'imposta precedente lo stesso (a meno che alla nuova attività non si applichi il medesimo Isa)
- **Cessi l'attività**
- **Aderisca al regime forfetario**
- **Sia interessato (in quanto società) da operazioni di fusione/scissione/conferimento** (solo per aziende/rami di aziende) ovvero -per società di persone e studi associati- **da modifiche della compagine sociale** che ne aumentano il numero dei soci/associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio/associato
- **Dichiari ricavi/compensi di ammontare superiore a 7.746.853 €**
- **Dichiari individualmente redditi di lavoro autonomo e lo studio associato/stp/società tra avvocati cui partecipa non determinino il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio/associato (e viceversa, cioè qualora lo studio associato/stp/società tra avvocati e anche solo uno dei soci/associati non determinino il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione/società partecipata)**

Cessazione di efficacia del concordato a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una di tali condizioni

NB: In presenza di **circostanze eccezionali** (individuate con decreti Mef 14.06.2024 e 28.04.2025) che determinano un minor reddito/valore della produzione netta effettivi per oltre il 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa (obbligatoriamente) di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza

associati, Stp e Sta da un lato e i soci/as-
sociati con partita Iva individuale dall'al-
tro. Prima con *Speciale Telefisco* del 18
settembre 2025 e poi con due Faq del 25
settembre 2025 l'Agenzia ha chiarito che:

- il vincolo sui soci professionisti indivi-
duali non opera quando la Stp dichiara il
reddito d'impresa, mentre l'Isa previsto
per l'attività esercitata da detta società è
stato approvato esclusivamente con rife-
rimento all'esercizio di arti e professioni;
- il vincolo sugli studi associati non ope-
ra nel caso in cui per uno dei partecipanti
dotati di partita Iva autonoma ricorra
una causa di esclusione dall'applicazione
degli Isa nell'anno precedente al biennio
(ad esempio, l'applicazione del regime
forfettario). Ciò, anche se la risposta non
compare più sul sito dell'Agenzia, do-
vrebbe valere anche per altre cause di
esclusione soggettiva, come l'inizio o la
cessazione dell'attività in corso d'anno di
uno degli associati;
- nelle ipotesi di adesioni non concomi-
tanti per i bienni 2024-2025 e 2025-2026
tra strutture e soci/associati, la perma-

nenza nel regime nel secondo anno di
chi ha optato per il secondo biennio di-
pende dalla proroga del Cpb di chi ha op-
tato per il primo biennio.

Decadenza dal Cpb

Per quanto riguarda, invece, la decaden-
za dal Cpb (disciplinata dall'articolo 22
del Dlgs 13/2024), essa (oltre a travolgere
anche gli effetti positivi della sanatoria
sugli anni pregressi) impedisce al con-
cordato di produrre effetti per entrambi
i periodi d'imposta del biennio. Inoltre,
in base al comma 3-bis della disposizio-
ne, restano in ogni caso dovuti contributi
e imposte determinati tenendo conto del
reddito/valore della produzione netta
concordati, se maggiori di quelli effettiva-
mente conseguiti. Le situazioni sono
riportate nello schema pubblicato alla
pagina successiva. Al di là dei possibili
effetti negativi in caso di accertamenti da
cui emergano infedeltà significative, si è
molto discusso sulla presentazione di di-
chiarazioni integrative, in particolare ri-
ferite al periodo d'imposta anteriore a



CAUSE DI DECADENZA DAL CPB – ART. 22 DLGS 13/2024

CAUSE DI DECADENZA DAL CONCORDATO – Qualora:

- A seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, **risulti l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza/ineducibilità di passività dichiarate**, per un importo superiore **al 30%** dei ricavi dichiarati, **ovvero risultino commesse altre violazioni di non lieve entità** ex articolo 22, comma 2, Dlgs 13/2024 (salvo ravvedimento ove possibile), tra cui **l'inesatta comunicazione Isa** del periodo anteriore all'adesione che determina una proposta sul reddito/VPN Irap diversa **per almeno il 30%**;
- A seguito di presentazione di dichiarazione dei redditi integrativa, **emergano redditi** (o un VPN IRAP) **diversi (almeno 30% - circolare 18/E/2024) rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta**;
- **Siano indicati**, nella dichiarazione dei redditi, **dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato** (effetto sul reddito o sul VPN IRAP oggetto di concordato **almeno del 30%** - circolare 18/E/2024);
- **Ricorra una delle ipotesi di esclusione** ex articolo 11, Dlgs 13/2024 **ovvero** si verifichi quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, ossia **emergano debiti tributari** (o mancata estinzione di quelli esistenti) **relativi a periodi anteriori alla proposta, d'importo ≥ 5.000 €** (comprensivi di sanzioni ed interessi), con riferimento a tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate o a contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile/atti impositivi non più soggetti a impugnazione (non sospesi/rateizzati);
- **Venga omesso il versamento delle somme dovute** (neppure entro 60gg dal ricevimento della comunicazione per controllo ex art. 36-bis, c. 3, Dpr. 600/1973) a seguito di accettazione della proposta (*)

Decadenza del concordato per entrambi i periodi d'imposta. Restano in ogni caso dovuti contributi/imposte determinati tenendo conto del reddito/valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti

(*) Non comporta decadenza qualora il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ex art. 13, Dlgs 472/1997 prima del ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36-bis, c. 3, Dpr. 600/1973 (FAQ 6 del 17.10.24) o nei 60 gg. successivi

quello di inizio del biennio che, come sappiamo, rappresenta il riferimento per la proposta concordataria.

L'Agenzia, con la circolare 9/E/2025, ha ricordato come la presentazione della dichiarazione integrativa oltre i termini fissati dalla norma per l'adesione al Cpb – qualora presenti valori che incidono sulla determinazione del reddito e/o sul Vpn Irap concordati – comporta la necessità di ricalcolare la proposta di Cpb ai soli fini della verifica delle ipotesi di decadenza all'articolo 22 comma 1, lettera b) del Dlgs 13/2024. In sostanza la proposta (se non decade) resta immutata.

Rispondendo ad alcune Faq il 15 dicembre 2025 e il 7 gennaio 2026, l'Agenzia ha anche confermato che:

- la correzione (tramite integrativa) di un errore di compilazione del modello Cpb (al rigo Po4, ossia l'importo del reddito rilevante ai fini del concordato), non tale da determinare decadenza, non ha alcun effetto sugli importi concordati. L'integrativa deve, comunque, contenere anche il modello Cpb corretto;

- il calcolo della variazione del 30%, che determina la decadenza, deve essere riferito al reddito concordato prima delle integrazioni a confronto con la proposta che sarebbe scaturita con i dati corretti;
- la correzione di un errore di compilazione nei dati Isa con modifica del «voto» in sede di dichiarazione integrativa determina un «aggiornamento» della (sola) imposta sostitutiva eventualmente dovuta, da calcolare sul valore Isa corretto, presentando dichiarazione integrativa se è già stata trasmessa quella originaria dei periodi Cpb interessati.

L'opportunità della sanatoria

Come anticipato, l'articolo 12-ter del Dl 84/2025 prevede (aggiornando la precedente previsione del Dl 113/2024, articolo 2-quater) un ravvedimento speciale ai fini delle imposte dirette e dell'Irap rivolto esclusivamente a chi ha aderito nei termini al Cpb 2025-2026 e che riguarda (salvo eccezioni) i periodi d'imposta 2019-2023.

In deroga allo Statuto del contribuente-



IL «RAVVEDIMENTO» PER I SOGGETTI CHE HANNO ADERITO AL CPB

Ai sensi dell'articolo 12-ter del DL 84/2025 i soggetti che hanno applicato gli Isa (più alcune altre categorie specificate *infra*) e che, relativamente al biennio 2025-2026, **hanno aderito al Cpb entro i termini di legge**, possono adottare uno speciale **regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili** (ordinariamente 2019-2023), versando l'imposta sostitutiva come di seguito determinata (per i soggetti non solari, queste disposizioni si applicano al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento)

NB: si segnala che, per tali soggetti, che ravvedono uno o più annualità nel periodo 2019-2022 **i termini di decadenza per l'accertamento** delle relative annualità ravvedute sono **prorogati al 31.12.2028**

È opportuno rammentare che per tutti i soggetti che hanno aderito al Cpb 2025-2026 **i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31 dicembre 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2026**

te (legge 212/2000), la norma istitutiva prevede due proroghe dei termini di accertamento, come descritto in figura; in proposito, ciascun soggetto deve tener presente la propria specifica situazione, che può prevedere riduzione dei termini di accertamento (ad esempio per effetto del regime premiale Isa in base all'articolo 9-bis, comma 1, del DL 50/2017 o a seguito della tracciabilità dei pagamenti, grazie all'articolo 3, comma 1, del DLgs 127/2015) o delle estensioni dei termini stessi, ad esempio innescate dal ravvedimento ordinario già in precedenza operato dal contribuente. Non è chiaro, peraltro, quali siano le conseguenze di una verifica che contesti, negli anni oggetto di ravvedimento, il punteggio Isa e, di conseguenza, il costo della sanatoria: allo stato attuale non è prevista alcuna causa di decadenza né pare possibile un accertamento.

Il costo del ravvedimento speciale

Il costo della sanatoria è piuttosto articolato, come emerge dalla figura pub-

blicata alla pagina successiva, con una riduzione delle imposte dovute per gli anni 2020-2021 caratterizzati dalla pandemia. Come confermato dalle Entrate (Faq 15 del 25 ottobre 2024) nulla è dovuto ai fini Iva.

Per espressa previsione normativa, gli importi dichiarati (anche ai fini del punteggio Isa) vanno assunti «alla data di entrata in vigore della legge di conversione» del DL 84/2025, per cui le dichiarazioni da prendere in considerazione sono le ultime presentate (originarie o, se del caso, integrative) alla data del 2 agosto 2025.

L'allegato 1 al Provvedimento dell'agenzia dell'Entrate del 19 settembre 2025 riporta i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare ai fini del ravvedimento. Se il rigo di riferimento presenta una perdita, dalle simulazioni dell'Agenzia si comprende come vada considerato un reddito nullo, per cui (ai soli fini delle imposte dirette) scatta l'imposta minima di mille euro



IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL «RAVVEDIMENTO»

	Imposte sui redditi e relative addizionali	Irap
Base imponibile sostitutiva	Differenza tra: ➤ Reddito d'impresa/lavoro autonomo dichiarato al 02.08.2025 per ciascuna annualità e ➤ Reddito d'impresa/lavoro autonomo incrementato: ▪ del 5% per i soggetti con punteggio Isa = 10 ▪ del 10% per i soggetti con punteggio Isa ≥ 8 e < 10 ▪ del 20% per i soggetti con punteggio Isa ≥ 6 e < 8 ▪ del 30% per i soggetti con punteggio Isa ≥ 4 e < 6 ▪ del 40% per i soggetti con punteggio Isa ≥ 3 e < 4 ▪ del 50% per i soggetti con punteggio Isa < 3	Differenza tra: ➤ Valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e ➤ Valore della produzione netta incrementato: ▪ del 5% per i soggetti con punteggio Isa = 10 ▪ del 10% per i soggetti con punteggio Isa ≥ 8 e < 10 ▪ del 20% per i soggetti con punteggio Isa ≥ 6 e < 8 ▪ del 30% per i soggetti con punteggio Isa ≥ 4 e < 6 ▪ del 40% per i soggetti con punteggio Isa ≥ 3 e < 4 ▪ del 50% per i soggetti con punteggio Isa < 3
Aliquota sostitutiva	Imposte sui redditi e relative addizionali (*)	Irap
Anni 2019, 2022 e 2023	• 10%, se nel singolo periodo d'imposta punteggio Isa ≥ 8 • 12%, se nel singolo periodo d'imposta punteggio Isa ≥ 6 e < 8 • 15%, se nel singolo periodo d'imposta punteggio Isa < 6	3,9%
Anni 2020 e 2021	V. sopra -30%	V. sopra -30%

per annualità e, a nostro avviso, la perdita dichiarata mantiene efficacia. In ambito Irap, a un valore negativo non corrisponde alcun versamento (non c'è imposta minimale).

Il legislatore ha ritenuto opportuno estendere la possibilità di aderire alla sanatoria anche ai soggetti "teoricamente" rientranti nel mondo Isa (e aderenti al Cpb) ma che negli anni ravvedibili non rientravano nell'ambito di applicabilità degli indicatori per via di alcune situazioni particolari, vale a dire:

- una delle cause di esclusione dall'applicazione degli Isa correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19 (in base all'articolo 148 del Dl 34/2020) – codici di esclusione 15, 16 e 17 nel modello Redditi;
- la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività ex articolo 9-bis, comma 6, lettera a), Dl 50/2017 (codice 4);
- la causa di esclusione dall'applicazione degli Isa correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rien-

tranti nel medesimo Isa, con ricavi delle attività non prevalenti superiori al 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (codice 7).

In queste fattispecie, il costo della sanatoria è quello riportato nella figura pubblicata alla pagina successiva.

Non è previsto un modello di adesione, ma l'opzione si perfeziona con il versamento dell'imposta tramite modello F24 (i codici tributo sono riportati nella risoluzione 72/E/2025) in un'unica soluzione o con il pagamento di tutte le rate previste (le norme non vietano la compensazione), anche da parte dei soci/associati.

Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata (articolo 5, Tuir) e ai redditi prodotti dai soggetti trasparenti in base agli articoli 115 e 116, Tuir, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Il versamento delle imposte sostitutive è effettuato entro il 15 marzo prossimo

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I «CASI PARTICOLARI»

I soggetti Isa che hanno aderito al concordato, con un ammontare di ricavi/compensi $\leq 5.164.569$ €, possono accedere a questo speciale «ravvedimento» anche nel caso in cui, per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023 abbiano dichiarato:

- una delle **cause di esclusione dall'applicazione degli Isa** correlata alla diffusione della pandemia da **Covid-19** (codici «15», «16» e «17» nel modello Redditi)
- la sussistenza di una **condizione di non normale svolgimento dell'attività** ex art. 9-bis, c. 6, lett. a), DI 50/2017 (codice «4»);
- la **causa di esclusione dall'applicazione degli Isa** correlata all'esercizio di **due o più attività di impresa**, non rientranti nel medesimo Isa, con ricavi delle **attività non prevalenti > 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati** («codice «7»).

In tali casi

	Imposte sui redditi e relative addizionali (*)	Irap
Base imponibile sostitutiva	Differenza tra: - Reddito d'impresa/lavoro autonomo già dichiarato per l'annualità interessata e - Reddito d'impresa/lavoro autonomo incrementato del 25%	Differenza tra: - Valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e - Valore della produzione netta incrementato del 25%
Aliquota sostitutiva	12,5% - 30% = 8,75% (no riduzione se caso "c" $\Rightarrow$ «multiattività»)	3,9% - 30% = 2,73% (no riduzione se caso "c" $\Rightarrow$ «multiattività»)

(*) In ogni caso, l'importo dell'imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione, non può mai essere < 1.000€ (NO per IRAP)

VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA/2

Nota bene: il versamento dell'imposta sostitutiva (anche per i soggetti «trasparenti») è da effettuarsi alternativamente:

- In un'unica soluzione **tra il 01.01.2026 e il 15.03.2026**
- In **max 10 rate mensili di pari importo** (maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza 15.03.2026). In tal caso, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate (diverse dalla prima), entro il termine di versamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In ogni caso, qualora si decada dalla rateizzazione, non si procede al rimborso delle somme fino a quel momento versate

Modalità: **Provvedimento AdE 19.09.2025**

Per i codici tributo vedi **Risoluzione 72/E/2025**

Una volta provveduto al versamento (in unica soluzione o in corso di regolare pagamento rateale) **le rettifiche** del reddito d'impresa/di lavoro autonomo/del valore della produzione (articolo 39, Dpr 600/73 -tutte- articolo 54 Iva solo se presuntive) **non possono essere effettuate, salvo** ricorra uno dei seguenti casi:

- Intervenuta decadenza dal concordato preventivo** biennale ex articolo 22, Dlgs 13/2024
- Applicazione nei confronti del soggetto aderente di una misura cautelare**, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di **rinvio a giudizio** per uno dei delitti previsti dal Dlgs 74/2020 (con alcune significative eccezioni), dall'articolo 2621 Codice civile, dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, Codice penale, commessi dal 2019 al 2023
- Mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione**
- Dichiarazione infedele di una delle cause di esclusione** in cui è ammesso il «ravvedimento»

con le modalità pubblicate sopra, tenendo presente che, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e termine di presentazione della dichiarazione per aderire al Cpb 2025-2026 successivo al 15 marzo, la scadenza per aderire al ravvedimento resta comunque fissata a tale data, con la necessità poi di perfezionare l'adesione al Cpb in dichiarazione (risposta a interpello 284/2025).

È importante evidenziare che il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in un'unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.

La copertura post sanatoria

In base al comma 13 della norma istitutiva, per chi si avvale della sanatoria (anche in corso di pagamento delle rate):

- le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo all'articolo 39, Dpr 600/1973;

- nonché quelle all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr 633/1972 non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di una delle ipotesi riportate in figura.

La copertura riguarda, quindi, gli accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi puri ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, mentre per l'Iva si ottiene solo lo "scudo" contro i soli accertamenti basati su presunzioni semplici.

Non vengono bloccati tutti gli accertamenti diversi da quelli indicati (ad esempio quelli di cui all'articolo 38-bis, Dpr 600/1973, che portano all'emissione di atti di recupero di crediti inesistenti o non spettanti, così come le risultanze dei controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del medesimo decreto, le rettifiche Iva non basate su presunzioni, e così via) né sono paralizzati i poteri istruttori degli uffici (possono, quindi, essere svolti accessi, richieste documentali eccetera).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

Versamenti in 54 rate bimestrali e stretta sui soggetti morosi

Luigi Lovecchio

La quinta edizione della rottamazione degli affidamenti si distingue nettamente dalle precedenti, soprattutto riguardo all'ambito oggettivo della sanatoria.

Mentre nelle altre versioni la regola era che gli affidamenti potevano essere definiti con le sole eccezioni tassativamente previste dalla legge, nella formulazione recata nell'articolo 1, commi 82 e seguenti della legge di Bilancio 2026, la regola è rovesciata: l'elencazione tassativa riguarda gli affidamenti ammessi alla definizione agevolata.

L'ambito oggettivo

Vi rientrano, in particolare, le partite trasmesse all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023 a titolo di:

- controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, inclusa la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- contributi Inps non versati e non ri-venienti da accertamenti;
- multe stradali comminate da Amministrazioni statali.

Le altre partite sono escluse dalla definizione. In ambito tributario, pertanto, non potranno beneficiare della sanatoria, tra gli altri:

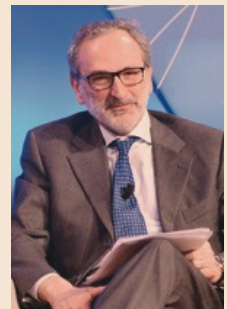
- accertamenti ordinari ed esecutivi;
- tributi locali, salvo che non vi sia una regolamentazione del Comune;
- imposte indirette sui trasferimenti.

Si tratta di un ambito molto ristretto che, come si vedrà, limita anche la possibilità di ripescaggio dei decaduti dalle precedenti edizioni. Allo scopo, è previsto, come in passato, che l'agenzia delle Entrate – Riscossione metta a disposizione del debitore, nell'area riservata del sito, l'elenco dei carichi interessati.

Il vantaggio della rottamazione è, come sempre, l'azzeramento delle somme aggiuntive alla sorte capitale, escludendo soltanto le spese di notifica della cartella e le spese per procedure esecutive. Nel caso delle multe stradali, sono azzerate le somme aggiuntive rispetto all'importo della multa.

Il piano dei pagamenti

Un'altra peculiarità della rottamazione quinquies è l'ampia dilazione dei



Luigi Lovecchio



AMBITO OGGETTIVO

Affidamenti eseguiti entro il 31 dicembre 2023 rivenienti da:

- Controlli automatizzati delle dichiarazioni
- Contributi Inps non versati non derivanti da accertamenti
- Multe stradali comminate da organi statali

PIANO DEI PAGAMENTI

Massimo di 54 rate bimestrali di pari importo aventi scadenza:

- Le prime tre rate il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026
- Dalla quarta alla cinquantesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027
- Dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3%. La rata minima non può essere inferiore a 100 euro

pagamenti che può arrivare, in teoria, a 54 rate bimestrali, per una durata totale di 9 anni. In concreto, però, considerato che la rata minima non può essere inferiore a 100 euro, per debiti di importo complessivo modesto, la dilazione massima non sarà accessibile.

Un'altra differenza è costituita dal fatto che le rate sono tutte di pari importo e non sono più previste le due «maxi rate» iniziali del 10% ciascuna. Sulla rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3%.

In particolare:

- le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno, dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035. Il pagamento non può essere effettuato con la compensazione di crediti d'imposta nel modello F24.

La procedura

Procedura e tempistica ricalcano la disciplina delle precedenti rottamazioni.

La dichiarazione va trasmessa solo in via telematica, con l'applicativo che l'Agenzia ha messo a disposizione dal 21 gennaio 2026. Il termine per la trasmissione è il 30 aprile 2026.

Entro il 30 giugno 2026, l'Agenzia trasmette agli interessati il piano dei pagamenti, in base ai tempi di dilazione indicati nella domanda.

Con la trasmissione della domanda, si verificano questi effetti:

- si sospendono i termini di decadenza e di prescrizione;
- si sospendono fino al 31 luglio 2026 le rate in scadenza di dilazioni precedenti in corso;
- il debitore non è considerato moroso in base all'articolo 48 bis, Dpr 602/1973 e all'articolo 28 ter, Dpr 602/1973. Il primo prevede che, in caso di pagamenti eseguiti da enti pubblici per importi maggiori di 5mila euro, l'ente deve verificare la sussistenza di morosità del beneficiario verso l'agente della riscossione per importi almeno pari a 5mila euro. In caso di esito positivo, il pagamento è sospeso fino a concorrenza del debito a ruolo, in attesa che l'agente della riscossione notifi-



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

LA PROCEDURA

- La domanda deve essere presentata con modalità solo telematiche entro il 30 aprile 2026. Con la presentazione della domanda
 - a) Si sospendono i termini di decadenza e prescrizione
 - b) Si sospendono i pagamenti delle rate di dilazioni pregresse
 - c) Non possono essere avviate nuove procedure esecutive o cautelari
 - d) Sono sospese le procedure esecutive in corso
 - e) Il debitore non è considerato moroso ai fini degli articoli 28 ter e 48 bis, Dpr 602/1973
 - f) Il debitore può ottenere il rilascio del Durc
- Entro il 30 giugno 2026, Ader trasmette la liquidazione delle somme dovute con il piano dei pagamenti

La decadenza

Si decade in presenza di una delle seguenti condizioni alternative;

- Mancato pagamento dell'unica rata
- Mancato pagamento di due rate, anche non consecutive
- Mancato pagamento dell'ultima rata

Non è prevista la tolleranza di cinque giorni di ritardo



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

RIDUZIONE DEL LIMITE OSTATIVO ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

- Il limite di debiti verso l'agente della riscossione che inibisce la compensazione di crediti d'imposta è ridotto da 100.000 euro a 50.000 euro
- Deve trattarsi di debiti scaduti per imposte erariali o per atti emessi dall'agenzia delle Entrate
- Non concorrono a formare il predetto limite le somme oggetto di dilazioni o di provvedimenti di sospensione
- Il divieto di compensazione è totale, con la sola eccezione della compensazione verticale (imposta da imposta) e della compensazione di crediti contributivi o per premi sull'assicurazione obbligatoria
- Il rebus della data di efficacia della novella

chi il pignoramento presso terzi. Il secondo stabilisce invece che, in caso di erogazioni di rimborsi d'imposta, il rimborso sia sospeso, in presenza di debiti verso l'agente della riscossione. Entrambe le disposizioni sono disinnescate con la sola presentazione della domanda di rottamazione;

- sono inibite nuove procedure esecu-

tive (pignoramenti) e cautelari (fermi dei veicoli e ipoteche). Le procedure esecutive in corso sono sospese, a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Fermi e ipoteche già iscritti, invece, conservano validità;

- il debitore non è considerato moroso ai fini del rilascio del Durc.

Sempre in tema di effetti della pre-



I RAPPORTI CON LE PRECEDENTI ROTTAMAZIONI

- I decaduti dalle precedenti rottamazioni sono ammessi alla definizione quinquies, limitatamente ai carichi oggetto della nuova sanatoria;
- I decaduti dalla rottamazione quater possono rientrare nella quinquies se sono già decaduti alla data del 30 settembre 2025 e limitatamente ai carichi ammessi alla nuova sanatoria

sentazione della domanda, non bisogna trascurare quanto statuito in termini dai giudici di vertice, secondo cui il fatto che il debitore abbia trasmesso l'istanza, di per sé, è incompatibile con l'eccezione di non aver mai ricevuto il provvedimento impositivo a monte del debito rottamato (da ultimo, Cassazione, 32030/2024). Significa che, dalla data di presentazione della domanda di rottamazione, il debitore sarà considerato a conoscenza degli atti a monte di essa, anche qualora la notifica degli stessi fosse stata errata.

Si segnala, inoltre, che al 31 luglio 2026, a prescindere dal fatto che il debitore abbia o meno pagato la prima rata, le dilazioni precedenti in essere vengono revocate *ope legis* e non saranno in alcun caso ammesse nuove dilazioni aventi a oggetto i debiti indicati nella domanda di rottamazione. Questo significa che se il debitore decade dalla rottamazione, lo stesso non potrà contare su alcuna «rete di protezione», poiché non potrà proporre una nuova domanda di rateazione ordinaria né riattivare le precedenti.

Il pagamento della prima rata deter-

mina la revoca delle procedure esecutive in corso, solo sospese dalla trasmissione della domanda di sanatoria, salva l'ipotesi in cui si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

I contenziosi in corso

In presenza di contenziosi in corso riferiti alle stesse partite oggetto di rottamazione, sono mutate le regole della rottamazione quater, come riformulate dalla disposizione prevista dall'articolo 12 bis, Dl 84/2025.

Si stabilisce pertanto che, ai soli fini processuali, la rottamazione si perfeziona col pagamento della prima rata. Allo scopo, basta che una qualsiasi delle parti processuali, dunque non necessariamente il contribuente, ma anche l'Ader o l'ente impositore, depositi in giudizio la copia della domanda di sanatoria e l'attestazione dell'avvenuto versamento della prima rata.

Fatto ciò, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In sostanza, si delinea anche formalmente che il perfezionamento degli effetti amministrativi della rottamazione (rappresentato dall'azze-



LA STRETTA SUI MOROSI

- In caso di pagamento di redditi di lavoro autonomo da parte di enti pubblici, a qualsiasi titolo e di qualsiasi importo, l'ente verifica la presenza di debiti scaduti con l'agente della riscossione e, in caso di esito positivo, versa direttamente all'agente della riscossione le somme dovute, fino a concorrenza del credito in pagamento
- Efficacia a partire dal 15 giugno 2026
- I dati della fatturazione elettronica degli ultimi sei mesi sono messi a disposizione di agenzia delle Entrate – Riscossione, al fine di facilitare il pignoramento presso terzi dei crediti vantati dal soggetto iscritto a ruolo
- Efficacia a partire dall'emanazione di un provvedimento attuativo, prevista entro 90 giorni

ramento delle somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale) si differenzia da quelli processuali. Per ottenere i primi, occorre rispettare l'intero piano dei pagamenti, mentre per i secondi, basta la corresponsione della sola prima rata.

La decadenza

Anche la disciplina della decadenza si differenzia dalle precedenti edizioni. Si dispone che si verifichi in presenza, alternativamente, di una di queste condizioni:

- mancato pagamento dell'unica rata prescelta;
- mancato pagamento di due rate anche non consecutive;
- mancato pagamento dell'ultima rata.

Riguardo a quest'ultima condizione, se ne evidenzia l'irragionevolezza, atteso che far perdere i benefici della rottamazione a un soggetto che ha rispettato puntualmente, in ipotesi, 50 scadenze di versamento e che invece ha ritardato il pagamento solo della cinquantunesima e ultima rata appare eccessivo. A questo proposito va ulteriormente segnalato che nella risposta di Ader alla Faq n. 17 è stato precisato che in caso di

omesso pagamento di una rata il pagamento successivo verrà automaticamente imputato alla rata scaduta.

Va ricordato che nella rottamazione quinquies non è prevista alcuna tolleranza in caso di ritardo nei versamenti. Ciò comporta, a stretto rigore, che anche un solo giorno di ritardo è suscettibile di attivare la prima fonte di innescio della decadenza.

Rapporti con rottamazioni passate

I decaduti dalle precedenti edizioni possono accedere all'attuale versione della definizione agevolata, limitatamente però ai carichi astrattamente ammessi a quest'ultima.

Ciò significa che, restando all'interno delle partite tributarie, potranno confluire nella rottamazione quinquies solo le somme derivanti dalle procedure di controllo automatizzate delle dichiarazioni tributarie. In molti casi, dunque, il ripescaggio nella sanatoria non potrà essere completo.

Criteri specifici sono invece dettati nel caso della rottamazione quater. In questo caso, l'ammissione alla quinquies è possibile solo per i soggetti de-

caduti al 30 settembre 2026 e sempre limitatamente ai carichi potenzialmente contemplati dalla legge. I debitori che decadono dalla quater dopo il 30 settembre 2026, quindi, perdono i benefici di questa sanatoria e non potranno fruire della nuova.

I nuovi limiti per la compensazione

L'articolo 1, comma 116 della legge di Bilancio 2026 riduce da 100mila a 50mila euro il limite di morosità verso l'agente della riscossione oltre il quale, in base all'articolo 37, comma 49 quinquies, Dl 223/2006, è vietato effettuare compensazioni di crediti d'imposta nel modello F24. Al riguardo, concorre alla formazione del limite qualunque debito scaduto eccetto quelli oggetto di dilazione o provvedimento di sospensione amministrativo o giudiziale, purché si tratti di imposte erariali o di atti emessi dall'agenzia delle Entrate.

In presenza di questa condizione, come confermato nella circolare 24/E/2024, il divieto di compensazione nel modello F24 riguarda la totalità dei crediti d'imposta, inclusi quelli sovvenzionali. Ne sono esclusi:

- ❶ le compensazioni verticali (imposta da imposta);
- ❷ i crediti maturati a titolo di contributi previdenziali e assistenziali nonché a titolo di premi di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

L'iter prevede lo scarto del modello recante la compensazione vietata, con l'effetto che, qualora il contribuente non vi rimedi, è dovuta la sanzione del 25% dell'importo non versato.

Senza previsione contraria, l'efficacia della novella dovrebbe rispettare il

criterio previsto dall'articolo 3, comma 2, legge 212/2000, in base al quale non si possono prevedere adempimenti che scadono prima di 60 giorni dall'entrata in vigore. Ove così fosse, il divieto dovrebbe operare a partire dalle compensazioni fatte dal 2 marzo 2026.

La stretta sui morosi

Per rendere più efficaci le procedure di recupero coattivo, la legge 199/2025 introduce due disposizioni. La prima (contenuta nell'articolo 1, commi 117 e 118), è rivolta a fornire alle Entrate – Riscossione i dati della fatturazione elettronica sui debitori iscritti a ruolo, riguardo ai sei mesi precedenti. E a identificare clienti o cessionari abituali del soggetto moroso nei riguardi dei quali si può attivare la procedura del pignoramento presso terzi. L'efficacia della novella è rinviata all'adozione di un provvedimento direttoriale delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni.

La seconda novità è contenuta nell'articolo 1, comma 725, della legge 199/2025 ed è inserita nell'articolo 48 bis, Dpr 602/1973. Si prevede, pertanto, che in caso di pagamenti effettuati da enti pubblici verso soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, anche a titolo di onorari per il gratuito patrocinio, a prescindere dall'entità del pagamento, l'ente deve verificare sul sistema informativo di Ader se il beneficiario è moroso. In caso di esito positivo, l'ente paga ad Ader le somme, fino a concorrenza del credito vantato dal lavoratore autonomo. L'efficacia della disposizione è differita ai pagamenti fatti dal 15 giugno 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACCERTAMENTO

Liquidazioni Iva più rapide, estesa l'autotutela d'ufficio

Dalla riforma, entrata a pieno regime lo scorso anno, sono state introdotte ulteriori novità relativamente all'accertamento nei confronti del contribuente. Ora il quadro sembra abbastanza delineato anche se sussistono ancora perplessità.

Liquidazione Iva di dichiarazioni omesse

È stato inserito nel sistema Iva un nuovo articolo (54-bis.1) che consente all'agenzia delle Entrate di liquidare l'Iva dovuta anche se la dichiarazione annuale è omessa, usando procedure automatizzate e fonti informative strutturate (fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici, dati delle liquidazioni periodiche).

La novità si inserisce in un contesto in cui, fino a ora, per l'omessa dichiarazione Iva l'Agenzia procedeva col più normale accertamento per il quale sussisteva un'attività istruttoria e, in generale, c'erano sicuramente tempi più lunghi.

In concreto, infatti, l'Ufficio recuperava i dati da tutte le fonti informative a disposizione (quindi fatture elettroniche,

corrispettivi, liquidazioni esistenti, elenchi clienti e fornitori eccetera) e poi seguiva il normale iter per l'emissione dell'avviso di accertamento (quindi invito alla produzione di documenti e chiarimenti, contraddittorio preventivo e/o schema di atto, avviso di accertamento) eventualmente integrando i valori recuperati con altri elementi.

Con la novità, di fatto, dovrebbero ridursi i tempi, poiché in questa sorta di canale "intermedio", l'Agenzia liquida in via automatizzata i valori non dichiarati considerando i dati informatici presenti e, poi (se del caso) accerta «senza pregiudizio dell'azione accertatrice» considerando eventuali altri elementi.

La liquidazione dell'Agenzia può essere notificata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata e non tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente.

Qualora dai controlli eseguiti emerga un'imposta da versare al netto di eventuali somme già corrisposte, l'esito è comunicato al contribuente che, entro i



Laura Ambrosi



LIQUIDAZIONE IVA DICHIARAZIONI OMESSE

Nuovo art. 54 bis 1: In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale l'Agenzia può liquidare l'Iva **anche**:

- «Avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche»
- Nella liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati
- Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta

successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati, elementi non considerati o valutati erroneamente e fornire i chiarimenti necessari. In questa fase, l'interessato può anche richiedere l'eventuale scomputo di crediti Iva precedenti, ovviamente previa verifica da parte dell'Ufficio di tutti gli elementi costitutivi.

Qualora dagli elementi e dalle ragioni addotte dal contribuente derivi una diversa imposta dovuta, l'Ufficio deve inviare una nuova comunicazione dalla notifica della quale decorrono altri 60 giorni per il versamento.

L'interessato, entro questi 60 giorni, può versare le somme liquidate insieme a interessi e sanzioni per l'omessa dichiarazione ridotte a un terzo. In concreto, quindi, davanti alla nuova liquidazione, la sanzione (ridotta) dovuta in caso di versamento entro 60 giorni è del 40 per cento. Il pagamento del dovuto non può essere compensato e questa esclusione è espressamente prevista dalla nuova norma.

In caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte di-

rettamente nei ruoli a titolo definitivo. Anche per il ruolo così formato sono espressamente escluse le compensazioni normalmente utilizzabili in quella fase.

La nuova norma poi equipara alla dichiarazione omessa, la dichiarazione presentata senza i quadri necessari alla liquidazione dell'imposta: si tratta di una questione che è stata particolarmente dibattuta in sede contenziosa e finalmente può definirsi risolta.

Questa previsione, però, di fatto amplia il perimetro dell'omissione e della nuova procedura che non riguarda soltanto «chi non presenta», ma anche chi presenta in modo tale da non rendere liquidabile l'imposta.

In ogni caso, per le modalità tecniche (come comunicare quali dati usare, etc.) occorre attendere un provvedimento attuativo dell'Agenzia.

Il "chiarimento" sui 60 giorni di contraddittorio

Tra le novità dell'ultimo periodo, merita qualche riflessione anche il "chiarimento" legato alla durata del contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto del contribuente.



LA PROCEDURA

Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

Crediti precedenti

Non tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente

Calcolo del dovuto

Si scomputano eventuali somme già corrisposte

Esito

Il contribuente entro 60 giorni, può segnalare eventuali differenze e/o riconoscimento credito

Nuova liquidazione

In caso di correzione l'Ufficio invia una nuova comunicazione e decorrono nuovi 60 gg

Sanzioni

Entro 60 giorni sanzione per l'omessa dichiarazione ridotta ad un terzo (40%)

Compensazione

Non è possibile

Ruolo

Se non paga entro 60 gg iscrizione a ruolo



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

TERMINI DI DECADENZA

- Può essere notificata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata
- Non è pregiudicato ulteriore accertamento (entro stessi termini)

Come noto l'articolo 6 bis della legge 212/2000, recentemente introdotto con la riforma, impone il contraddittorio preventivo (informato ed effettivo) per tutti gli atti autonomamente impugnabili salvo alcune eccezioni. La violazione di questo obbligo comporta l'annullabilità dell'atto successivamente emesso.

Il contraddittorio è poi espressamente

escluso per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto Mef, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Da un profilo procedurale, l'amministrazione deve comunicare al contribuente uno schema di atto, indicando le

ragioni della pretesa, gli importi, unitamente a sanzioni e interessi.

Al contribuente è poi concesso un termine non inferiore a sessanta giorni per eventuali memorie difensive. L'atto non è adottato prima della scadenza di questo termine.

L'Ufficio è tenuto alla valutazione delle eventuali osservazioni presentate dal contribuente e deve espressamente indicare nella motivazione dell'atto impositivo le ragioni che ritiene di non accogliere. È stata così introdotta una sorta di motivazione rafforzata, per le ipotesi in cui vengano presentate delle memorie difensive.

La norma prevede altresì che entro lo stesso termine (non inferiore a 60 giorni) il contribuente potrà, su specifica richiesta, accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Nel nostro ordinamento, la possibilità per il contribuente di accedere agli atti presupposti a un provvedimento impositivo è sempre stata particolarmente difficoltosa.

Le ipotesi più frequenti riguardavano certamente la possibilità di riscontrare la richiesta avanzata alla Procura per procedere all'accesso domiciliare, la quale presuppone l'esistenza (quindi in via preventiva) di gravi indizi di violazione delle norme tributarie.

L'istanza, quindi, in assenza di altre norme specifiche, veniva presentata attraverso il richiamo alla generale norma sull'accesso agli atti amministrativi previsti dalla legge 241/90 (rubricata «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).

Tuttavia, l'istanza così presentata dal contribuente veniva spesso "rimbalzata" tra vari organi verificatori (è di competenza della Procura, della Guardia di finanza che ha effettuato la verifica, di altro Ufficio, etc.) o addirittura ignorata, nell'unico presupposto che ai fini tributari non era espressamente disciplinata questa possibilità di accesso.

Finalmente, nel 2020, con uno specifico provvedimento, l'agenzia delle Entrate ha regolato espressamente le modalità per accedere, richiamando a tal fine (non a caso!) la norma generale di accesso agli atti amministrativi (legge 241/90).

Sono state così stabilite le modalità per richiedere la copia dei documenti presenti nel fascicolo, forse anche con il fine di "sdoganare" o palesare il diritto per i contribuenti di accedere agli atti prodromici del provvedimento impositivo. Va tuttavia, rilevato che, per quanto noto, questa procedura è sempre stata poco utilizzata.

Con la recente riforma del 2024, l'accesso agli atti è stato esplicitamente previsto nello Statuto del contribuente, sebbene limitatamente agli atti impositivi per i quali è previsto il contraddittorio preventivo.

E infatti, il nuovo articolo 6 bis della legge 212/2000 prevede che, entro il termine concesso al contribuente per la presentazione di osservazioni difensive, si possa richiedere di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Con il più recente correttivo (Dlgs 192/2025), è stato poi precisato che, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio a seguito della comunicazione dello schema di atto, il termine concesso, non inferiore a 60 giorni, va considerato "complessivamente" sia per la presentazione di eventuali controdeduzioni sia per la richiesta di accesso agli atti.

In concreto, quindi, il contribuente nel termine massimo concesso dall'Ufficio (che non può essere inferiore a 60 giorni) deve sia richiedere l'accesso agli atti sia presentare le proprie osservazioni.

Sebbene, come accennato, sia una novità certamente favorevole al contribuente, presenta alcune criticità pratiche che al momento non sembrano superate da alcuna indicazione di prassi dettata agli Uffici.

Innanzitutto la questione dei tempi. Con il correttivo, è stato chiarito che il termine concesso (nell'esempio di 60 giorni)

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRADDITTORIO



va considerato complessivamente. Questa precisazione, sebbene non chiarisca concretamente tutte le criticità esistenti, è evidente che restringa i tempi riconosciuti al contribuente.

Tutto il tempo necessario per l'accesso al fascicolo ridurrà così automaticamente la tempistica per la presentazione delle memorie e di conseguenza per lo svolgimento del contraddittorio.

Pur immaginando, infatti, che il contribuente presenti al secondo giorno dopo la notifica dello schema di atto la richiesta di accesso, la norma non prevede alcun termine effettivo di risposta da parte degli Uffici. Vale a dire che se l'Agenzia rispondesse dopo 50 giorni, il contribuente avrebbe poco più di una settimana per riscontrare tutta la documentazione e presentare eventuali proprie osservazioni difensive.

Inutile qualunque considerazione se l'Ufficio rispondesse oltre i 60 giorni.

È vero che la norma generale sull'accesso (legge 241/90) prevede 30 giorni per la risposta, ma concretamente nella disposizione tributaria, disciplinata dall'articolo 6 bis dello Statuto, non è

indicato alcun termine.

In concreto, però, non si tratta di una questione di poco conto, soprattutto alla luce del fatto che la finalità della nuova norma è l'effettività del contraddittorio preventivo all'atto impositivo, cioè la possibilità del contribuente di intercettare preventivamente eventuali errori sulla propria posizione e difendersi al fine di evitare un inutile contenzioso.

È ovvio invece che, se l'interessato non ha la possibilità di proporre le proprie osservazioni perché non gli è concesso un tempo adeguato per verificare gli atti prodromici contenuti nel fascicolo, occorrerà necessariamente impugnare l'accertamento.

L'ufficializzazione della possibilità di accedere al fascicolo degli atti fondanti una pretesa impositiva è certamente un elemento che palesa l'intento del legislatore di adottare comportamenti con massima trasparenza e collaborazione nei confronti del contribuente.

Tuttavia, questa nuova previsione pare non essere ancora efficace perché gli Uffici sembrano particolarmente reticenti alla consegna di tutta la docu-

AUTOTUTELA ATTI SANZIONATORI

Art. 10 quater
Legge 212/2000

Casi di manifesta illegittimità così individuati:

- a) Errore di persona
- b) Errore di calcolo
- c) Errore sull'individuazione del tributo
- d) Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria
- e) Errore sul presupposto d'imposta
- f) Mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti
- g) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza

Ora anche per atti
sanzionatori

mentazione. E ciò è certamente gravato dal fatto che non sussistono sanzioni e conseguenze all'inadempimento degli Uffici in tal senso.

Le novità del correttivo per l'autotutela

Il decreto delegato che ha modificato lo Statuto del contribuente ha introdotto gli articoli 10 quater e 10 quinquies che disciplinano rispettivamente l'autotutela obbligatoria e quella facoltativa.

Con la prima, l'Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione o alla rinuncia all'imposizione, senza istanza del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi di manifesta illegittimità. Sono stati individuati i seguenti casi:

- 1 errore di persona;
- 2 errore di calcolo;
- 3 errore sull'individuazione del tributo;
- 4 errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Fisco;
- 5 errore sul presupposto d'imposta;
- 6 mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- 7 mancanza di documentazione succes-

sivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Il correttivo precisa che l'annullamento può riguardare, oltre agli atti di imposizione, anche quelli sanzionatori. La modifica deve essere accolta con favore in quanto amplia formalmente il perimetro dell'autotutela: sebbene gli atti sanzionatori, operando un'interpretazione estensiva della norma prima delle modifiche, potessero già rientrare nell'ambito dell'autotutela, ben difficilmente gli uffici avrebbero interpretato la disposizione in senso favorevole al contribuente.

In ogni caso, l'obbligo di annullamento non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

È opportuno pertanto, soprattutto per quest'ultima circostanza (vale a dire l'ipotesi di decorrenza di un anno), che il contribuente si adoperi tempestivamente in caso di provvedimento (impositivo oppure sanzionatorio) non impugnato e non annullato dall'Ufficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANZIONI TRIBUTARIE

La giurisprudenza afferma il concorso del consulente

La riforma delle sanzioni tributarie del 1998 si è ispirata ai principi penali, conferendo così rilevanza alla personalizzazione delle sanzioni con conseguente responsabilità delle persone fisiche che materialmente commettono l'illecito.

In presenza di violazioni commesse da società, i verificatori dovevano conseguentemente individuare, ove possibile, la persona fisica materialmente responsabile della violazione.

Questa impostazione ha determinato, presto, varie proteste dei dirigenti/dipendenti delle società che rischiavano personalmente per l'eventuale commissione di illeciti dei quali, a ben vedere, traeva beneficio, in molti casi, solo la società.

Per tali ragioni, dopo pochi anni, questo principio è stato fortemente mitigato con l'articolo 7 del Dl 269/2003 secondo il quale, in sintesi, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, fermo restando, ove compatibili, i principi generali previsti

dal regime sanzionatorio.

La norma venne differentemente interpretata dall'agenzia delle Entrate e dalla dottrina maggioritaria: secondo la prima, la previsione legislativa era rivolta a garantire esclusivamente le persone fisiche interne alle società; secondo molti autori, invece, stante la portata generale e l'assenza di specifiche restrizioni, la nuova disposizione trovava applicazione anche nei confronti dei soggetti "terzi" non interni alle società.

La giurisprudenza di legittimità

In presenza di contestazioni nei confronti di consulenti fiscali e di altri professionisti per violazioni commesse dalla società, la giurisprudenza di legittimità negli anni passati ha ritenuto non corretta l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate con la conseguenza che il professionista non rispondeva in concorso per le violazioni tributarie commesse dalla società di capitali sua cliente. Ciò perché l'articolo 7 escludeva senza alcuna deroga la responsabilità di terzi nelle sanzioni irrogate alle persone giuridiche (tra le tante: Cassazione 13232/2022;



Antonio Iorio



CONCORSO

Articolo 9, Dlgs 472/97 - Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta

Articolo 7, DI 269/2003 - **Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica** (con Dlgs 87/2024 principio esteso anche alle società non di capitali)

5924/2017; 25284/2017; 5924/2017; 10975/2019; 9448/2020; 24805/2021).

In questa prospettiva la disciplina delle sanzioni tributarie veniva considerata autarchica e autonoma rispetto alla disciplina generale del concorso di persone.

A fronte di un così consolidato orientamento la questione sembrava definitivamente risolta. Tuttavia, a partire dall'estate 2024 la Cassazione (sentenza 20697/2024 riferita a un notaio e 21092/2024 riferita a un consulente fiscale) ha avviato un *revirement* significativo, affermando che l'esclusione delle sanzioni in capo alla persona giuridica:

- tutela solo i soggetti legati alla società da un rapporto organico (interni);
- non esclude la responsabilità del terzo esterno che abbia concorso alla commissione della violazione; in tal caso si applica la disciplina generale del concorso di persone (articolo 9, Dlgs 472/1997).

Secondo questo orientamento, la disciplina del concorso nelle sanzioni tributarie comporterebbe il coinvolgimento, in concorso, di tutti coloro che hanno comunque dato un contributo causale, anche se esclusivamen-

te sul piano psichico.

È sufficiente, cioè, la coscienza e la volontà di apportare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito tributario (per tutte, sentenze 20823/2024 e 21222/2024).

Il concorrente (esterno) risponde quindi, sul piano oggettivo, per il contributo anche solo agevolativo offerto, sul piano soggettivo, in funzione del criterio della «coscienza e volontà», «dolosa o colposa» (sentenza 21092/2024).

Successivamente, in ordine temporale di deposito (ma con decisione assunta sempre nella medesima udienza delle precedenti), con la sentenza 23229/2024 il nuovo orientamento sembra essere stato circoscritto: gli estranei all'ente rispondono in concorso solo se beneficiari di propri specifici vantaggi, distinti da quelli della società.

Tale vantaggio non può identificarsi nel compenso professionale, ma deve trattarsi di benefici che vadano oltre il corrispettivo della prestazione.

Tuttavia, nel 2025 (sentenza 7948/2025) la Corte ha escluso nuovamente la necessità di provare un vantaggio o un profitto personale (oltre al com-



CASSAZIONE (FINO A LUGLIO 2024)

L'articolo 7 esclude, senza alcuna deroga, la responsabilità di terzi nelle sanzioni irrogate alle persone giuridiche (tra le tante: sentenze n. 13232/2022, n. 5924/2017, n. 25284/2017; n. 5924/2017; 10975/2019; 9448/2020; n. 24805/2021)

CASSAZIONE (DA LUGLIO 2024)

- Il concorso si configura con la consapevolezza e volontà di contribuire all'illecito: il consulente risponde per contributi causali, **anche psicologici**

Sentenze 20697/2024 (notaio), 20823/2024 (società consulenza), 21222/2024 (consulente fiscale) n. 21092/2024 (consulente fiscale); 7948/2025 (consulente fiscale)

- Concorso se al terzo sia addebitabile il **comune interesse nella condotta illecita**, per il **perseguimento di suoi "specifici" vantaggi, distinti** cioè da quelli del cliente

(sentenza 23229/2024 - consulente fiscale)

penso professionale) da parte del consulente nel conseguimento di illeciti fiscali, in quanto tale circostanza non è elemento costitutivo della fattispecie ma può valere soltanto quale elemento indiziario, ma non unico, comprovante il concorso.

Peraltro, la recente riforma delle sanzioni (Dlgs 87/2024) sul punto si limita a estendere anche agli enti privi di personalità giuridica la riferibilità delle sanzioni tributarie, ma non interviene sul concorso di persone su cui si basa il principio contenuto nella sentenza. Ne consegue che esso trova applicazione anche dopo la riforma.

Interrogazione parlamentare

Con interrogazione parlamentare 5-04588 (29 ottobre 2025), è stato chiesto al Governo se non fosse opportuno intervenire legislativamente per chiarire la responsabilità del consulente fiscale in seguito al mutato orientamento giurisprudenziale. L'interrogazione, peraltro, faceva riferimento a una delle sentenze di legittimità con orientamento rigoroso (non necessità del *quid pluris* da parte del terzo, risultando sufficiente il mero apporto psicologico).

Il Mef in buona sostanza:

A) ha risposto di condividere l'interpretazione della Cassazione che ha escluso dalla tutela del citato articolo 7 tutti i soggetti esterni alla società (tra cui i professionisti) e, a tal proposito, non verranno assunte iniziative volte a mitigare questa rigorosa interpretazione;

B) non ha preso posizioni esplicite in merito all'attuale differente interpretazione della Cassazione sulla necessità, ai fini del concorso, della sussistenza di un interesse specifico conseguito dal professionista, oltre cioè il compenso ordinario percepito.

Implicazioni pratiche

Il rischio di situazioni censurabili è abbastanza alto.

Non vi è dubbio, infatti, che in materia tributaria molte decisioni "interpretative", a fronte di situazioni cosiddette *border line*, sono assunte dalla società su suggerimento o quanto meno con l'avallo del proprio consulente. Peraltro si tratta di circostanze, in molti casi, agevolmente riscontrabili (mail con i clienti, incontri, rilascio di memo/pareri) per cui, sotto questo profilo, l'Amministrazione



INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 5-04588

(Regime di responsabilità dei professionisti che prestano attività di consulenza per le sanzioni tributarie irrogate alle persone giuridiche)

Segnatamente, con la sentenza n. 20697 del 25 luglio 2024, richiamata dagli Interroganti, la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine al rapporto tra l'articolo 7 del decreto-legge n. 269 del 2003 e l'articolo 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997, definendo i limiti del primo e discostandosi dal precedente orientamento di legittimità riguardante la incompatibilità dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997 con il medesimo articolo 7.

Ciò premesso, gli Interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Governo intende assumere per chiarire il regime giuridico sanzionatorio applicabile al professionista che assiste la società.

«Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento, non si rinviengono nel sistema ambiguità o particolari problematiche di ordine interpretativo, dal momento che la richiamata disciplina si riferisce al soggetto con ruoli di servizio o dipendenza in seno alla società o ente con o senza personalità giuridica, ruolo che non si rinviene nel professionista indipendente.»

Nei confronti di soggetti o professionisti esterni all'ente rimane, invero, applicabile il principio generale di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 472 del 1997 in tema di concorso di persone».

zione non avrebbe particolari difficoltà a individuare (anche) nel consulente colui che ha suggerito (o quanto meno avallato) l'operazione/comportamento poi censurato dai verificatori.

Il criterio dell'ulteriore beneficio ritraibile, oltre al proprio compenso professionale (ipotizzando che sia effettivamente questo il definitivo orientamento della Cassazione), a prima vista pare attenuare i rischi di responsabilità ma a ben vedere, in concreto, il rischio resta alto.

È evidente che una simile interpretazione non sottintende esclusivamente un immediato "guadagno" finanziario grazie all'illecito commesso dal cliente, ma rischia di essere estesa anche ad altri aspetti di volta in volta individuabili dai verificatori (si pensi, ad esempio, all'acquisizione di nuova clientela o al rischio concreto di perdere la società cliente).

Appare, pertanto, anche difficile assumere cautele preventive, salvo, evidentemente, che il consulente non decida sempre e comunque di suggerire la soluzione fiscale più sfavorevole al proprio cliente.

D'altra parte è anche evidente che

non si può invocare l'impunità nelle ipotesi in cui il professionista sia l'ispiratore di condotte palesemente illecite (emissione/utilizzo di false fatture, predisposizione di situazioni simulate o fraudolenti, eccetera).

Altro aspetto delicato concerne la difficoltà di ottenere copertura assicurativa per le sanzioni tributarie irrogate ai consulenti. In via generale, le polizze di responsabilità civile professionale normalmente escludono la copertura:

- delle sanzioni amministrative o pecuniarie personali;
- dei danni e delle perdite non riconducibili a responsabilità civile verso terzi.

Ne consegue che, pur essendo un rischio giuridico reale, le sanzioni tributarie dirette al consulente rimangono a suo carico.

Nuove regole sull'accesso

Dal 2 agosto 2025, negli atti di autorizzazione e nei verbali di verifica devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso.

La norma prova a rispondere alle critiche mosse all'ordinamento italiano



IMPLICAZIONI

- Questione delicatissima: rischio alto di situazioni censurabili
- Anche orientamento più garantista (interesse diretto e autonomo del professionista) si presta a estensioni
- Circostanze, in molti casi, facilmente riscontrabili: mail con i clienti, incontri, rilascio di memo/pareri, ecc
- È evidente che non si può invocare l'impunità nelle ipotesi in cui il professionista sia l'ispiratore di condotte palesemente illecite (emissione/utilizzo di false fatture, predisposizione di situazioni simulate o fraudolenti, eccetera)
- **Copertura assicurativa:** difficoltà di ottenere copertura assicurativa per sanzioni tributarie irrogate ai consulenti (in via generale le *polizze di responsabilità civile professionale* normalmente escludono la copertura delle sanzioni amministrative o pecuniarie personali)

dalla Corte Edu (sentenza Italgomme del 6/2/2025) e, segnatamente, all'ampio potere discrezionale delle autorità fiscali sulle modalità e sull'ambito delle misure adottate, alla mancanza di garanzie procedurali efficaci preventive e correttive, ai rimedi giurisdizionali nazionali non idonei a tutelare adeguatamente e tempestivamente eventuali irregolarità dell'attività ispettiva.

Successivamente la Corte europea l'11 dicembre 2025, in altri procedimenti (Agrisud 2014 S.r.l. e altri contro Italia) analoghi a quello Italgomme, ha ribadito che l'ordinamento italiano sulle verifiche fiscali presso locali commerciali/professionali può violare l'articolo 8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza).

E ancora più di recente, con la sentenza 8 gennaio 2026 (Ferrieri e Bonassisa contro Italia), la Corte ha sanzionato l'Italia per le modalità con cui l'Amministrazione accede e analizza i dati bancari dei cittadini, individuando, tra l'altro, l'assenza di garanzie procedurali effettive sia ex ante (l'autorizzazione è rilasciata da un organo interno alla stessa am-

ministrazione che richiede la misura) sia ex post (la tutela giurisdizionale è differita all'eventuale emissione di un avviso di accertamento e la giurisprudenza interna richiede al contribuente la prova di un pregiudizio concreto).

La sensazione è che sia stato fatto ben poco per adeguare l'ordinamento italiano rispetto a tali censure: dopo un iniziale disegno di legge che, per quanto criticabile, provava a rispondere con modifiche normative alle censure della Cedu, alla fine il tutto si è risolto con una modifica sull'obbligo di motivazione degli accessi fiscali.

Il legislatore ha integrato l'articolo 12 dello Statuto del contribuente prevedendo al comma 1 che, negli atti di autorizzazione e nei verbali di verifica, debbano essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso.

Non è noto il dettaglio delle informazioni che devono essere fornite dai verificatori per rispettare la nuova norma e, quindi, quando le circostanze e le condizioni che giustificano l'accesso possano ritenersi adeguatamen-



NUOVE REGOLE SULL'ACCESSO

Corte EDU

sentenza Italgomme srl c. Italia del 6/2/2025).
sentenza Agrisud 2014 S.r.l. e altri c. Italia dell'11/12/2025



- ✓ Violazione **articolo 8 CEDU** (*diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza*)
- ✓ Manca disciplina sufficientemente "qualitativa" (limiti, condizioni, garanzie) e un controllo effettivo ex ante o tempestivo ex post



Integrazione articolo 12, legge 212/2000 (*Per atti autorizzazione e processi verbali di accesso redatti successivamente al 2/8/2025*)

«Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso»

NB: sentenza 8/1/2026 (Ferrieri, Bonassisa c. Italia): stessa assenza garanzia per indagini bancarie



NUOVE REGOLE SULL'ACCESSO

Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

Guardia di Finanza GRUPPO [redacted] Segue p.v. di verifica del 12/09/2025 nei confronti della [redacted] con sede legale in [redacted] - foglio n. 2 -

ottobre 1972, nr. 633, 33 del D.P.R. 29.9.1973 nr.600, 2 del D.Lgs. 68/2001, nonché della Legge n. 4/1929.

Presentatisi al sig. [redacted] verbalizzanti si qualificavano mediante l'esibizione della propria tessera personale di riconoscimento notificandogli l'ordine di accesso e verifica, mediante consegna di una copia dello stesso (ALL. 1).

Ai sensi delle disposizioni di cui alla **Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente)**, si dà atto che:

- con riferimento alle ragioni giustificative dell'intervento, l'attività ispettiva è stata avviata presso l'unità locale ed amministrativa ubicata in via [redacted] n. 28 al fine di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività dichiarata nonché per procedere a ricerche per reperire contratti o altra documentazione, anche extracontabile, utile alla ricostruzione della capacità contributiva del soggetto, alla luce delle ulteriori risultanze comunicate dal Nucleo PEF di [redacted] che verranno successivamente esposte. Inoltre l'attività si inquadra nell'ambito delle generali funzioni attribuite alla Guardia di Finanza ai fini della ricerca, prevenzione e repressione e violazioni in materia di entrate dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione Europea, nonché ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento delle imposte dovute e per la

- Che succede se non vengono «**espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso**»?
- Si applica l'articolo 7 quinquies, legge 212/2000? (*non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento gli elementi di prova acquisiti in violazione di legge*), e se non c'è accertamento?

te indicate e motivate.

Nei primi mesi di applicazione della norma, essa è già stata bypassata mediante la previsione di espressioni di stile e generiche applicabili a gran parte dei contribuenti da verificare.

È evidente invece che la nuova pre-

visione ha una rilevanza concreta, solo se tali indicazioni siano ben dettagliate e motivate senza riprodurre generiche espressioni.

In ogni caso, rispetto alle censure Cedu, la norma non risolve la questione più delicata: l'assenza di strumenti di

tutela per l'inosservanza delle regole da parte dei verificatori.

Non viene prevista l'immediata possibilità di adire la tutela giurisdizionale. Il contribuente potrà eccepire le proprie doglianze solo con l'impugnazione del provvedimento impositivo.

Di conseguenza, esattamente come accadeva prima del 2 agosto 2025, se dal controllo non conseguono rilievi o il contribuente paghi quanto preteso (adesione Pvc, ravvedimento, adesione, eccetera), eventuali irregolarità o disagi, causati dai verificatori, restano privi di tutela.

Non solo: la disposizione non prevede neanche una sanzione esplicita. L'unica tutela astrattamente possibile, e solo in caso di impugnazione dell'atto impositivo, si ravvisa nel nuovo articolo 7-quinquies della legge 212/2000, secondo cui non sono utilizzabili, ai fini dell'accertamento, gli elementi di prova acquisiti in violazione di legge. Tuttavia, il perimetro applicativo di questa

disposizione non è stato ancora esaminato dalla giurisprudenza.

Non è noto quindi se, in presenza di violazione di legge, l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti scatti automaticamente o se, invece, il contribuente debba dimostrare la lesione concretamente patita. In ogni caso, si tratta di una tutela esercitabile solo optando per il contenzioso tributario avverso un atto impositivo che recepisca gli elementi acquisiti nel corso dell'accesso (immotivato).

Così se all'esito di un accesso immotivato non viene acquisito dai verificatori alcun elemento utile al successivo accertamento, l'accesso resta comunque immotivato (e quindi illegittimo) ma il contribuente – sotto questo profilo – nulla può eccepire, con buona pace delle garanzie previste dalla Cedui invocate dai giudici e che l'Italia ha violato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REDDITO D'IMPRESA

Nel 2026 addio alla rateizzazione delle plusvalenze

Con la legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) sono arrivate diverse novità che riguardano il reddito d'impresa. Possiamo identificare, relativamente a questo provvedimento, tre filoni:

- ❶ le nuove norme, a regime, già in vigore, a partire dal 1° gennaio 2026;
- ❷ la riapertura di istituti giuridici che mettono a disposizione degli operatori alcune opportunità in termini di adesione a normative straordinarie agevolate;
- ❸ la previsione di norme che si renderanno applicabili in periodi d'imposta futuri ma i cui principi generali sono già declinati nella legge approvata.

Le norme per l'esercizio 2026

Relativamente al primo gruppo di norme possiamo citare:

A) Nuovo regime per le plusvalenze sui beni di impresa (commi 42 – 43)

Eliminata la rateizzazione delle plusvalenze, con una modifica all'articolo 86 del Tuir: pertanto le plusvalenze, diverse da quelle ottenute con cessioni di partecipazioni con i requisiti Pex, concorrono a formare il reddito per

l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate.

La rateizzazione continua a essere applicabile per le cessioni di aziende o rami di azienda: infatti il nuovo comma 4 dell'articolo 86 prevede che tali plusvalenze «concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto».

Con la nuova norma si cancella la possibilità di rateizzazione anche nel caso di plusvalenze su cessioni di partecipazioni iscritte come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, ferma restando l'applicabilità del regime Pex alle specifiche condizioni dell'articolo 87 del Tuir.

Viene, invece, confermato il regime di rateazione precedente per le plusvalenze realizzate da società sportive professionistiche nel caso di cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta.



Primo Ceppellini



LE NUOVE REGOLE PER LE PLUSVALENZE

Eliminata la rateizzazione

Soppressa la possibilità di rateizzazione delle plusvalenze, mediante una modifica all'articolo 86 del Tuir: le plusvalenze realizzate, **diverse da quelle da cessione di partecipazioni con i requisiti pex**, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate

La conferma della norma per le aziende

Il regime rimane per le plusvalenze che riguardano aziende o rami di azienda, le quali concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, **se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto**

Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ferma restando la rideterminazione dell'imposta 2025, ai fini del calcolo dell'acconto 2026.

B) Nuovo regime per le partecipazioni minime (commi 51 – 55)

La legge di Bilancio 2026 riformula, nell'ambito del reddito d'impresa, il regime della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni in società che non raggiungono determinate soglie quantitative (partecipazioni minime).

La definizione di queste partecipazioni si ricava, nel caso di percettore società di capitali, per differenza dall'articolo 89 del Tuir, comma 2, che nella sua nuova formulazione prevede l'esclusione da imposizione del 95% dei dividendi derivanti da una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500mila euro.

Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intenden-

do per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ex articolo 2359, comma 1, numero 1), e comma 2 del Codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Se le partecipazioni possedute non rispettano almeno uno dei due requisiti indicati, l'intero importo del dividendo concorre alla formazione del reddito imponibile.

L'esenzione al 95% rimane confermata anche per la remunerazione dei contratti di associazione in partecipazione (di capitale o misti), dei titoli e degli strumenti finanziari che direttamente o indirettamente comportano la partecipazione ai risultati economici, a condizione che il valore fiscale non sia inferiore a 500mila euro.

Per quanto riguarda i percettori di dividendi, in regime d'impresa, che operano nel mondo Irpef (imprese individuali e società di persone), vengono riformulate le relative norme del Tuir, che ora prevedono la tassazione su un imponibile limitato (58,14%) solo per i proventi derivanti da partecipazioni diverse da quelle minime.



DEROGA E DECORRENZA PER LE PLUSVALENZE

Le società sportive professionistiche

Le plusvalenze realizzate con la cessione dei diritti sulla prestazione dell'atleta **concorrono per intero nell'esercizio in cui sono realizzate o, per i diritti posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto**, per la parte in denaro; la residua plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Da quando si applicano le nuove regole

Le nuove disposizioni si applicano **alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025**. Per l'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando retroattivamente le novità



LE MODIFICHE PER DIVIDENDI E PEX

I cambiamenti nel regime d'impresa

Sono modificate le regole, per le imprese, nel caso di incasso dei dividendi e di regime Pex delle plusvalenze. Quindi i soggetti coinvolti sono:

- le imprese individuali e le società commerciali di persone;
- le società di capitali

che incassano dividendi o realizzano plusvalenze da **partecipazioni minime** definite dai seguenti **criteri alternativi**:

1. partecipazione diretta nel capitale **inferiore al 5%**
2. valore fiscale della partecipazione **inferiore a 500.000 euro**

Le novità si estendono al regime della *participation exemption*, che ora viene esclusa per le partecipazioni che non superano almeno uno dei due importi indicati.

Occorre notare che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni opera in modo differenziato. Infatti, sebbene la norma non brilli per chiarezza (comma 54), per

quanto riguarda i dividendi, le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, mentre, in tema di plusvalenze, le novità dovrebbero riguardare le plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite o sottoscritte a decorrere dal 1° gen-

naio 2026; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente (Fifo).

Infine, viene disposto che nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

C) Svalutazione dei titoli (comma 130)

Vengono modificate le norme sulla rilevanza fiscale delle svalutazioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa (non partecipazioni o assimilati).

Mediante una modifica all'articolo 94 del Tuir viene stabilito che, ai fini del confronto con il valore medio unitario, il valore normale di mercato è determinato:

- per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
- per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre.

Inoltre, per i soggetti Ias si introducono delle modifiche agli articoli 101 e 110 del Tuir che rendono, per gli stessi, deducibili le svalutazioni dei titoli obbligazionari immobilizzati con le medesime regole e limiti (articolo 94, comma 4 e articolo 101 comma 2 del Tuir) previsti per i soggetti Oic adopter.

D) Altre novità sul reddito d'impresa (commi 131 e 132)

In attesa della completa attuazione della delega fiscale, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, sono introdotte tre norme riguardanti operazioni per le quali è previsto l'adempimento di fornire le specifiche informazioni che le caratterizzano in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

1 Azioni proprie. Dal 2016 l'acquisto di azioni proprie non viene più contabilizzato nell'attivo patrimoniale con in contropartita una riserva vincolata, ma si deve allocare, al momento dell'acquisto, in una riserva negativa iscritta nella voce AX del Patrimonio netto.

Nel caso di cessione, secondo quanto indicato dall'Oic 28 al paragrafo 39, l'operazione non coinvolge il conto economico in quanto «l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto». Pertanto, la non imputazione a Conto economico, per effetto della derivazione rafforzata, non determinava alcun imponibile tassabile. Viene quindi introdotta la novità per cui si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni e il relativo costo di acquisto anche se tale operazione continua ad essere contabilizzata a livello patrimoniale. A tal fine si considerano cedute per prime le azioni proprie acquistate in data meno recente (Fifo).

2 Stock option. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, si è introdotta una norma finalizzata ad estendere il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (stock option o stock grant equity settled), così come indicato dall'articolo 95, comma 6-bis, del Tuir, dopo le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025, anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (stock option o stock grant cash settled).

3 Deduzione attività immateriali. Si è introdotta una norma che razionalizza le regole di deduzione dell'avviamento e delle altre attività immateriali a vita

LE CONSEGUENZE PER DIVIDENDI E PEX

Dividendi e partecipazioni minime

- La tassazione si applica sul 100% del dividendo. Quindi nel caso di percettore società di capitale viene meno l'applicazione della riduzione della quota non imponibile del 95%
- Le nuove regole si applicano alle **distribuzioni** dell'utile di esercizio e di riserve o altri fondi **deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026**



Pex e partecipazioni minime

La tassazione si applica sul 100% della plusvalenza, quindi viene meno la quota esente della stessa anche nel caso di esistenza dei requisiti pex

Nuove regole per le cessioni di azioni, quote, titoli e strumenti finanziari nonché ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) del Tuir **acquisiti o sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2026**

utile indefinita tenendo conto dello specifico trattamento contabile dei soggetti Ias/Ifirs. In sostanza, la nuova disposizione evita che, nei periodi d'imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico, sia consentito, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di operare deduzioni extracontabili, anche se nei limiti dell'articolo 103 del Tuir.

La nuova norma deroga all'articolo 103, comma 3-bis, del Tuir con la conseguenza che la deduzione fiscale del costo degli intangibles in esame si effettua a partire dal periodo d'imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione dell'avviamento, nei limiti del relativo ammontare e per una durata sempre pari a 18 anni.

Le riaperture di istituti giuridici.

Il secondo gruppo di novità comprende: **A) Assegnazioni agevolate, trasformazioni in società semplici (commi 35 – 41)**

Viene riaperta la possibilità di assegnazione agevolata di beni ai soci. La norma interessa le società che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili

iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o devono venire iscritti in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni indicati e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici.

Viene riproposta anche la norma sull'estromissione agevolata degli immobili posseduti da imprenditori individuali (articolo 1, comma 121, legge 208/ 2015).

B) Affrancamento riserve in sospensione (commi 44 – 45)

I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle at-



LA RIAPERTURA DI NORME SPECIALI

Assegnazione e/o cessione agevolata dei beni ai soci e trasformazione in società semplice	Operazioni che avvengono entro il 30 settembre 2026
Estromissione degli immobili dell'imprenditore individuale	Esclusioni dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026 . Versamenti sostitutiva entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027
Possibilità di affrancare le riserve e i fondi in sospensione d'imposta	Sostitutiva liquidata nella dichiarazione per il periodo d'imposta 2025 e versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo

LE ALTRE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO

Le modifiche alla disciplina della svalutazione delle obbligazioni e titoli assimilati	Comma 130 - Modifica all'articolo 94 del Tuir
Le novità per la cessione di azioni proprie, per <i>stock option</i> e <i>intangible</i> nel mondo las	Comma 131 - Diventa ricavo il provento nel caso di cessione di azioni proprie e l'ammortamento degli <i>intangible</i> nel mondo las è deducibile nei limiti dei costi a conto economico
La ritenuta di acconto per le per operazioni tra imprese	Commi 113-115 - Applicazione rinviata al 2028

tività produttive nella misura del 10%.

L'imposta va liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo.

Trattandosi di una riproposizione di norme precedenti, per l'attuazione pratica si richiama il decreto del viceministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2025 (in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 192/2024).

Le novità prospettiche

Sia pure con decorrenza rinviata nel tempo, viene introdotta (commi 113 – 115) una ritenuta d'acconto sulle operazioni tra imprese.

La ritenuta deve essere operata,

con un'aliquota dello 0,5% per l'anno 2028 e dell'1% a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Non devono subire la ritenuta i soggetti che, al momento di ricevere il pagamento, hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale o che si trovano in regime di adempimento collaborativo.

Le modalità attuative della novità sono demandate ad un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AIUTI ALLE IMPRESE

Iper-ammortamento e Zes unica estesa a Marche e Umbria

commi 427 e seguenti della legge 199/2025 reintroducono il cosiddetto iper-ammortamento per gli investimenti, effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, con caratteristiche “Industria 4.0”.

Cambia l'elenco dei beni materiali e immateriali agevolabili che è ora riportato negli allegati IV e V alla medesima legge di Bilancio, in sostituzione di quelli della legge 232/2016.

L'incentivo, come già nella versione in vigore tra il 2016 e il 2019, consiste in una maggiorazione del costo su cui calcolare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria deducibili ai fini delle imposte sui redditi (Ires o Irpef), mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione. La maggiorazione non interessa la base imponibile Irap.

I soggetti interessati

Possono avvalersi dell'agevolazione imprese di ogni tipo (soggetti Irpef e soggetti Ires) e dimensione. Sono agevolati anche gli investimenti effettuati da imprese estere mediante loro stabili organizzazioni in Italia.

Sono escluse le imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e quelle sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal Rd 267/1942 o dal Codice della crisi d'impresa di cui al Dlgs 14/2019. Non accedono all'iper-ammortamento le imprese destinatarie di una sanzione interdittiva ai sensi del Dlgs 231/2001 e quelle che non sono in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Beni agevolabili

L'iper-ammortamento spetta su beni strumentali nuovi compresi negli allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali, in particolare software 4.0) alla legge di Bilancio 2026.

Sono inoltre agevolabili i beni materiali nuovi strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del Dlgs



**Luca
Gaiani**



TORNA L'IPER AMMORTAMENTO

Struttura dell'agevolazione

- Maggiorazione del costo degli investimenti da dedurre dall'imponibile del Modello Redditi nell'arco del periodo di ammortamento fiscale del bene o di durata del leasing
- Imprese in perdita: l'iper ammortamento aumenta la perdita fiscale riportabile a nuovo e si allunga il periodo temporale di fruizione
- Agevolazione non «automatica»: obbligo di comunicazioni al GSE

Chi ne usufruisce

- Titolari di reddito di impresa in regola con norme sulla sicurezza e con regolarità contributiva
- Per investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia
- Escluse imprese in liquidazione, fallimento ecc. o con sanzioni interdittive Dlgs 231/2001

199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del Dl 181/2023.

Gli investimenti devono essere effettuati in strutture produttive ubicate in Italia e devono riguardare beni prodotti nella Unione europea o in Stati compresi nello Spazio economico europeo. Nel caso di beni complessi che incorporano apparati prodotti in parte nella Ue e in parte fuori, dovrebbe utilizzarsi, per verificare il rispetto di questo requisito, un criterio di prevalenza in termini di costo (applicando quanto fu affermato in passato per la condizione di beni nuovi), ma il punto dovrà essere chiarito dall'agenzia delle Entrate e dal Mimit.

Circa il requisito di strumentalità deve trattarsi di beni utilizzati direttamente dal possessore (proprietario o conduttore in forza di contratto di leasing finanziario). Nel caso di beni dati a noleggio, l'iper-ammortamento spetta all'impresa noleggiante solo qualora il noleggio co-

stituisca l'attività caratteristica di tale impresa (circolare 4/E/2017, par. 5.2.).

Arco temporale

L'iper-ammortamento riguarda gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

L'agenzia delle Entrate, nella circolare 4/E/2017 (riferita al precedente iper-ammortamento), ha precisato che il momento di effettuazione degli investimenti si determina secondo le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, anche in deroga al principio di "derivazione rafforzata".

Con riferimento alle cessioni di beni mobili, l'articolo 109, comma 2, del Tuir, stabilisce che il costo si considera sostenuto (e dunque l'investimento si considera realizzato) alla data di consegna o spedizione del bene ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica il passaggio della proprietà.

Il criterio "standard" della consegna o spedizione all'utilizzatore (con rinvio alla data di passaggio della proprietà se successiva) riguarda anche gli investimenti realizzati attraverso contratti di locazione finanziaria. Il differimento del

IPER AMMORTAMENTO: GLI INVESTIMENTI

I due gruppi di beni agevolabili

- a) Beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con caratteristiche «4.0» (allegati IV e V alla legge 199/25) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- b) Beni strumentali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. Fonte solare: impianti fotovoltaici con moduli ex articolo 12, lettere b)-c), DI 181/2023

Caratteristiche beni agevolabili

- Prodotti in Stati membri UE o aderenti allo SEE
- Acquisiti in proprietà o locazione finanziaria; beni immateriali anche in licenza d'uso solo se iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale (voce B.I.3)
- Effettuati tra 1/1/2026 e 30/9/2028 secondo i criteri stabiliti dall'articolo 109 del Tuir:
 - per il gruppo a) consegna o spedizione per cessioni di beni o, se successiva, data trasferimento proprietà; oppure ultimazione per beni in appalto;
 - per il gruppo b) data fine lavori

IPER AMMORTAMENTO: IL CALCOLO

➤ Maggiorazione decrescente per scaglioni di costo

Costo	Maggior deduzione	Risparmio Ires
Fino a 2.500.000	180%	43,20%
Da 2.500.000 a 10.000.000	100%	24,00%
Da 10.000.000 a 20.000.000	50%	12,00%

➤ Esempio. Investimento 2026 di costo pari a € 1.000.000. Aliquota ammortamento 15%

Anni	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Deduzione	135.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	45.000

trasferimento di proprietà si verifica in particolare quando il venditore, oltre a consegnare il bene, è obbligato a fornire prestazioni di installazione e messa in funzione effettuando il successivo collaudo (evento che, in questi casi, comporta il passaggio di proprietà).

Con riferimento agli investimenti rea-

lizzati in appalto, il momento di effettuazione coincide con la data di ultimazione della prestazione, ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, con la data in cui l'opera (o porzioni di essa) risulta verificata ed accettata dal committente. Il sostenimento (di parte) del costo, anteriormente all'ultimazione, in base a stati



IPER AMMORTAMENTO E CREDITI 4.0

Divieto di cumulo

- L'iper ammortamento non spetta per investimenti che hanno usufruito dei crediti di imposta 4.0 (comma 446 della L. 207/2024). In assenza di spettanza di tali crediti, gli investimenti «effettuati» nel 2026 dovrebbero risultare agevolabili con l'iper ammortamento anche qualora vi sia «prenotazione» entro il 31 dicembre 2025

Decadenza

- Cessione o delocalizzazione all'estero nel periodo di deduzione dell'iper ammortamento: non si possono dedurre le quote residue. La fruizione si mantiene se, nello stesso esercizio, si effettua un investimento sostitutivo in un bene materiale con caratteristiche analoghe o superiori
- Costo dell'investimento sostitutivo inferiore a quello del bene dismesso: la deduzione prosegue per le quote residue, ma solo fino a concorrenza del costo del nuovo investimento

avanzamento lavori, richiede che i documenti siano accettati dal committente, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1666 del Codice civile, entro il periodo di vigenza dell'agevolazione.

La fruizione del beneficio

La maggiorazione del costo è pari al 180% per investimenti di costo fino a 2,5 milioni di euro; per la quota compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro, la maggiorazione è del 100%, mentre tra 10 e 20 milioni di euro la maggiorazione è del 50 per cento.

Il dato letterale della norma non chiarisce se gli scaglioni e la soglia massima di 20 milioni si applicano sull'intero periodo agevolato (due anni e nove mesi) o se riguardano ogni singolo anno.

Per la precedente disposizione sui crediti di imposta 4.0 previsti dal comma 1057-bis della legge 178/2020 (periodo 2023-2025), l'agenzia delle Entrate aveva adottato un'interpretazione sistematica affermando che i tetti di spesa erano da intendersi annuali (circolare 14/E/2022) e tale interpretazione dovrebbe estendersi alla vigente agevola-

zione. Occorre però una conferma ufficiale perché la relazione tecnica al maxi emendamento che ha introdotto il comma 427 non si esprime in modo chiaro sulla questione.

La deduzione si opera nella dichiarazione dei redditi e si calcola applicando la percentuale di ammortamento fiscale (Dm 31 dicembre 1988), ridotta alla metà nell'esercizio di entrata in funzione, alla maggiorazione del costo. Per quanto riguarda il leasing, la maggiorazione del costo si deduce nel periodo di durata del contratto (seguendo l'imputazione temporale dei canoni), ma nei limiti minimi della metà del periodo di ammortamento.

Qualora in un anno si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito (percentuale di ammortamento moltiplicata per la maggiorazione), il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi (circolare 4/E/2017).

Dai crediti 4.0 all'iper-ammortamento

Il beneficio dell'iper-ammortamento è



IPER AMMORTAMENTO: LA PROCEDURA

Comunicazioni al GSE

- I. **Comunicazione preventiva.** Tipologia e importo degli investimenti. Entro 10 giorni dal rilascio della ricevuta, il GSE comunica l'esito positivo delle verifiche ovvero la non ammissibilità
- II. **Comunicazione di conferma con acconto.** Entro 60 giorni dalla ricevuta di esito positivo, si trasmettono i dati dell'acconto pagato al fornitore almeno pari al 20% del costo
- III. **Comunicazione di completamento.** Ad investimenti effettuati (non oltre il 15/11/2028), comunicazione finale corredata dalla attestazione di possesso delle certificazioni richieste

Documentazione e certificazioni

- a. **Perizia tecnica.** Attesta la conformità dei beni alle caratteristiche tecniche richieste e l'interconnessione (fino a 300 mila euro possibile autocertificazione)
- b. **Documentazione di origine.** Attesta la produzione del bene nella UE o nel SEE
- c. **Certificazione contabile.** Conformità ai documenti contabili da parte del revisore legale

cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

La base di calcolo della maggiorazione è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. Il contributo, pertanto, riduce il costo iper-ammortizzabile a differenza di quanto era stato previsto dall'agenzia delle Entrate per la precedente agevolazione (circolare 4/E/2017).

L'iper-ammortamento non spetta per i beni che hanno usufruito dei crediti di imposta previsti dal comma 446 della legge 207/2024.

In assenza di utilizzo di tali crediti (per carenza di risorse o per altri motivi), è da ritenere che l'iper-ammortamento spetti, anche in presenza di investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 che erano stati "prenotati" anteriormente a tale data (prenotazione che non rileva in alcun modo per determi-

nare il momento di effettuazione ai sensi dell'articolo 109 del Tuir).

Aspetti procedurali e contabili

Il comma 433 demanda ad un decreto ministeriale da emanare entro il 30 gennaio 2026 l'indicazione delle regole attuative della agevolazione, tra cui in particolare la documentazione e le certificazioni che attestano la sussistenza dei requisiti previsti dagli allegati IV e V alla legge di bilancio.

Sono previste comunicazioni al Gse che costituiranno, come già per i precedenti crediti 4.o, condizioni di accesso al beneficio.

Il comma 434 impedisce che gli effetti finanziari dell'agevolazione possano essere anticipati attraverso minori versamenti degli acconti Ires e Irpef.

Nel calcolo dell'acconto (previsionale) del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 non si tiene conto (in via anticipata) del minor imponibile che potrebbe determinarsi a consuntivo per effetto delle deduzioni maggiorate.

A differenza di quanto avveniva per i crediti di imposta previsti dalla legge 178/2020, che si qualificavano come



ZES UNICA: AGEVOLAZIONE PROROGATA AL 2028

Proroga

- Articolo 16, DI 124/2023: il termine per effettuare gli investimenti agevolati con i crediti di imposta, scaduto il 15 novembre 2025, viene riaperto con arco temporale dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028

Credito di imposta 2025

- Credito integrativo per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 pari al 14,6189% dell'importo già richiesto con dichiarazione inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione di non aver fruito di transizione 5.0 per i medesimi beni. Richiesta da inviare dal 15 aprile al 15 maggio 2026

Estensione geografica

- La misura viene estesa alle zone ammissibili alla deroga dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato Ue delle regioni Marche e Umbria (articolo 1, legge 171/2025)

contributi in conto impianti e si iscrivevano nella voce A5 del conto economico in proporzione all'ammortamento del bene strumentale per il quale erano stati attribuiti, l'iper-ammortamento non ha riflessi contabili specifici. La deduzione riduce l'imponibile Ires del singolo esercizio e si traduce in un minor importo di imposte correnti (e in un correlato minor debito tributario) da iscrivere alla voce 20.

Rispetto ai crediti di imposta, l'iper-ammortamento non è dunque in grado di migliorare il margine operativo (differenza tra valore e costi della produzione).

Nel caso di esercizio in perdita fiscale, l'iper-ammortamento accresce il risultato negativo riportabile a nuovo.

Decadenza e investimenti sostitutivi

Se, nel periodo di deduzione delle quote di iper-ammortamento, i beni agevolati vengono ceduti oppure delocalizzati all'estero, l'agevolazione cessa di avere effetto e non si possono dedurre le quote residue, salvo che non si proceda, nello stesso esercizio di cessione/delocalizza-

zione, alla effettuazione di un investimento sostitutivo in un bene materiale strumentale con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Se il costo dell'investimento sostitutivo è inferiore al costo di acquisizione del bene ceduto, la fruizione dell'iper-ammortamento prosegue per le quote residue, ma solo fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Zes unica

Con i commi da 438 a 447, la legge di Bilancio 2026 amplia la portata dell'agevolazione per gli investimenti produttivi nella cosiddetta Zes unica, disciplinati dall'articolo 16 del DI 124/2023.

Il termine per effettuare gli investimenti agevolati, scaduto il 15 novembre 2025, viene riaperto prevedendo un nuovo arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028, con risorse pari a:

- 2.300 milioni per il 2026;
- 1.000 milioni per il 2027;
- 750 milioni per il 2028.

La misura incentivante, rappresentata dai crediti di imposta, già prevista per le zone delle regioni Campania,



IN SINTESI

- Torna l'iper ammortamento per gli investimenti tecnologicamente avanzati, ma l'agevolazione non è più «automatica»
- L'agevolazione spetta dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028
- Il beneficio consiste in una maggior deduzione, nel periodo di ammortamento del bene, che va dal 180% al 50% del costo sostenuto

Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato Ue e per le zone della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, viene estesa alle zone ammissibili a quest'ultima deroga delle regioni Marche e Umbria (secondo quanto già disposto dalla legge 171/2025).

Il comma 448 dispone un contribu-

to integrativo, sempre sotto forma di crediti di imposta, per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella Zes unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un ulteriore credito pari al 14,6189% dell'importo già richiesto con dichiarazione inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione che l'impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per gli investimenti indicati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il Fisco regola la scissione con scorporo

Nelle operazioni straordinarie le principali novità introdotte a livello normativo o interpretativo riguardano la scissione mediante scorporo, i conferimenti di partecipazioni, il riporto delle perdite e le operazioni straordinarie degli studi professionali.

Scissione mediante scorporo: le modifiche al Codice civile

Dopo l'intervento del Dlgs 88/2025 la disciplina della scissione mediante scorporo (articolo 2506.1 del Codice civile), prevede che:

- la scissa può assegnare alle beneficiarie l'intero suo patrimonio o parte di esso;
- le beneficiarie dell'operazione possono essere anche società pre-esistenti;
- la scissa non deve «continuare la propria attività».

Nel caso di attribuzione dell'intero patrimonio, diversamente dalla scissione totale lo scorporo non determina l'estinzione della società scissa, che riceve in assegnazione le azioni o quote delle beneficiarie.

Di fatto ciò consente la "trasformazione" della società scissa in una holding.

La destinataria della scissione può es-

sere liberamente scelta anche tra società pre esistenti poiché «non v'è ragione di limitarne l'ammissibilità allo scorporo con costituzione di una o più nuove società». (Relazione illustrativa al Dlgs).

In determinati casi occorrerà però valutare il concambio per decidere le azioni o quote da assegnare alla scissa:

- scissione in società beneficiaria preesistente con soci diversi (per soggetti e/o percentuali di partecipazione) da quelli della scissa;
- scissione in società di nuova costituzione che riceve contestualmente elementi patrimoniali da società scisse partecipate da composizioni di soci non omogenee.

Infine, dopo l'operazione la scissa può svolgere una attività diversa, che sarà quella di gestione delle partecipazioni: la scissione mediante scorporo può essere quindi una alternativa all'operazione di conferimento, di particolare interesse quando si trasferisce un patrimonio immobiliare, per la creazioni di una holding.

L'adeguamento delle regole fiscali alle scissioni

Dopo le modifiche al Codice civile, anche



**Roberto
Lugano**



LE REGOLE PER LA SCISSIONE - SCORPORO

Assegnazione dell'intero patrimonio

- A differenza della scissione totale, la scissa rimane in vita e di fatto diventa una holding

Beneficiarie pre esistenti

- Possono essere utilizzate (ad esempio per concentrazioni di asset)

Modifica dell'attività

- La scissa può cambiare attività e diventare una holding (valida alternativa al conferimento)

Le norme fiscali ➡ con beneficiaria di nuova costituzione

- Si disapplicano le regole sul concambio, sulla retroattività, sulle riserve in sospensione e sul riporto delle perdite

Le norme fiscali ➡ con beneficiaria pre esistente

- Si disapplicano le regole sul concambio, sulla retroattività e sulle riserve in sospensione
- Si applica la norma sul riporto delle perdite

la norma fiscale che regola le imposte sui redditi in caso di scissione (articolo 173 del Tuir) necessitava di un'integrazione.

Su questo aspetto, l'articolo 6 del Dlgs 192/2025 è intervenuto razionalizzando la materia: nel Tuir, ora, gli aspetti fiscali della scissione mediante scorporo sono divisi a seconda che la beneficiaria sia di nuova costituzione (comma 15 ter) oppure pre-esistente (comma 15 ter.1).

Gli aspetti comuni riguardano il fatto che in entrambi i casi non si applicano le regole ordinarie della scissione in materia di concambio (comma 3), retroattività (comma 7) e riserve in sospensione (comma 9).

Per la scissione a favore di beneficiaria pre-esistente, invece, continua ad applicarsi anche il comma 10, che è la norma anti-elusiva che limita il riporto delle perdite pregresse (test di vitalità e limite di patrimonio netto). Si tratta di un aspetto logico, peraltro conforme a quanto previsto per le beneficiarie pre esistenti di scissioni "normali": l'inserimento nell'operazione di un soggetto che già esiste, infatti, può consentire lo spostamento di perdite fiscali (oppure di redditi) a favore di

una società con risultati di segno opposto, quindi si vuole evitare l'uso strumentale dell'operazione di scissione.

Le nuove disposizioni si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 192/2025 (20 dicembre 2025), ma hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti se le relative dichiarazioni sono state redatte conformemente alle nuove regole.

Conferimenti di partecipazioni in holding

Le modifiche introdotte dalla riforma fiscale sono state oggetto di una norma di interpretazione autentica (articolo 5 del Dlgs 192/2025) che riguarda due aspetti:

- il perimetro delle società possedute dalla holding che devono essere prese in considerazione nel test per verificare il requisito di minoranza qualificata;

- la valorizzazione del patrimonio netto delle partecipate che sono state individuate per il test.

Per quanto riguarda il primo aspetto, viene chiarito che le società detenute dalla holding che devono essere considerate sono:

CONFERIMENTO DI HOLDING

Partecipazioni da considerare

- Società operative partecipate direttamente (primo livello)
- Partecipazioni detenute da subholding **controllate**

Valore del patrimonio netto

- Bilancio relativo all'ultimo esercizio antecedente al conferimento
- Demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa

1 le società operative;
 2 le società partecipate a loro volta rientranti nell'articolo 162 bis del Tuir (quindi le subholding) di cui la holding ha il controllo in base a quanto previsto dall'articolo 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del Codice civile. Oltre alle società operative di secondo livello, quindi, sono escluse anche le subholding che non risultano direttamente controllate.

Per quanto riguarda il test di prevalenza, il Tuir richiede che il valore contabile complessivo dei patrimoni netti delle società partecipate sia costituito prevalentemente dal valore contabile dei patrimoni netti delle società di cui sono detenute le partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiori alle soglie indicate, calcolate tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

La norma di interpretazione contenuta nell'articolo 5 del Dlgs 192/2025 specifica ora che il valore contabile dei patrimoni netti delle società partecipate è determinato sulla base dei dati risultanti dal bilancio relativo all'ultimo

esercizio antecedente al conferimento, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa e senza considerare i valori contabili dei patrimoni netti delle società rientranti tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b o c, numero 1 del Tuir.

Si tratta quindi di una doppia semplificazione: non è necessaria l'elaborazione di una valutazione puntuale alla data del conferimento (è sufficiente il dato del bilancio precedente) e dal computo vanno esclusi i patrimoni netti delle subholding.

Conferimenti di partecipazioni: questioni operative

L'applicazione concreta dell'articolo 177 del Tuir solleva ancora qualche dubbio.

In primo luogo, in materia di conferimenti minusvalenti, non vengono fornite indicazioni in merito al valore fiscale da attribuire alle partecipazioni ricevute dal conferente e a quello che vengono ad assumere le partecipazioni iscritte dalla conferitaria.

Dovrebbe rimanere fermo il principio secondo cui il conferente deve attribuire



CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI – QUESTIONI OPERATIVE

Conferimento minusvalente

- Costo riconosciuto sul conferente (importo rilevante nel calcolo della minusvalenza)
- Esempio: **Costo 1000**, V. normale 1500, Iscrizione 800, Minus, 200 indeducibile

Conferitaria

- La nuova formulazione sembrerebbe consentire che sia una società di persone

Holding familiari

- Anche pre esistenti
- Anche con subentri successivi

alla partecipazione ricevuta un valore fiscale coincidente con quello impiegato per la determinazione della minusvalenza rilevante. Ad esempio, se il costo fiscale è 1000, ed è inferiore al valore normale, e la conferitaria iscrive un incremento di patrimonio per 800, la minusvalenza di 200 non è fiscalmente rilevante e il costo riconosciuto della partecipazione rimane pari a 1000 (ossia il corrispettivo da assumere ai fini impositivi). La conferitaria, seguendo il criterio generale, dovrebbe assumere come valore fiscalmente riconosciuto quello rilevato in contabilità.

Inoltre, la nuova struttura dell'articolo 177 del Tuir ha reso autonomo l'ambito soggettivo dello scambio di partecipazioni mediante conferimento (comma 2) da quello dello scambio mediante permuta (comma 1). Si potrebbe, quindi, concludere che, a superamento della tesi espressa nella risoluzione 43 del 2017, la società conferitaria possa essere anche una società di persone.

Nell'ambito della costruzione delle holding familiari (articolo 177 comma 2 bis) si dovrebbe ritenere applicabile la norma non solo alle conferitarie di nuo-

va costituzione, ma anche al caso in cui il conferente diviene socio (o incrementa la sua partecipazione) in una società familiare già esistente. Nella prassi si può verificare anche un'altra fattispecie, cioè che la holding conferitaria sia unipersonale all'atto del conferimento e che i familiari entrino nella compagine per atti (cessioni, donazioni, aumenti di capitale) successivi. Tutte le operazioni indicate dovrebbero avere pari trattamento, quindi in nessun caso si dovrebbero ritenere applicabili censure basate sulla normativa anti abuso.

Infine, nel caso in cui la società conferita sia già una holding, il comma 2-ter dell'articolo 177 del Tuir per il calcolo si riferisce solo alle partecipazioni possedute dalla holding: pertanto, occorre chiarire se le partecipazioni di minoranza qualificata devono essere identificate a prescindere dal possesso partecipativo del socio/conferente.

Consideriamo il caso in cui un socio/conferente possiede il 30 % di una holding che ha sua volta partecipa al 40 % del capitale di una società operativa. Se la demoltiplicazione è applicata anche al socio, la partecipazione non può essere

IL RIPORTO DELLE PERDITE PREGRESSE

Vincoli

- Superamento test di vitalità (ricavi e spese per il personale)
- Limite del patrimonio netto: valore di perizia o valore contabile

Risposta a interpello, 3 novembre 2025, n. 278

«in assenza di una relazione giurata di stima, i tax asset fiscali dell'incorporata saranno riportabili (...) nei limiti del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio»

ritenuta qualificata (il 30 % di 40 % vale 12 %); al contrario, la partecipazione detenuta dalla holding è qualificata (40 %).

Il riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie

Le perdite fiscali pregresse (così come le altre posizioni soggettive riportabili) soffrono di limitazioni, in caso di operazioni straordinarie, per evitare l'utilizzo delle cosiddette «bare fiscali» per compensare in modo indebito perdite con risultati positivi.

La norma di riferimento (articolo 172, comma 7 del Tuir) consente l'uso delle perdite se si supera un doppio test di vitalità (ricavi e costi per il personale) e nei limiti del patrimonio netto (effettivo, come da perizia, oppure contabile) depurato dai versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti.

Questa norma – da sempre – può essere oggetto di interpello disapplicativo. Nella risposta a un interpello (3 novembre 2025 n. 278) l'agenzia delle Entrate si è espressa per la prima volta dopo la riformulazione della norma dovuta alla riforma fiscale, assumendo una posizione piuttosto ri-

guida sul tema del limite alle perdite riportabili in caso di fusione.

Nella fattispecie oggetto di esame, l'importo contabile del patrimonio netto rettificato dei conferimenti effettuati nei 24 mesi antecedenti si attestava a un valore incapiente ai fini del riporto integrale delle perdite, motivo per cui è stato presentato interpello per illustrare le valide ragioni dell'operazione e chiedere la disapplicazione della norma. L'Agenzia è giunta però a una conclusione restrittiva: «In assenza di una relazione giurata di stima, i tax asset fiscali dell'incorporata saranno riportabili (...) nei limiti del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio, rettificato dei versamenti e conferimenti degli ultimi 24 mesi».

Sembra quindi che la disapplicazione mediante interpello sia condizionata dall'adozione del valore del patrimonio effettivo risultante da una perizia. Non convincono non solo le conclusioni, ma anche le motivazioni della risposta, che di fatto si limitano a riproporre la relazione illustrativa al Dlgs 192/2024 ove si sostiene che «si è ritenuto quindi appropriato introdurre, quale nuovo limite



OPERAZIONI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Norma di tutela (Tuir, articolo 177 bis, comma 4-bis)

«Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute»

Applicazione

- Singole operazioni (conferimento, trasformazione, fusione, scissione)
- Concatenazione di operazioni (ad esempio conferimento in società e cessione della quota)

quantitativo, con il valore economico del patrimonio netto che rappresenta un parametro maggiormente significativo della recuperabilità delle pregresse posizioni soggettive fiscali e che, peraltro, è un parametro già oggi valorizzato dalla stessa agenzia delle Entrate in alcune risposte a interpelli disapplicativi delle norme limitative del riporto delle perdite».

Operazioni straordinarie degli studi professionali

La norma di neutralità delle operazioni attuate da studi professionali (articolo 177 bis del Tuir) è stata ampliata con l'aggiunta del comma 4 bis (introdotto dal Dlgs 84/2025), che sancisce l'assenza di abuso del diritto per tutte le operazioni: «Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute».

Gli effetti della novità sono duplici. In primo luogo, per qualsiasi operazio-

ne compiuta è disinnescato il rischio di contestazione di elusione: sono quindi comprese tutte le fattispecie (singolarmente considerate) previste dall'articolo 177bis, e quindi il conferimento, la trasformazione, la fusione, la scissione attuate da qualsiasi tipo societario (studio associato, società semplice, società commerciale).

Ancora più interessante è la seconda parte del nuovo comma, che riguarda la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito di operazione straordinaria e che riproduce l'analoga disciplina prevista dagli articoli 173, comma 15-quater (scissione) e 176, comma 3 del Tuir (conferimento) per le operazioni aventi a oggetto un'azienda.

Pertanto, non è considerato elusivo il comportamento di chi, ad esempio, invece di cedere uno studio professionale individuale lo conferisce in una società tra professionisti e successivamente cede la quota di partecipazione nella società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BILANCIO

Errori contabili rilevanti corretti con l'integrativa

L'Oic (Organismo italiano di contabilità) l'8 dicembre 2025 ha pubblicato alcune modifiche ai principi contabili nazionali, per adattare gli standard alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.

Gli emendamenti, che interessano i principi contabili Oic 13 - Rimanenze, Oic 16 - Immobilizzazioni materiali, Oic 24 - Immobilizzazioni immateriali, Oic 25 - Imposte sul reddito e Oic 31 - Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto, si applicheranno ai bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025.

Acquisti con opzione di rivendita

La modifica più rilevante appare quella relativa agli acquisti con opzione di riacquisto/rivendita in capo all'acquirente o al venditore e riguarda i principi Oic 13, Oic 16 e Oic 24. In particolare, è stato specificato che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l'opzione di rivendita non venga esercitata, sia quando l'op-

zione è in capo all'acquirente, sia quando è in capo al venditore.

Nei casi in cui non vi sia la ragionevole certezza che l'opzione di vendita non sarà esercitata, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore e l'operazione deve essere contabilizzata come avente natura finanziaria, se il prezzo di acquisto è inferiore al prezzo di rivendita (l'acquirente iscrive un credito finanziario in contropartita alla somma corrisposta in sede di acquisto iniziale e rileva i relativi proventi finanziari per competenza). Nel caso in cui, invece, il prezzo di acquisto (120) è superiore al prezzo di rivendita (100), l'acquirente iscrive un credito pari al prezzo di rivendita del bene (100) ed un risconto attivo per la differenza (positiva per 20) tra l'importo pagato e il prezzo di rivendita. In linea con la natura operativa dell'operazione il risconto è rilasciato per competenza a conto economico per rilevare il costo sostenuto per aver ricevuto in uso il bene dal "venditore".

A seguito di tale modifica, vi è ora simmetria con la regola prevista dall'Oic 34 (paragrafi A8 e A9) per il ven-



**Barbara
Zanardi**


 Il Sole
24 ORE

 Il Sole
24 ORE
 Professionale

Emendamenti OIC applicabili ai bilanci 2026, salvo possibilità di applicazione anticipata ai bilanci 2025	
Acquisti con opzione di rivendita/riacquisto (OIC 13, OIC 16, OIC 24)	Il bene acquistato è iscritto nel bilancio della società acquirente se è ragionevolmente certo che l'opzione non verrà esercitata (sia quando l'opzione è in capo all'acquirente, sia quando è in capo al venditore). Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore (simmetria con Oic 34)
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi (OIC 24)	Il ricorso ai ricavi come criterio di stima degli ammortamenti è possibile solo se : • si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e • i ricavi rappresentano una approssimazione dello sfruttamento dell'attività immateriale stessa e ciò sia dimostrabile
Imposta sostitutiva affrancamento riserve (OIC 25)	Il debito per l'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve in sospensione è rilevato in contropartita di una riserva generica di patrimonio netto
Attualizzazione dei fondi oneri (OIC 16 e OIC 31)	Gli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso, se rilevanti , sono riclassificati in una voce ad hoc della classe C di conto economico «17-ter effetti di attualizzazione dei fondi oneri»

➤ Progetto OIC di semplificazione: esito survey

➤ Bilanci 2025 e 2026: deroga alla svalutazione dei titoli del circolante

ditore, evitando in tal modo di avere lo stesso bene iscritto tra le attività di due società distinte. In linea con il criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici, infatti, per le vendite con opzione di riacquisto è previsto che una società rileva i ricavi solo quando è ragionevolmente certa che il bene venduto non sia restituito o riacquistato dal venditore.

Ammortamenti decrescenti

In tema di ammortamenti è stato modificato il paragrafo 63 dell'Oic 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile (si pensi, ad esempio, alla vendita di diritti per lo sfruttamento di un film), è possibile solo se si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti (senza deroga quindi al principio di prudenza) e sia dimostrabile che i ricavi rappresentino una appros-

simazione dello sfruttamento dell'attività immateriale stessa.

Imposta sostitutiva

La normativa fiscale può prevedere la facoltà per una società di riallineare il valore fiscale delle riserve in sospensione di imposta mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette (affrancamento).

In tema di contabilizzazione dell'imposta sostitutiva da corrispondere per l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta, la versione aggiornata dell'Oic 25 specifica che, in tali casi, il debito per l'imposta sostitutiva è iscritto nello stato patrimoniale della società in contropartita ad una riserva generica di patrimonio netto, dopo aver riversato in contropartita al debito per imposta sostituiva il relativo fondo per imposte differite, se presente. Si ricorda, infatti, che in caso di rivalutazione di un'attività con iscrizione di una riserva non soggetta a tassazione se non in caso di distribuzione, la valutazione sull'iscrizio-



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

TRATTAMENTO FISCALE DELLA CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI 1

Le regole dopo le modifiche apportate dal Decreto Correttivo Irpef-Ires (Dlgs 192/2025)

La disciplina della correzione degli errori contabili **semplificata** dispone che tale correzione:

- Ha rilevanza fiscale ai fini Ires ed Irap
- Non determina effetti sanzionatori
- Non richiede la presentazione di dichiarazioni integrative

La rilevanza fiscale ai fini **Irap** è prevista solo nel caso in cui il **valore della produzione sia positivo in entrambi i periodi d'imposta** di interesse (quello in cui è commesso l'errore e quello in cui esso è corretto)

Le nuove disposizioni si applicano alle correzioni contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio **a partire dal 1° gennaio 2025**

ne delle imposte differite riferite a tale riserva, è legata alla probabilità di distribuire la riserva ai soci.

Oneri di attualizzazione

Infine, sono stati modificati i principi Oic 16 e O 31 in tema di attualizzazione dei fondi oneri, chiarendo che – se rilevanti – gli effetti (sia positivi che negativi) derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso, vanno esplicitati in una voce ad hoc della classe C di conto economico, quale «17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri». Gli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino, invece, sono portati ad incremento o decremento del cespite cui si riferiscono.

Progetto Oic di semplificazione

Il 19 novembre 2025 l'Oic ha pubblicato l'esito della survey per le imprese non quotate di minori dimensioni da cui è emerso che l'80% dei partecipanti ritiene utile predisporre un unico principio contabile per le piccole imprese. L'Oic propone un set di regole contabili semplificato per le imprese di minori dimensioni che già ad oggi possono redi-

gere il bilancio in forma abbreviata e che rappresentano il 96% del totale delle società di capitali italiani (percentuale che sale al 99% considerando i limiti dimensionali della direttiva europea sui bilanci). Si segnala infine che la legge di Bilancio ha reintrodotta per i bilanci Oic 2025 e 2026 la possibilità di non svalutare i titoli del circolante, a condizione che le perdite di valore non siano durevoli (si rinvia al documento interpretativo Oic 11).

Correzione di errori contabili

Il decreto correttivo Irpef-Ires è intervenuto anche a modificare il trattamento fiscale della correzione degli errori contabili. L'argomento era stato disciplinato in precedenza dal Dl 73/2022, nel quale era prevista – nell'esercizio della correzione – la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio senza sanzioni e senza che fosse necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa riferita al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore, a condizione che, ai soggetti operanti la correzione, si applicasse la derivazione rafforzata e il bilancio fosse



TRATTAMENTO FISCALE DELLA CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI/2

Ambito soggettivo

Imprese che determinano il reddito imponibile applicando la “derivazione rafforzata” e micro-imprese che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti

Ambito oggettivo

Errori contabili «non rilevanti»

➤ Per gli errori rilevanti deve essere presentata la dichiarazione integrativa

Ambito temporale

Errori la cui correzione è effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali:

- Avrebbero dovuto essere rilevati, in assenza dell'errore; oppure
- Sono stati erroneamente rilevati

La correzione deve comunque avvenire prima della formale conoscenza dell'avvio di **accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento** riguardanti gli elementi oggetto della correzione o della rilevazione contabile non corretta

sottoposto a revisione legale.

Dalla relazione illustrativa all'articolo 4 del Dlgs 192/2025, si evince che il perimetro della disciplina in esame resta circoscritto alle fattispecie identificabili come errori contabili. Come precisato nell'Oic 29, «un errore contabile consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili». La riconducibilità della rettifica operata in bilancio agli «errori contabili» (da cui dipende l'applicabilità del riconoscimento fiscale della correzione), dunque, è da valutare in funzione della disponibilità delle informazioni e dei dati al momento in cui l'errore è stato commesso. Per tale motivo, infatti, non rientrano nella disciplina in esame gli aggiustamenti derivanti dall'applicazione della disciplina del *transfer pricing* nei casi in cui tali rettifiche sono effettuate in virtù di informazioni o dati sopraggiunti solo successivamente (non qualificandosi, dunque, come errori contabili).

Per quanto riguarda l'ambito sog-

gettivo, la procedura di correzione «semplificata» si applica ai soggetti per i quali sussiste l'obbligo di revisione legale.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, la procedura «semplificata» non si applica agli errori «rilevanti» che devono essere corretti fiscalmente mediante la presentazione delle dichiarazioni integrative, ove sussistano le condizioni richieste e siano rispettate le tempistiche previste. Non si qualificano come errori contabili e non rientrano, quindi, nella disciplina in esame, i cambiamenti di principio contabile e di rappresentazione contabile derivante dai cambiamenti di stima.

A titolo esemplificativo, rientrano, invece, le correzioni di errori quando si è rilevato un costo per un ammontare superiore a quello corretto o si è rilevato un costo in luogo di un accantonamento, a condizione che la correzione sia “rilevabile” contabilmente.

Per quanto riguarda l'ambito temporale, le correzioni contabili i cui effetti sono riconosciuti ai fini Ires ed Irap sono quelli per i quali la correzione è effettuata entro la data di appro-



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

DERIVAZIONE RAFFORZATA

➤ A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024

Decreto correttivo IRPEF-IRES (Dlgs 192/2025)

- Esteso l'ambito di applicazione del principio di derivazione rafforzata alle società che:
 - rientrano nella definizione di micro-imprese (art. 2435-ter del c.c.) e
 - scelgono di redigere il bilancio in forma abbreviata
- Con il DI 73/2022 analoga possibilità era stata concessa solo alle "micro-imprese" che optavano per la redazione del bilancio in forma ordinaria

A seguito di questo intervento la derivazione rafforzata opera solo per le "micro-imprese" che redigono il bilancio secondo le regole dell'articolo 2435-ter del codice civile (ovvero per quelle che non optano né per la redazione del bilancio in forma ordinaria né in forma abbreviata)



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

ATTIVITÀ DEI COLLEGI SINDACALI/1

Le verifiche sui contributi pubblici

➤ DPCM in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

La legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024), ha introdotto **dal 1° gennaio 2025** l'obbligo

- di svolgere apposite **attività di verifica** finalizzate ad accertare che l'utilizzo dei "contributi pubblici significativi" sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi e
- di inviare annualmente al Mef una **relazione** contenente le risultanze delle verifiche effettuate

Nel Dpcm, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è previsto:

- l'obbligo per i soggetti che hanno ricevuto contributi destinati alla realizzazione di specifiche finalità di interesse pubblico:
 - di importo superiore a un milione di euro annui o,
 - di ammontare pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del beneficiario, se di importo inferiore a un milione di euro
- per l'invio della prima relazione, il termine del 30 aprile 2026

vazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali:

● avrebbero dovuto essere rilevati in assenza dell'errore (si pensi, a esempio, a un costo non iscritto nell'esercizio 2024, la cui correzione va effettuata entro il termine di approvazione del bilan-

cio relativo all'esercizio 2025);

● sono stati erroneamente rilevati (si pensi, ad esempio, a un costo iscritto erroneamente nell'esercizio 2024, in luogo del 2025, la cui correzione per assumere rilievo fiscale deve essere effettuata entro il termine di approvazione del bilancio

relativo all'esercizio 2025).

La correzione deve però essere operata prima che l'impresa abbia avuto formale conoscenza o risultino avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, riguardanti gli elementi patrimoniali e reddituali oggetto della correzione o della rilevazione contabile non corretta.

Non impediscono, invece, il riconoscimento fiscale degli errori contabili, le comunicazioni ex articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e ex articolo 54-bis del Dpr 633/1972.

Per quanto riguarda la rilevanza della correzione degli errori anche ai fini Irap, essa è prevista solo nel caso in cui, in entrambi i periodi d'imposta di interesse, il valore della produzione sia positivo (considerata la non riportabilità delle "perdite" Irap). Le nuove disposizioni si applicano alle correzioni contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

Microimprese e bilancio abbreviato

Per effetto del decreto correttivo Irpef - Ires (Dlgs 192/2025), l'ambito di applicazione del principio di derivazione rafforzata è esteso alle società che rientrano nella definizione di micro-imprese (articolo 2435-ter del Codice civile) che scelgono di redigere il bilancio in forma abbreviata.

Con lo scopo di avvicinare i valori fiscali a quelli contabili, si corregge il percorso iniziato con il Dl 73/2022 (in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022), con il quale analoga possibilità era stata concessa solo alle microimprese che optavano per la redazione del bilancio ordinario.

A seguito delle citate modifiche, l'articolo 83 del Tuir prevede ora che la derivazione rafforzata non operi solo per le microimprese che non optano per la redazione del bilancio né

in forma abbreviata né ordinaria.

I compiti del collegio sindacale

Per quanto riguarda le novità normative relative alle attività dei collegi sindacali, la legge di Bilancio 07/2024, ha introdotto dal 1° gennaio 2025 l'obbligo:

- di svolgere apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei contributi "pubblici significativi" sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi;
- di inviare annualmente al Mef una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Secondo quanto previsto nel testo del Dpcm, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la scadenza per l'invio della citata relazione è il 30 aprile 2026. L'obbligo riguarderebbe i soggetti che hanno ricevuto contributi destinati alla realizzazione di specifiche finalità di interesse pubblico, di importo superiore a un milione annuo, se inferiore, di ammontare pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del beneficiario.

I collegi sindacali dovrebbero dunque verificare se la società vigilata ha percepito contributi che rientrino nell'ambito di applicazione del Dpcm e se sussista, dunque, l'obbligo di inviare al Mef la citata relazione.

Responsabilità dei sindaci

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 2407 del Codice civile dalla legge 35/2025, è stata eliminata l'espressa previsione di responsabilità solidale con gli amministratori ed è stata limitata la responsabilità civile dei sindaci per inadempimento ai propri doveri di natura colposa, mediante un tetto agli obblighi risarcitori. In particolare:

- per i compensi fino a 10mila euro, il limite è 15 volte il compenso;
- per i compensi da 10mila a 50mila eu-



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

ATTIVITÀ DEI COLLEGI SINDACALI¹²

Articolo 2407 – Nuovo regime di responsabilità dei sindaci

- A seguito delle modifiche apportate all'articolo 2407, in vigore dal 12 aprile 2025, è stata introdotta la **limitazione della responsabilità civile dei sindaci** per inadempimento ai propri doveri di natura colposa mediante un **tetto agli obblighi risarcitori**
- Si è discusso se il nuovo «tetto» sia applicabile anche alle **condotte dei sindaci precedenti al 12 aprile 2025**; **a favore** Tribunale Bari 24 aprile 2025 e Palermo 20 giugno 2025; **contrari**: Tribunale Venezia 11 giugno 2025 e 2 luglio 2025 e Roma 19 giugno 2025
- La Cassazione con la sentenza 1392, depositata il 22 gennaio, ha chiarito che la modifica normativa **non è retroattiva** e non è applicabile ai fatti anteriori al 12 aprile 2025

Compensi	Limite
Fino a 10.000 euro	15 volte il compenso
Da 10.000 a 50.000 euro	12 volte il compenso
Maggiori di 50.000 euro	10 volte il compenso

➤ **Consultazione sulle nuove Norme di comportamento degli organi di controllo degli Enti del Terzo settore (Ets)**

ro, il limite è 12 volte il compenso;

- per i compensi maggiori di 50mila euro, il limite è dieci volte il compenso.

Inoltre, è stato introdotto un regime di prescrizione dell'azione di responsabilità verso i sindaci con un termine di cinque anni dal deposito della relazione annuale dei sindaci relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno. Premesso che la nuova versione dell'articolo 2407 del Codice civile è entrata in vigore il 12 aprile 2025, si è discusso se i nuovi limiti quantitativi previsti si applichino solo alle condotte dei sindaci successive al 12 aprile 2025 (dottrina maggioritaria e Tribunale Venezia 11 giugno 2025 e 2 luglio 2025 e Roma 19 giugno 2025) oppure anche alle condotte precedenti (Tri-

bunale Bari 24 aprile 2025 e Palermo 20 giugno 2025).

La Cassazione con la sentenza 1392, depositata il 22 gennaio, ha chiarito che la modifica normativa non è retroattiva e non è applicabile ai fatti anteriori al 12 aprile 2025.

Ets e organi di controllo

Il 18 dicembre il Cndcech ha pubblicato, in consultazione, la bozza delle nuove Norme di comportamento degli organi di controllo degli Enti del Terzo settore (Ets).

Il documento – nella versione in pubblica consultazione – tiene conto della norma in materia di assemblee totalitarie per gli Ets e delle attività di vigilanza in materia di whistleblowing.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



TEMI IN EVIDENZA: GLI ESPERTI A CONFRONTO

IMMOBILI/1

Bonus edilizi, prorogate fino al 31 dicembre 2026 le percentuali del 2025



**Luca
De Stefani**

Per il bonus casa, il sismabonus e l'ecobonus, la legge di Bilancio per il 2026 ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 le stesse percentuali previste per il 2025. Pertanto, per le spese «sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale» si applicano le percentuali del 50% nel 2025 e nel 2026 e del 36% nel 2027, mentre per le spese sostenute sulle altre unità immobiliari si applicano, rispettivamente, il 36% e il 30 per cento.

Il bonus mobili è stato prorogato solo per il 2026, mentre il bonus giardini è terminato a fine 2024. L'ecobonus e il sismabonus termineranno a fine 2027, mentre sono terminati a fine 2025 la detrazione del 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche e il superbonus al 65% o al 110% (nei pochi casi ancora possibili), tranne per il 110% sugli interventi effettuati nelle zone terremotate, alle condizioni dell'articolo 119, comma 8-ter.1, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. In particolare, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016 nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza e per i quali le istanze per il contributo alla ricostruzione sono state presentate dal 30 marzo 2024, sono stati prorogati al 31 dicembre 2026 il super ecobonus (articolo 119, commi 1-ter del decreto legge 34 del 19 maggio 2020) e il super sismabonus (articolo 119, comma 4-quater, decreto legge del 34 del 19 maggio 2020), per la parte eccedente i contributi di ricostruzione, nella misura del 110%, a patto che venga esercitata l'opzione di cessione del credito o «sconto in fattura». Non è possibile, quindi, «l'utilizzo diretto della detrazione spettante» in dichiarazione dei redditi (scheda di lettura del Dl 95/2025 - Ac 255).

Se i lavori agevolati con i bonus terminati nel 2025 sono ancora in corso nel 2026, è possibile transitarli, dal 2026, nel bonus casa, nel sismabonus e nell'ecobonus, rispettandone i requisiti.



I BONUS EDILIZI APPLICABILI PER IL 2026

- Bonus casa, sisma bonus e ecobonus la legge di Bilancio per il 2026 ha prorogato fino al 31.12.2026 le stesse percentuali previste per il 2025 : 50% per le spese «sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale» (36% nel 2027) e 36% negli altri casi (30% nel 2027)
- Bonus mobili: 50% solo per il 2026

Eliminazione di barriere architettoniche al 75%

Per la detrazione Irpef e Ires del 75% sull'eliminazione di barriere architettoniche (applicabile fino al 31 dicembre 2025), se gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, in ottemperanza al decreto 236 del ministro dei Lavori pubblici del 14 giugno 1989, sono relativi alla «realizzazione di percorsi esterni» e all'«automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli» e sono effettuati «sull'area esterna e sulle vie di accesso, carrabile e pedonale, comuni ai due fabbricati, distinti e catastalmente autonomi», il limite di spesa ammesso è quello riferito «a ciascun edificio» (lettera a del comma 2 dell'articolo 119-ter del decreto legge 34/2020, riferita agli «edifici unifamiliari») e non quello riferito agli «edifici composti da due o otto unità immobiliari» (lettera b). Pertanto, considerando che si tratta di due distinti edifici, il limite è pari a 100mila euro (50.000 euro x 2) (risposta 89 del 7 aprile 2025).

Aree terremotate: contributi irrilevanti per il 110% eccedente gli stessi

Per il super ecobonus e il super sismabonus al 110% sulla parte eventualmente eccedente i contributi di ricostruzione (articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, decreto legge 34 del 19 maggio 2020) è irrilevante l'effettiva spettanza e/o l'erogazione in concreto dei suddetti contributi, in quanto questi bonus edilizi spettano «indipendentemente dall'effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati» (risoluzione 66/E del 13 novembre 2025).

Aree terremotate: per il 110% alternativo ai contributi serve la rinuncia

Per il super ecobonus e super sismabonus rafforzati dell'articolo 119, comma 4-ter del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, invece, serve la presentazione della «Dichiarazione di rinuncia al contributo sisma 2016 in favore del superbonus 110%, aumentato del 50%, resa ai sensi dell'articolo 119, comma 4-ter del DL 34/2020» (de-



I BONUS EDILIZI NON PIÙ APPLICABILI

- Bonus giardini: stop già dal 01.01.2025
- Detrazione del 75% per l'eliminazione barriere architettoniche: stop dal 01.01.2026
- Superbonus al 65% o al 110% (nei pochi casi ancora possibili): stop dal 01.01.2026, tranne per il 110% sull'eventuale parte eccedente i contributi di ricostruzione nelle zone terremotate, alle condizioni dell'articolo 119, comma 8-ter.1, DI 34/2020

creto commissariale 300 del 2021), in cui viene attestato (mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base all'articolo 47 del Dpr 445 del 2000, sanzionabile penalmente), tra l'altro:

- «il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi», stabiliti per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata;
- la formale rinuncia ai contributi.

La faq del 19 dicembre 2025, modificando quanto detto nella risoluzione 66/E del 13 novembre 2025, ha chiarito che sia sufficiente questa dichiarazione, in quanto «idonea ad attestare che sussiste il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché questi possa disporne e, dunque, rinunciarvi».

Compensazione: la «cessione del credito» al posto di «sconto in fattura»

Se per uno «sconto in fattura» è stata inviata all'agenzia delle Entrate una comunicazione, indicante per errore l'opzione per la «cessione del credito», il cessionario mantiene la possibilità di compensare in F24 il credito d'imposta ricevuto, ma resta preclusa la possibilità di cederlo a soggetti non qualificati (cioè, diversi da banche, assicurazioni, ecc.), in quanto risultano irrilevanti, a tal fine, sia gli accordi civilistici dello «sconto in fattura» stipulati con il contribuente (che ha generato la detrazione poi trasferita) sia l'aver indicato in fattura lo «sconto» applicato (risposta 295 del 24 settembre 2025).

Via libera alle cessioni delle rate residue dei crediti nella Piattaforma

Il divieto di cessione delle rate residue, dal 29 maggio 2024, riguarda solo le rate relative alle detrazioni che sono utilizzabili a scomputo delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) nelle dichiarazioni dei redditi (730 o Redditi). Quindi, riguarda solo i «beneficiari delle detrazioni» e non riguarda le cessioni delle rate residue dei crediti che il contribuente ha nel proprio cassetto fiscale, in quanto li ha acquisiti tramite cessione del credito (ces-



SUPER ECO E SISMA BONUS AREE TERREMOTATE

- **Contributi irrilevanti:** per il super ecobonus e il super sisma bonus sulla parte eventualmente eccedente i contributi di ricostruzione è irrilevante l'effettiva spettanza e/o l'erogazione in concreto dei suddetti contributi (risoluzione 13 novembre 2025, n. 66/E).
- **Dichiarazione di rinuncia al contributo:** per il super ecobonus e super sisma bonus rafforzati, invece, serve la «Dichiarazione di rinuncia al contributo sisma 2016», con:
 - «il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi» per i contributi;
 - la «formale rinuncia ai contributi» (faq del 19 dicembre 2025, a modifica della risoluzione del 13 novembre 2025, n. 66/E).

sionario) o tramite «sconto in fattura» (fornitore) (risposta 240 del 15 settembre 2025).

Credito nello stato «in attesa di accettazione»

L'agenzia delle Entrate, con la risposta 130 del 13 maggio 2025, ha confermato che, se i crediti ceduti (o scontati in fattura) rimangono nel cassetto fiscale del cessionario (o del fornitore) nello stato «in attesa di accettazione» (circolare 33/E del 6 ottobre 2022 e Guida all'utilizzo della «Piattaforma cessione crediti»), il titolare originario del bonus edilizio «non può fruirne in alcun modo»: né in compensazione, né in dichiarazione. Solo a seguito del rifiuto da parte del cessionario (o del fornitore), questi crediti tornano nella disponibilità del cedente e quest'ultimo li può fruire, come detrazione nella propria dichiarazione dei redditi o, in alternativa, può trasmettere una nuova comunicazione di opzione alle Entrate, se il relativo termine non è già scaduto.

Senza il rifiuto del cessionario (o del fornitore), però, l'agenzia delle Entrate è «estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra tali soggetti», pertanto, non può:

- sostituirsi al cessionario (o al fornitore), che non esercita la scelta dell'accettazione o del rifiuto del credito;

- annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), a seguito di una «richiesta unilaterale» del cessionario o del fornitore (circolare 33/E del 2022).

Nel caso dell'istanza, quindi, l'agenzia ha consigliato al cedente del credito, che vede nel proprio cassetto fiscale che il credito ceduto non è ancora stato accettato dal cessionario (è nello stato «in attesa di accettazione»), di prendere contatti con quest'ultimo, invitandolo «a procedere con l'accettazione o il rifiuto del credito, non potendo l'Amministrazione finanziaria intervenire nel rapporto privatistico».

Studi associati che acquistano crediti

La risposta delle Entrate del 15 settembre 2025, n. 240, ha confermato che anche



GESTIONE DEI CREDITI IRPEF O IRES

- Compensazione in F24, anche se opzione di «cessione del credito», al posto dello «sconto in fattura». No ulteriore cessione «a soggetti non qualificati» (cioè, diversi da banche, assicurazioni, ecc.) (risposta 24.09.2025, n. 295)
- Ok alle cessioni delle rate residue dei crediti nella Piattaforma. Lo stop alla cessione delle rate residue, dal 29 maggio 2024, riguarda solo le rate relative alle detrazioni che sono utilizzabili a scomputo delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) nelle dichiarazioni dei redditi (730 o Redditi) (risposta 15.09.2025, n. 240)
- Senza accettazione del credito da parte del cessionario (o fornitore), lo stesso rimane «in attesa di accettazione». Non ritorna al cedente (risposta 13.05.2025, n. 130)

dal 2024 (cioè, dopo l'entrata in vigore della riforma fiscale), se uno studio associato acquista, tramite cessione della detrazione dal beneficiario originale (quindi, non solo alcune rate residue, ma tutte le rate della detrazione) o tramite lo «sconto in fattura», crediti di imposta, generati da prestazioni professionali rese al committente (ad esempio, per il rilascio del visto di conformità), l'eventuale «differenziale positivo» tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso «costituisce un provento percepito nell'esercizio dell'attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione» come reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 54 del Tuir. Quindi, la tassazione è come quella prevista prima della riforma fiscale (circolare del 23 giugno 2023, n. 23/E, paragrafo 6.2.1 e risposte del 30 novembre 2023, n. 472 e del 30 novembre 2023, n. 472).

La riforma fiscale ha introdotto il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, quindi, dal 2024, le associazioni professionali e gli studi associati, che acquistano crediti che non costituiscono «in alcun modo il corrispettivo di una prestazione professionale», devono:

- dedurre il prezzo pagato per l'acquisto del credito d'imposta nell'anno del pagamento (RE19, col. 4, Altre spese documentate);
- tassare, anche ai fini Irap, il valore nominale del credito, quando lo utilizzano in compensazione in F24 (RE3 Altre somme e valori a qualunque titolo percepiti) (risposte del 16 gennaio 2026, n. 6 e del 26 giugno 2025, n. 171, che superano la risposta n. 472/2023 sull'irrelevanza del differenziale per gli studi associati, per il credito che «non costituisce in alcun modo il corrispettivo di una prestazione professionale svolta a favore del cedente»).

La risposta del 16 gennaio 2026, n. 6, ha chiarito che:

- per i soggetti che svolgono attività di carattere professionale in forma associata, in base all'articolo 8 del Dlgs 446/1997, la base imponibile Irap coincide sostanzial-



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

PLUSVALENZA SUPERBONUS

- Se si verifica la decadenza dal beneficio del superbonus, non è applicabile la tassazione della «plusvalenza superbonus» dell'articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del Tuir (risposta 29.04.2025, n. 122)
- Se l'immobile, con lavori agevolati con il superbonus, è stato acquisito per donazione e non è stato adibito ad abitazione principale ➔ «plusvalenza superbonus» dell'articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del Tuir, se la sua cessione a titolo oneroso avviene prima che siano decorsi dieci anni dalla conclusione degli interventi ammessi al superbonus (risoluzione 30.10.2025, n. 62)

mente con quella determinata ai fini delle imposte sui redditi, fatta eccezione per l'indeducibilità, espressamente prevista, degli interessi passivi e delle spese per il personale dipendente, pertanto, anche ai fini Irap si applicano le regole suddette;

- per i crediti acquistati prima del 2024, le quote di utilizzo in compensazione in F24 dei predetti crediti non devono essere assoggettate a tassazione Irpef e Irap, in quanto il relativo costo non è stato dedotto nell'anno in cui è stato pagato.

Professionista che acquista crediti

La risposta delle Entrate del 15 settembre 2025, n. 240, ha confermato che, come prima del 2024 (cioè dell'entrata in vigore della riforma fiscale), se uno studio associato o un'associazione professionale acquista crediti di imposta, generati «in relazione a prestazioni professionali rese nei confronti di committenti» (ad esempio, per il visto di conformità), l'eventuale «differenziale positivo» tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso «costituisce un provento percepito nell'esercizio dell'attività professionale» da tassare (circolare del 23 giugno 2023, n. 23/E, paragrafo 6.2.1 e risposta del 30 novembre 2023, n. 472). Ciò, a prescindere dall'introduzione dal 2024 del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo che, invece, ha eliminato l'irrelevanza del differenziale per gli acquisti da parte di studi associati di crediti che non costituiscono «in alcun modo il corrispettivo di una prestazione professionale svolta a favore del cedente» (risposte del 16 gennaio 2026, n. 6 e del 26 giugno 2025, n. 171, che hanno superato questa interpretazione contenuta, tra le altre, nella risposta 30 novembre 2023, n. 472). In quest'ultimo caso, si deve:

- dedurre il prezzo pagato per l'acquisto del credito d'imposta nell'anno del pagamento (RE19, col. 4, altre spese documentate);
- tassare, anche ai fini Irap, il valore nominale del credito, quando si utilizza in compensazione in F24 (RE3 altre somme e valori a qualunque titolo percepiti). Per

i crediti acquistati prima del 2024 (non generati da prestazioni professionali), le quote di utilizzo in compensazione in F24 non devono essere assoggettate a tassazione Irpef e Irap, in quanto il relativo costo non è stato dedotto nell'anno in cui è stato pagato (risposta del 16 gennaio 2026, n. 6).

Conferimento di azienda o di ramo di azienda

L'interpretazione data dall'agenzia delle Entrate nella risposta 234 del 1° marzo 2023, sui trasferimenti dei crediti dei bonus edilizi nei casi di cessione o di affitto di azienda o di ramo di azienda, è stata confermata anche relativamente ai conferimenti di azienda dalla risposta 281 del 4 novembre 2025. Infatti, il «trasferimento dei crediti da bonus edilizi mediante conferimento» sia di singoli asset (crediti d'imposta) sia di aziende è «qualificabile come una cessione» d'azienda e, come tale, incide sul limite (e sul numero) dei trasferimenti cosiddetti «liberi», consentiti dalla norma. Pertanto, questi crediti non possono essere ulteriormente oggetto di «libera» cessione, ma è «possibile una loro cessione solo verso i soggetti qualificati». Il conferimento d'azienda «non comporta, a differenza delle operazioni straordinarie di fusione e scissione» (si veda il principio di diritto 4 del 15 novembre 2024) o di trasformazione societaria (si veda la risposta 218 del 16 febbraio 2023), «alcuna successione universale dei diritti e doveri (anche fiscali) del soggetto conferente nella società conferitaria» (risposte dell'agenzia delle Entrate 218 del 16 febbraio 2023, 397 del 27 luglio 2023 e 82 del 27 marzo 2025).

Plusvalenza superbonus: no se c'è decadenza del superbonus

Se si verifica la decadenza dal beneficio del superbonus, non è applicabile la tassazione della «plusvalenza superbonus» dell'articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del Tuir. Il chiarimento è contenuto nella risposta 122 dell'agenzia delle Entrate del 29 aprile 2025, nella quale è stato anche chiarito che la mancata compilazione del quadro F della Cilas (denominato «Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell'immobile») comporta la decadenza dall'agevolazione del superbonus, in quanto «come previsto dall'articolo 119, comma 13-ter», del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, questo quadro «deve essere obbligatoriamente» compilato, «pena la decadenza dal beneficio fiscale».

Plusvalenza superbonus: sì se la vendita è effettuata dal donante

Secondo la risoluzione 62 del 30 ottobre 2025, se l'immobile, oggetto dei lavori edilizi, agevolati con il superbonus, non è stato acquisito «per successione», bensì per donazione, né è stato adibito ad abitazione principale, non è possibile escludere da tassazione la «plusvalenza superbonus» dell'articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del Tuir, se la cessione a titolo oneroso dello stesso avviene prima che siano decorsi dieci anni dalla conclusione degli interventi ammessi al superbonus.

Barriere architettoniche: no Iva al 4% per la mera fornitura con posa

Il numero 41-ter, Parte II, Tabella A, allegata al Dpr 633/72, concede l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4% solo per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera, aventi a oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche su qualunque fabbricato, abitativo e non, mentre non si applica ai casi di mera fornitura con posa in opera di beni necessari per eliminare le barriere architettoniche (risposta 212 del 19 agosto 2025).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMMOBILI/2

Opzione sconto in fattura, impugnabile lo scarto della comunicazione



**Chiara
Todini**

Dopo l'avvento del superbonus e la sua massiva attuazione, ci si è spesso interrogati sulla natura della comunicazione per l'esercizio dell'opzione e, più specificamente sugli effetti e sui possibili rimedi discendenti da un suo scarto; quest'ultimo, infatti, se fosse ritenuto provvedimento non impugnabile dinanzi le corti giudicanti, genererebbe effetti dirompenti, inibendo qualsiasi tipo di difesa.

Ai sensi dell'articolo 121 del Dl 34/2020, la detrazione superbonus può essere fruita, anziché tramite indicazione in dichiarazione delle spese sostenute, con recupero di parte delle predette tramite un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cosiddetto sconto in fattura); il beneficiario della detrazione deve trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate una comunicazione di opzione per lo sconto in fattura; successivamente a tale trasmissione il credito da compensare figura nel cassetto fiscale dell'impresa che ha eseguito i lavori.

In altri termini, l'agevolazione fisiologicamente prevede la facoltà del beneficiario di non godere della detrazione direttamente in dichiarazione, ma di trasformarla in credito di imposta cedibile al proprio fornitore, proprio mediante la suddetta "Comunicazione per l'esercizio dell'opzione", in pagamento delle prestazioni ricevute. Il buon esito della comunicazione rappresenta quindi il fatto costitutivo dell'insorgere del credito, la sua genesi formale.

L'agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti della comunicazione qualora essa presenti profili di rischio, ai fini di un controllo preventivo (provvedimento del direttore n. 340450 del 1° dicembre 2021); se all'esito alle verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l'Agenzia rende noto, con un'apposita ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici, l'annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l'ha trasmessa (anche più comunemente definito "scarto"); in tal caso, la comunicazione si considera come non effettuata, di fatto paralizzando l'insorgenza del credito di imposta in tutte le sue forme.



IL PROVVEDIMENTO DI SCARTO

Cos'è lo scarto?

Lo scarto è il provvedimento con cui l'agenzia delle Entrate comunica l'annullamento degli effetti della comunicazione di opzione di sconto o cessione ex articolo 121 del DI 34/2020 - tra quelli riconducibili al comma 2 dell'articolo 121 del DI 34/2020 -, presentata dal beneficiario di un bonus edilizio (provvedimento direttoriale 340450 del 1° dicembre 2021)

Cosa implica?

Esso implica la mancata formazione del credito di imposta nel cassetto dell'impresa che ha eseguito gli interventi edilizi e, si ritiene, inibisca in origine anche l'utilizzo in dichiarazione della detrazione al beneficiario, poiché la spesa non risulterebbe "sostenuta" in presenza di fatture recanti lo sconto

Il provvedimento di scarto

Sussistono valide ragioni per ritenere il provvedimento di scarto, risolvendosi esso nel disconoscimento di un credito (rectius, della possibilità di far circolare la detrazione originariamente spettante al beneficiario), assimilabile ad un atto impositivo, idoneo – in caso di sua definitività – a precludere irrimediabilmente:

- al fornitore che ha applicato lo sconto o al cessionario del credito, il diritto al credito stesso da utilizzare eventualmente in compensazione;
- al beneficiario, non solo l'esercizio del diritto di "monetizzare" il suo diritto di detrazione mediante esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura, ma anche più a monte, dello stesso diritto di detrazione, dal momento che, non avendo effettivamente pagato il prezzo dell'intervento, bensì solo sostenuto figurativamente il costo (essendo destinatario di una fattura con sconto), egli non ha maturato neppure i requisiti per fruire della detrazione in dichiarazione.

Basti pensare che, solo tramite l'impugnazione dello scarto, resta possibile attivare le difese sulla formazione del credito di imposta, difese che nemmeno potrebbero essere ulteriormente rinviate posto che il credito, proprio in virtù dello scarto, non verrà in essere, mancando in radice ogni ulteriore rimedio generalmente ammesso dall'ordinamento.

La giurisprudenza di merito e il vizio motivazionale strutturale dello scarto

Alla conclusione dell'autonoma impugnabilità dei provvedimenti di scarto è giunta la prevalente giurisprudenza di merito che si è occupata della questione.

Si vedano, tra le altre, Cgt di Trieste (sentenza 11 aprile 2023 n. 81), che conferma l'impugnabilità del provvedimento di scarto, considerando lo sconto, bloccato dallo scarto, «un elemento della struttura tributaria del beneficio fiscale». Al medesimo risultato, giunge Cgt di Padova (sentenza 9 settembre 2024 n. 319).

Nello stesso senso, Cgt di Salerno (sentenza 15 febbraio 2024, n. 719): «è da ritenere che il provvedimento di scarto sia immediatamente generativo di effetti pregiudizievoli per il



IMPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI SCARTO\1

La Comunicazione di scarto è impugnabile?

Sussistono valide ragioni per ritenere impugnabile dinanzi le Corti di giustizia tributarie il provvedimento di scarto, risolvendosi esso nel disconoscimento di un credito, come tale assimilabile ad un atto impositivo e/o ad un diniego di agevolazione, in ogni caso idoneo – in caso di sua definitività – a precludere irrimediabilmente

- al fornitore che ha applicato lo sconto o al cessionario del credito, il diritto al credito stesso da utilizzare eventualmente in compensazione;
- al beneficiario, non solo l'esercizio del diritto di "monetizzare" il suo diritto di detrazione mediante esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione, ma anche, più a monte, dello stesso diritto di detrazione

In **giurisprudenza**, a favore della tesi della impugnabilità, si cfr. Cgt di Trieste (sentenza 11/4/2023 n. 81), Cgt di Padova (sentenza 9/11/2024 n. 319), Cgt di Salerno (sentenza 15/2/2024, n. 719), Cgt di Roma, sentenza 1/8/2024 n. 2469 (concernente una richiesta di sospensione cautelare degli effetti dell'opzione) e sentenza 6/6/2024 n. 7482). In senso contrario, Cgt di primo grado di Avellino, sentenza 23/12/2024, n. 1535; Cgt di secondo grado Campania, sentenza 6/04/2024, n. 5910 secondo cui lo scarto rientrerebbe in un potere di *autotutela cautelare* non impugnabile; Cgt di Torino, sentenza 29/09/2025 n. 1217

beneficiario della detrazione, ..., l'unica tutela esperibile in tempi relativamente rapidi dal beneficiario può essere individuata nell'impugnazione del provvedimento di scarto, proprio ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera h), Dlgs 546/1992». Sempre a favore dell'impugnabilità dei provvedimenti di scarto, le sentenze della Cgt di Roma, del 1° agosto 2024, n. 2469 e del 6 giugno 2024, n. 7482, la sentenza Cgt Trieste 15 novembre 2023, n. 220 e la sentenza Cgt Lecco del 17 maggio 2023, n. 49.

In senso contrario Cgt di primo grado di Avellino, sentenza 23 dicembre 2024, n. 1535, secondo cui «il provvedimento, non è impugnabile, non (solo) perché non espressamente compreso nell'elenco di cui all'articolo 19... ma (anche) perché non riconducibile all'esercizio della potestà impositiva e non espressivo di una pretesa tributaria; secondo la Cgt di secondo grado Campania, sentenza 6 aprile 2024, n. 5910, «i provvedimenti di sospensione e poi di annullamento delle comunicazioni di cessione dei crediti, che consentono di ritenerle "non effettuate" non danno origine a provvedimenti impositivi, non comportando il recupero a tassazione delle detrazioni invocate dal contribuente, essi costituiscono piuttosto espressione di un potere di "autotutela cautelare" previsto dal legislatore per combattere e prevenire i rischi di frodi fiscali, analogamente a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, Dlgs 472 del 1997, ... Il diritto alla detrazione ... nasce pertanto ab origine condizionato all'esito favorevole dell'eventuale controllo preventivo affidato dall'articolo 122 bis all'Agenzia» (in senso conforme Cgt di Torino, sentenza 29 settembre 2025 n. 1217).

L'impresa come referente unico

Osservando le modalità operative delle prime attività di verifica in tema superbonus, viene subito in evidenza come i controlli interessino prima di tutto le imprese edili che si sono proposte sul mercato dei "lavori superbonus" non solo come impresa appaltatrice per l'esecuzione degli interventi agevolati, ma anche come «referente unico per lo sconto in fattura» sia con riferimento ai corrispettivi propri, sia relativamente ai corrispettivi degli

IMPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI SCARTO\2

Vi è un potenziale rischio di lesione del diritto di difesa?

- **Si**, perché bloccando in radice l'insorgere del credito, laddove si negasse la possibilità di impugnare il provvedimento di scarto, non vi sarebbero altre occasioni offerte dall'ordinamento per difendere le ragioni a sostegno del credito di imposta, fatta eccezione per il ricorso all'autotutela, rimesso comunque alla discrezionalità dell'Ufficio
- **Si**, perché i provvedimenti di scarto contengono una **motivazione succinta o estremamente generica** che non consente, se non dopo l'insorgere di un contraddittorio su impulso del beneficiario, di comprenderne le ragioni giuridiche e quindi, il lecito esercizio del diritto di difesa mediante formulazione di compiuti motivi di ricorso. E ciò, peraltro, in contrasto col disposto del comma 2, articolo 3 del provvedimento (protocollo 340450/2021)
- **Si**, perché alcuni uffici dell'agenzia delle Entrate eccediscono in giudizio il difetto di legittimazione ad impugnare dell'impresa

altri fornitori di prestazioni agevolate.

Tale scelta rispondeva, invero, a una esigenza di semplificazione e alla necessità di consentire al committente di avere un unico referente; a tal fine, molte imprese edili hanno quindi adeguato i propri contratti di appalto inserendo una serie di clausole dirette ad attribuire alle medesime il ruolo di cosiddetto «appaltatore generale» e, precisamente, di quel soggetto che, oltre all'esecuzione delle opere edili, si è occupato di acquisire da terzi, in veste di mandatario del committente, i servizi professionali che non possono costituire direttamente oggetto dell'appalto.

Nello specifico, in qualità di «appaltatori generali», queste imprese:

- hanno assunto l'obbligo di eseguire, in forza del contratto di appalto ex articolo 1655 del Codice civile, tutte le attività necessarie alla progettazione e alla realizzazione delle opere edili, mediante organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio;
- si sono obbligate ad eseguire le opere «a regola d'arte», rispondendo dei vizi e delle difformità delle opere (articolo 1667, Codice civile);
- si sono riservate la facoltà di affidare in subappalto a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle opere dedotte in contratto (ex articolo 1656, Codice civile), previa autorizzazione del committente;
- si sono impegnate a conferire a soggetti terzi in possesso di specifiche qualifiche tecnico-professionali, in forza di apposita clausola di mandato, l'incarico, nell'interesse del committente/mandante, di eseguire le prestazioni necessarie per maturare la detrazione, che non possono essere affidate in appalto.

Vi è tuttavia una netta differenza tra la figura dell'«appaltatore generale» e quella del «contraente generale»: diversamente dal general contractor «puro» – che, non essendo dotato delle capacità tecnico-professionali necessarie alla realizzazione delle opere né di una struttura organizzata, si occupa esclusivamente di coordinare i soggetti che eseguiranno le opere e i servizi, l'appaltatore generale provvede ad eseguire i lavori edilizi, anche mediante ricorso al subappalto, con organizzazione dei mezzi necessari e assumendosi il rischio della com-



CONTROLLI SULL'IMPRESA GENERAL CONTRACTOR

Rilievi sul margine di intermediazione

Impresa

- L'impresa opera sempre in appalto, assumendo l'obbligo di eseguire a regola d'arte gli interventi, con organizzazione di uomini e mezzi, sopportandone integralmente il rischio (articolo 1667, Codice civile)
- Legittimo ricorso al subappalto (articolo 1656, Codice civile)
- Acquisisce legittimamente da terzi, come mandataria del committente, i servizi professionali che non possono costituire oggetto dell'appalto e li riaddebita in fattura senza margine



Amministrazione finanziaria

...Non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili (circolare 23/E del 2022 (paragrafo 6.1))

messa. Solo con riferimento ai rapporti con le figure professionali terze, l'appaltatore generale si limita a individuare, sempre nell'interesse della committenza, i professionisti incaricati di espletare tutte le attestazioni e asseverazioni tecniche necessarie per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali, stante l'impossibilità di affidare in appalto l'esecuzione di tali prestazioni.

Ciò nondimeno, a quanto consta, le attività di verifica dell'amministrazione finanziaria riquaificano le imprese appaltatrici in «general contractor», escludendo dall'agevolazione il margine di commessa conseguito, ritenuto ingiustificatamente riferibile al cosiddetto «margine di intermediazione». Esiste invero una ontologica differenza tra il fisiologico margine di commessa dell'appaltatore e il margine di intermediazione.

In linea di principio, va osservato che l'impresa, per effetto della sottoscrizione del contratto di appalto, si assume l'obbligo di eseguire, «a regola d'arte» e con l'organizzazione di mezzi necessaria, i lavori agevolati, sopportando integralmente il rischio correlato all'esecuzione dell'opera. Tale qualifica di appaltatore non può mutare per il fatto che la società ha affidato in subappalto ad altra impresa parte dell'esecuzione «materiale» dell'intervento agevolato. Perciò, il ricorso della società a tale modalità di esecuzione della prestazione non può comportare, di per sé, il venir meno della sua natura di appaltatore, né giustificare il disconoscimento dell'agevolazione per la parte riferibile al margine applicato.

Né può incidere sulla natura di appaltatore la circostanza che, in forza della clausola di mandato prevista all'interno del contratto di appalto, la società si sia avvalsa della facoltà di individuare i soggetti terzi cui conferire l'incarico per l'effettuazione dei servizi professionali dedotti in contratto, ribaltando al committente, senza alcun margine, il costo dei predetti servizi, analogamente a quanto sarebbe avvenuto laddove tali professionisti avessero fatturato direttamente alla committenza.

La tesi dell'amministrazione finanziaria sembra poggiare, invece, su una (errata) lettura di alcuni documenti di prassi che escluderebbero dall'agevolazione la parte del corrispettivo applicato dall'appaltatore in misura più elevata rispetto ai costi direttamente riferibili alla materiale realizzazione della commessa.

Sul punto, si è osservato che, nei diversi documenti di prassi pubblicati in materia di superbonus, l'agenzia delle Entrate si è limitata a ritenere escluse dall'agevolazione solo le spese sostenute dal committente per remunerare l'attività di "mero" coordinamento svolta dal general contractor, in quanto non strettamente collegate alla realizzazione degli interventi agevolati. Con la circolare 23/E/2022 (par. 6.1), l'Agenzia chiarisce che «non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili».

Questa posizione espressa dall'agenzia delle Entrate deve essere intesa non già nel senso di escludere dal superbonus il corrispettivo addebitato dall'appaltatore generale al committente in misura eccedente rispetto ai costi sostenuti per la materiale esecuzione dell'intervento, quanto piuttosto di ritenere non agevolabile solo la parte del corrispettivo diretta a remunerare il margine eventualmente conseguito dallo stesso appaltatore generale per l'attività di coordinamento svolta in relazione ai professionisti e ai tecnici in forza di apposite clausole di mandato. È la stessa Agenzia ad affermarlo nella risposta ad interpello n. 261 del 2021: «...si determina il medesimo fenomeno che caratterizza l'affidamento in subappalto della realizzazione degli interventi, seppur senza la previsione di alcun margine attribuito al general contractor in relazione alle prestazioni professionali». Solo in quest'ultimo caso, dunque, data l'evidente differenza con l'affidamento in subappalto delle opere in cui il conseguimento di un profitto da parte dell'appaltatore è fisiologico, «non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal general contractor», trattandosi di «costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell'intervento». In questa direzione si muove anche la risposta n. 254 del 2021.

Da quanto sopra, emerge dunque la difficile percorribilità della tesi dell'amministrazione finanziaria dal momento che il corrispettivo pattuito nel contratto di appalto ben può (e anzi, a stretto rigore, deve) essere superiore rispetto ai costi sostenuti dall'impresa stessa per la realizzazione materiale dell'opera. Ciò in quanto vi sono tutta una serie di costi, direttamente e indirettamente riferibili alla commessa, che l'impresa, in qualità di appaltatore, addebita al committente al fine di remunerare tutti i fattori della produzione impiegati, la propria capacità organizzativa, il rischio complessivo assunto per la realizzazione dell'opera, nonché il suo naturale e fisiologico margine di profitto.

Con la conseguenza che il corrispettivo praticato dalla società appaltatrice deve ritenersi, nella sua interezza, agevolato ai fini del superbonus; ciò sempre che esso, naturalmente, sia contenuto nei massimali di spesa (determinati con decreto ministeriale e dunque consentiti dalla legge) e rispettoso del vincolo della congruità dei costi, come attestato in asseverazione tecnica.

Né sembrerebbe potersi fondare la tesi dell'amministrazione finanziaria, sulla mera assenza, in contabilità del general contractor, di fatture specifiche relative ai servizi di coordinamento. Il recupero del credito in detto caso, pur ammettendo l'esistenza di una presunzione a favore dell'amministrazione finanziaria, si fonderebbe in altri termini sulla presunzione di esistenza di un servizio a titolo oneroso soggetto ad Iva; ciò ancorché in assenza di un corrispettivo e di un legame diretto ed immediato tra prestazione dell'impresa e corrispettivo ricevuto.

Vale invece ricordare che, in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del Dpr 633/72, l'imponibilità delle prestazioni di servizi ai fini Iva presuppone sempre la configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturiscano attribuzioni patrimoniali e la reciprocità delle stesse, in ragione della sussistenza di un nesso diretto tra il servizio fornito al committente e il compenso ricevuto.

DIRITTO SOCIETARIO E PATRIMONI/1

Con il trust si pianifica il futuro dei propri beni vincolandoli a uno scopo



**Angelo
Busani**

Non è facile offrire una definizione del trust, né è facile spiegare a cosa serve un trust e cosa accade quando si istituisce un trust. È una difficoltà che deriva specialmente dal fatto che si tratta di un istituto giuridico che non ha le sue radici nel nostro ordinamento, in quanto il trust è un fenomeno tipico del mondo anglosassone (originato centinaia e centinaia di anni fa) e “importato” in Italia solo all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso.

Trust e fiducia

Comprendere cosa sia un trust non è semplice anche perché «trust» è una terminologia che non può e non deve essere tradotta in lingua italiana, in quanto, traducendolo letteralmente con «fiducia», si evocherebbe un istituto giuridico proprio del diritto italiano (la cosiddetta «intestazione fiduciaria») completamente diverso dal trust: infatti, si ha intestazione fiduciaria quando un soggetto (fiduciante) intesta formalmente un proprio bene a nome di un altro soggetto (il fiduciario) con l’accordo che l’intestatario formale non compia alcuna attività diversa da quelle che siano espressamente ordinate dal fiduciante.

Se, ad esempio, l’architetto Marco Grossi intende mantenere la riservatezza sul fatto che è socio della società Gamma Srl, può chiedere alla società fiduciaria Summa Fides Spa di intestarsi la quota di partecipazione al capitale di Gamma per conto e nell’interesse dell’architetto Grossi; in tal caso, la quota di Gamma risulta formalmente di proprietà di Summa Fides, ma sostanzialmente appartiene all’architetto Grossi, con la conseguenza che Summa Fides non compie alcuna attività inerente alla quota di partecipazione in Gamma (ad esempio, esprimere il voto nelle assemblee dei soci di Gamma) per la quale l’architetto Grossi non abbia impartito le proprie istruzioni.



IL TRUST: NOZIONE ESSENZIALE

Un istituto di origine straniera - Il trust è un istituto di matrice anglosassone, nato e sviluppatosi in un contesto giuridico profondamente diverso da quello continentale e, in particolare, da quello italiano

Trust e fiducia - Il termine "trust" non può essere tradotto come "fiducia", poiché tale traduzione richiamerebbe l'intestazione fiduciaria, istituto strutturalmente diverso e tipico del nostro ordinamento

Funzione giuridica - Il trust consente di vincolare determinati beni al perseguimento di uno scopo, secondo regole stabilite in anticipo e destinate a operare stabilmente nel tempo

FUNZIONE DEL TRUST

La capacità di incidere sul futuro - Il trust è uno strumento che consente di programmare il destino dei beni, superando i limiti temporali dell'azione individuale del disponente

Dalla volontà al programma giuridico - La volontà del disponente non si esaurisce in una semplice attribuzione patrimoniale, ma si traduce in un vero e proprio programma negoziale

Effetti oltre la persona del disponente - Gli effetti del trust continuano a prodursi anche dopo la morte o l'incapacità del disponente, secondo regole da lui predeterminate

Basta questa sola prima precisazione per comprendere come l'utilizzo del termine «trust» richieda una particolare attenzione concettuale: non si tratta semplicemente di una diversa etichetta linguistica, ma di un istituto che risponde a logiche e strutture giuridiche estranee alla tradizione giuridica continentale e, in particolare, a quella italiana. Proviamo dunque a offrire una definizione del trust partendo da esempi concreti.

Le situazioni in cui è utile istituire un trust

Pensiamo al caso del veterinario Enea Giunti, vedovo e senza figli, appassionato di libri antichi di cui durante tutta la sua vita ha formato una importante collezione, ammirata dagli studiosi di tutto il mondo i quali, spesso, chiedono di visionare singole opere. Il dottor Giunti, preoccupato che, con il suo decesso, la collezione (di dispendiosa conservazione) venga distrutta dai suoi eredi (sia perché se la ripartiscano, frazionandola, sia per il fatto che i singoli volumi vengano via via venduti), chiede una consulenza al suo amico avvocato Romani affinché li illustri un metodo utile a conservare la collezione dopo la sua morte e tenerla a disposizione degli studiosi che vogliano esaminarla (e anche del pubblico non specialista che voglia comunque visionarla).

In questo caso emerge, con evidenza, un'esigenza ben precisa: il dottor Giunti non vuole soltanto "lasciare" dei beni, ma desidera che continuino a svolgere una funzione ben determinata anche dopo la sua morte, secondo modalità da lui stabilite in vita. L'interesse in gioco non è, dunque, meramente patrimoniale, bensì culturale e scientifico.

Dell'avvocato Romani, al quale si è rivolto il dottor Giunti, è pure cliente anche il ragioniere Tommaso Galli, ormai anziano e genitore di Andrea, divenuto gravemente disabile in seguito a un incidente stradale. Il ragioniere Galli è preoccupato del fatto



FLESSIBILITÀ DELLO STRUMENTO

Organizzazione della successione - Il trust consente una pianificazione successoria ordinata, riducendo il rischio di conflitti e dispersioni patrimoniali

Protezione e assistenza di soggetti fragili - È uno strumento particolarmente efficace per garantire assistenza continuativa a soggetti deboli, anche in assenza futura del soggetto che se ne prende cura

Governo e continuità dell'impresa - Nel contesto imprenditoriale, il trust permette di preservare l'unità e l'efficienza dell'azienda oltre la scomparsa dell'imprenditore

AMBITI DI UTILIZZO

Una struttura non rigida - Il trust non presenta una struttura tipizzata, ma può essere costruito in modo flessibile in funzione degli obiettivi perseguiti

Pluralità di modelli possibili - È possibile prevedere trust di diversa durata, con beneficiari determinati o determinabili e con finalità più o meno articolate

Adattamento al caso concreto - Questa elasticità consente di superare le rigidità degli istituti tradizionali del diritto italiano

Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

che l'avanzare della sua età (e, infine, il suo decesso) lascino Andrea privo dell'assistenza che invece il padre gli ha prestato dal giorno dell'incidente in avanti. Il ragioniere Galli vorrebbe, dunque trovare il modo di impiegare il proprio patrimonio o parte di esso per garantire al figlio Andrea un'assistenza simile a quella che il padre gli ha assicurato per tutta la sua vita. In questo caso, dunque, la situazione è diversa da quella osservata in precedenza, ma altrettanto rilevante: non si tratta di conservare un bene, bensì di organizzare nel tempo l'impiego di risorse economiche affinché siano destinate in modo stabile e controllato alla cura di una persona fragile, anche quando il genitore non sarà più in grado di provvedervi direttamente.

Immaginiamo poi che, nel contempo, la signora Cristina, moglie dell'avvocato Romani, sia amica della signora Gianna, moglie dell'imprenditore Mario Rossi. Le due signore frequentano un circolo letterario e, nel corso di una cena organizzata dal circolo per la presentazione di un nuovo libro, Gianna rivela a Cristina che il signor Mario vorrebbe trovare il modo di evitare che la sua azienda vada a rotoli, dopo la sua morte, per effetto di un eventuale litigio tra i suoi due figli, ciascuno dotato di indubbie capacità, ma entrambi caratterialmente assai rigidi e presuntuosi. Mario, infatti, vuole lasciare il proprio patrimonio (e quindi anche la sua azienda) in parti uguali ai suoi due figli, senza fare differenze, ma vorrebbe anche trovare una soluzione al problema che l'azienda non si trovi in una situazione di stallo decisionale nel caso in cui tra i figli di Mario insorga una divergenza di vedute relativamente alle decisioni imprenditoriali da assumere. Anche quest'ultimo esempio consente di cogliere un'ulteriore funzione del trust: la possibilità di predisporre regole di governo di un complesso aziendale che continuino a operare anche dopo la scomparsa dell'imprenditore, evitando che l'impresa sia paralizzata da conflitti interni tra gli eredi.

Ebbene, l'avvocato Romani riferisce al dottor Giunti, al ragioniere Galli e al signor

TRUSTEE E GUARDIANO

Il ruolo centrale del trustee

Il trustee è il soggetto incaricato di dare concreta attuazione al trust, amministrando i beni secondo le regole fissate dal disponente

Una gestione funzionalizzata

Il trustee non gode di una proprietà piena e libera, ma esercita i suoi poteri in funzione del risultato da perseguire

La funzione di controllo del guardiano

Il guardiano, quando previsto, svolge un ruolo di vigilanza sull'operato del trustee, soprattutto nei trust di lunga durata

Rossi che, a parte il trust, non esistono, nel nostro ordinamento, altre strumentazioni, con efficienza identica al trust, per raggiungere lo scopo che intendono perseguire.

La definizione di trust

Che cos'è, dunque il trust? A questa domanda si risponde che il trust è una strumentazione giuridica caratterizzata dalla capacità di raggiungere un risultato (ad esempio: la non dispersione di una collezione, l'assistenza a un disabile, l'efficienza decisionale di un'azienda eccetera) che una persona sa (o teme) di non poter conseguire da sé ad esempio, perché è un risultato da ottenere dopo la sua morte). In termini semplici, il trust consente a un soggetto di «progettare il futuro» dei propri beni, vincolandoli a uno scopo prestabilito e, con ciò, sottraendoli alle vicende personali e patrimoniali e alla volontà individuale di chi, di volta in volta, ne avrà la gestione.

Ad esempio, il trust rappresenta uno strumento assai utile:

- alle esigenze di una famiglia, al fine di prevenire e dirimere situazioni di disaccordo familiare o per realizzare una pianificazione successoria: è il caso dei nonni dotati di un cospicuo patrimonio, i quali vogliano distribuirlo ai propri discendenti solo al realizzarsi di certi eventi (laurea, matrimonio, intrapresa di un'arte o di una professione, eccetera) o non prima di un certo termine (raggiungimento di una certa età, ottenimento di titoli di studio eccetera);
- alle esigenze di un imprenditore, al fine, da un lato, di separare il proprio patrimonio personale da quello dell'azienda al fine di proteggerlo dai rischi propri dell'attività d'impresa e, dall'altro lato, al fine di assicurare una gestione efficiente e unitaria dell'azienda e di programmare e pianificare il passaggio generazionale dell'azienda con l'obiettivo di prevenire l'insorgenza di futuri attriti tra eredi oppure di sopperire all'eventuale mancanza di eredi idonei o interessati alla continuazione dell'attività d'impresa.



SEPARAZIONE PATRIMONIALE

La creazione di un patrimonio autonomo

I beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato e distinto da quello del disponente e del trustee

Effetti nei confronti dei terzi

Tale separazione comporta che i beni in trust non siano aggredibili dai creditori personali delle parti, salvo ipotesi patologiche

I limiti dell'istituto

Il trust opera nel rispetto delle norme imperative dell'ordinamento, in particolare a tutela dei creditori e dei legittimari

La caratteristica comune di tutte queste ipotesi è dunque rappresentata dall'intenzione di imporre regole stabili, predeterminate e durevoli, affinché siano rispettate nel tempo. Occorre poi sottolineare che, mediante il trust, come già sopra accennato sono, altresì, perseguibili finalità non realizzabili o, comunque, realizzabili con minor elasticità tramite gli istituti giuridici tipici del diritto italiano, a causa della presenza di limitazioni o lacune del nostro ordinamento, quali ad esempio:

- ❶ gli interessi di coppie di fatto o di figli non riconosciuti: è il caso dei conviventi *more uxorio* i quali intendano proteggere il convivente che sopravviva all'altro. Oppure è il caso del genitore che voglia assicurare, in piena riservatezza, determinati benefici a un figlio nato al di fuori del matrimonio;
- ❷ la prestazione dell'occorrente assistenza a favore di soggetti «deboli» (interdetti, inabilitati, tossicodipendenti, etilisti, prodighi eccetera);
- ❸ l'effettuazione di attività di beneficenza e, più in generale, di finalità filantropiche.

In tutte queste situazioni, il trust consente, dunque, di superare rigidità, lacune e ostacoli che caratterizzano gli strumenti giuridici tradizionali, offrendo una soluzione flessibile e adattabile alle esigenze del caso concreto. È questa la ragione per la quale il trust, pur essendo un istituto di origine straniera, si è progressivamente affermato anche nella prassi professionale italiana come un istituto di grande utilità, capace di rispondere a bisogni reali e concreti non soddisfatti o solo parzialmente soddisfatti dalla vigente normativa interna.

Un altro aspetto da sottolineare, per la sua rilevante importanza, è rappresentato dalla flessibilità del trust. A differenza di molti altri istituti tipici del diritto italiano, il trust può essere modellato sulle esigenze concrete del caso, adattandosi a situazioni molto diverse tra loro: è così possibile prevedere trust di durata limitata o di lunga durata, trust con beneficiari determinati o determinabili, trust destinati a uno scopo specifico oppure trust con finalità più ampie e articolate. Questa elasticità spiega

perché il trust sia oggi utilizzato non soltanto da persone dotate di grandi patrimoni, ma anche da persone e famiglie “ordinarie” che intendono affrontare in modo razionale e preventivo problemi legati alla successione, alla disabilità, alla gestione di beni comuni o alla tutela di soggetti vulnerabili.

Trustee e guardiano

Un ulteriore profilo che merita di essere messo in luce riguarda il ruolo centrale del soggetto incaricato di dare attuazione al trust, vale a dire il trustee. Il trustee è la persona (fisica o giuridica) alla quale vengono trasferiti i beni che il disponente intende vincolare nel trust affinché vengano amministrati e gestiti dal trustee stesso nel rispetto delle regole stabilite dal disponente nell'atto istitutivo del trust. Non si tratta, dunque, di un semplice intestatario formale, ma di un soggetto che assume obblighi precisi e stringenti, dovendo operare esclusivamente nell'interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo indicato dal disponente.

La posizione del trustee è particolarmente significativa perché non agisce liberamente come un “ordinario” proprietario dei beni che gli sono affidati in gestione, ma è vincolato da un programma negoziale che ne limita i poteri e ne orienta l'attività. In questo senso, il trust realizza una forma di «proprietà funzionalizzata», nella quale i beni non sono più considerati in sé, ma in funzione di un risultato da raggiungere.

Accanto al trustee, un altro elemento che spesso caratterizza la struttura del trust è la figura del guardiano (in inglese, «protector»), e cioè il soggetto al quale viene attribuito il compito di vigilare sull'operato del trustee e che, in taluni casi, è destinatario dell'obbligo di intervenire per correggerne l'azione o per sostituirlo con altro trustee. La presenza del guardiano non è necessaria, ma può risultare particolarmente opportuna quando il trust è destinato a durare a lungo nel tempo o quando gli interessi da tutelare sono particolarmente delicati.

La separazione patrimoniale

Dal punto di vista pratico, uno dei maggiori punti di forza del trust consiste nella separazione patrimoniale che provoca: i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio distinto sia da quello del disponente sia da quello del trustee. Ciò significa che non possono essere sottoposti a procedure esecutive dai creditori personali del disponente e del trustee, salvo ipotesi patologiche o abusive. Questa caratteristica rende il trust uno strumento particolarmente efficace per la protezione patrimoniale, purché usato in modo corretto e trasparente.

Al riguardo, è però importante chiarire, soprattutto in un'ottica divulgativa, che il trust non è uno strumento “miracoloso” né un mezzo per eludere la legge. Al contrario, il trust è efficace proprio perché opera all'interno di un quadro giuridico preciso, rispettando le norme di diritto interno che la legge definisce come «imperative» (e cioè non derogabili, in quanto espressione di principi di «ordine pubblico»), in particolare in materia di tutela dei creditori e di tutela degli eredi legittimari.

Il trust, quindi, può essere descritto come uno strumento giuridico che consente di governare il tempo: permette, cioè, di estendere nel futuro la volontà di una persona, traducendola in regole operative capaci di produrre effetti anche quando il disponente non potrà più intervenire direttamente. È proprio questa capacità di proiezione nel tempo che rende il trust uno strumento moderno, pur fondato su una tradizione giuridica antica, e adatto a rispondere alle esigenze della società contemporanea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRITTO SOCIETARIO E PATRIMONI/2

Nei passaggi d'azienda il patto di famiglia richiede l'indennizzo dei legittimari



**Sergio
Pellegrino**

Il patto di famiglia, introdotto dal legislatore nel 2006 e disciplinato dagli articoli che vanno dal 768-bis al 768-octies del Codice civile, ha una funzione fondamentale nel nostro ordinamento nella pianificazione del passaggio generazionale delle attività imprenditoriali: rappresenta, infatti, l'unica deroga prevista al divieto di patti successori, funzionale a garantire la stabilità della trasmissione dell'azienda familiare, direttamente o per il tramite delle partecipazioni detenute nella società che quell'azienda possiede, senza però pregiudicare dal punto di vista quantitativo i diritti dei legittimari non assegnatari.

Con il patto di famiglia si viene in altre parole a realizzare una "artificiale" suddivisione del patrimonio dell'imprenditore, creando quello che potremmo definire un doppio binario: da un lato, l'azienda o le partecipazioni oggetto del patto di famiglia, in relazione alle quali è prevista una deroga al divieto di patti successori ed è preclusa l'azione di riduzione o la richiesta di collazione; dall'altro, la parte rimanente del patrimonio, che rimane soggetta alle regole ordinarie della disciplina successoria.

Nonostante siano ormai passati vent'anni dall'introduzione dell'istituto nel nostro ordinamento, rimangono diverse questioni critiche e problematiche interpretative che ne hanno ostacolato un utilizzo diffuso: vi sono stati tentativi di modifica della disciplina, ma sino a oggi senza successo.

La partecipazione al contratto di tutti i legittimari non assegnatari

Una prima questione critica è rappresentata dalla necessità che partecipino alla stipula del patto di famiglia anche i legittimari non assegnatari.

Se, infatti, l'articolo 768-bis individua quali parti del contratto il disponente e l'assegnatario al quale viene trasferita l'azienda (o le partecipazioni societarie), il comma 768-quater prevede che debbano intervenire anche il coniuge e i legittimari.

LA “FUNZIONE” DEL PATTO DI FAMIGLIA

Riferimenti normativi

Articoli da 768-bis a 768-octies del Codice civile

Funzione istituto

Pianificazione del passaggio generazionale delle attività imprenditoriali

Caratteristiche principali

- Unica deroga al divieto di patti successori
- Preclusa azione di riduzione e richiesta di collazione

Problematiche da evidenziare

Elementi di criticità nella disciplina e dubbi interpretativi hanno limitato la diffusione dell'istituto

La logica sottesa a una previsione così stringente si fonda sulla compressione dei diritti attribuiti ai legittimari e sacrificati dalla conclusione del patto di famiglia: la tutela dei diritti dei legittimari è un principio di ordine pubblico e può essere derogata soltanto con il loro consenso, che si concretizza quindi nella necessaria partecipazione alla stipula del contratto.

È evidente come questa previsione possa rappresentare un ostacolo rilevante alla pianificazione del passaggio generazionale dell'impresa, tant'è che nel 2018 era stata presentata una proposta di legge – che poi non ha avuto seguito – per modificare l'articolo 768-quater, prevedendo la facoltà (e non l'obbligatorietà) della partecipazione di tutti i legittimari non assegnatari alla stipula dell'atto.

La liquidazione dei legittimari non assegnatari

Altra problematica delicata è quella relativa all'indennizzo che deve essere corrisposto ai legittimari non assegnatari per la rinuncia ai loro diritti sull'attività imprenditoriale oggetto di trasferimento al discendente o ai discendenti prescelti.

L'articolo 768-quater stabilisce al secondo comma, infatti, che l'assegnatario o gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto.

Questi sono individuati nel primo comma come «tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione dell'imprenditore»: l'obbligo di liquidazione è un elemento essenziale del patto di famiglia, la cui mancanza determina la nullità del contratto, non potendovi essere una rinuncia implicita (questa è sicuramente possibile, ma dovrà essere necessariamente esplicitata in sede contrattuale da parte dei legittimari non assegnatari).

Il soggetto passivo dell'obbligazione è l'assegnatario che, di fatto, beneficia del trasferimento anticipato del bene rispetto alla successione.



PARTECIPAZIONE AL CONTRATTO DI TUTTI I LEGITTIMARI

Contratto multilaterale

Oltre al disponente e al discendente assegnatario, devono intervenire anche il coniuge e i legittimari non assegnatari

Logica

La «rinuncia» dei legittimari alla quota di legittima sull'azienda o le partecipazioni oggetto di trasferimento richiede il loro «consenso»

Criticità

Necessità da parte dell'imprenditore di avere l'accordo di tutti i familiari

La necessità di corrispondere un indennizzo ai legittimari non assegnatari di valore pari a quella che sarebbe la loro quota di legittima in relazione all'azienda o alle partecipazioni assegnate nell'ambito del patto di famiglia rappresenta, già di per sé, evidentemente, un ostacolo alla realizzazione dell'operazione: inoltre, la possibilità che tali risorse siano nella disponibilità del discendente assegnatario è, con tutta evidenza, remota.

Per questo motivo la proposta di legge del 2018 prevedeva una modifica della disposizione introducendo la possibilità che la liquidazione dei legittimari non assegnatari venisse fatta direttamente «dall'ascendente disponente e non necessariamente dal beneficiario assegnatario, rafforzando così la natura divisionale del patto».

Si tratterebbe sicuramente di una modifica opportuna, ma comunque non sempre risolutiva: va evidenziato, infatti, che spesso lo stesso imprenditore non dispone in ogni caso di tali risorse, essendo presumibilmente il patrimonio familiare concentrato in modo largamente prevalente sull'attività imprenditoriale.

L'accordo fra le parti potrebbe contemplare anche una corresponsione dilazionata degli importi dovuti dal discendente o dai discendenti assegnatari, utilizzando i profitti derivanti dall'attività imprenditoriale, ma in questo caso si pone il problema delle garanzie da riconoscere ai percipienti.

Le caratteristiche delle partecipazioni trasferite

A differenza di quanto avviene in altri ambiti, il legislatore del patto di famiglia non ha posto alcun requisito, né di carattere qualitativo né di carattere quantitativo, in relazione alle partecipazioni oggetto di trasferimento. Si sono al riguardo sviluppate interpretazioni contrastanti da parte della dottrina.

Alcuni interpreti ritengono che non tutti i trasferimenti di partecipazioni possano essere oggetto del patto di famiglia e godere, quindi, di un trattamento agevolato.

Secondo la visione proposta, sarebbe necessario che la partecipazione oggetto del

LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI

Indennizzo ai legittimari non assegnatari

L'assegnatario deve «liquidare» i legittimari non assegnatari

Logica

I legittimari, salvo loro rinuncia, hanno diritto a monetizzare la loro quota di legittima sull'azienda o le partecipazioni oggetto di trasferimento

Criticità

1. Nella maggior parte dei casi il discendente assegnatario non disporrà delle risorse necessarie
2. Un eventuale pagamento dilazionato può essere rischioso per i legittimari non assegnatari

patto di famiglia consenta l'esercizio del potere gestionale o, comunque, l'influenza nelle scelte gestionali della società: in buona sostanza, sebbene naturalmente in modo indiretto, anche il trasferimento delle partecipazioni dovrebbe consentire all'assegnatario di assumere la qualifica, o meglio le funzioni, di imprenditore.

Ciò comporterebbe che una partecipazione minoritaria non possa mai essere oggetto del patto di famiglia, perché questo sarebbe nullo per impossibilità relativa dell'oggetto.

Altra questione riguarda le partecipazioni in società che possono essere considerate di mero godimento.

Se acquisisce valenza soltanto il trasferimento dell'attività imprenditoriale, laddove la società sia una società di mero godimento, ad esempio un'immobiliare, questa non potrebbe essere mai oggetto di un trasferimento con il patto di famiglia.

Ma nell'articolo 768-bis il legislatore si è limitato a stabilire che il patto di famiglia è il contratto con cui il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti, non ponendo ulteriori condizioni: questo porta parte della dottrina a ritenere che non debbano essere escluse dal patto di famiglia le partecipazioni che non attribuiscono poteri di direzione o controllo e, quindi, potrebbero rientrarvi le posizioni del socio di minoranza, del socio nudo proprietario, dell'accomandante e anche del socio che detiene la partecipazione come forma d'investimento.

Secondo alcuni, sempre alla luce del dato letterale della norma, non vi dovrebbe essere neppure alcuna limitazione nel considerare legittimo il trasferimento attraverso il patto di famiglia di partecipazioni in società di godimento.

Questa posizione è però minoritaria, in considerazione del fatto che, così facendo, attraverso il conferimento di beni in società si potrebbe aggirare il regime imperativo previsto in materia successoria.



“CARATTERISTICHE” DELLE PARTECIPAZIONI TRASFERITE

La norma non prevede “requisiti” particolari per le partecipazioni

Parte della dottrina ritiene che le partecipazioni debbano consentire l'esercizio del potere gestionale e non possano riguardare società di «godimento»

Logica

Il patto di famiglia deve favorire il passaggio generazionale delle attività imprenditoriali

Criticità

Divergenze interpretative creano incertezza negli operatori

POSSIBILITÀ DI RECESSO

Facoltà di recesso contraenti

La norma consente di prevedere nel contratto la possibilità di recesso dei contraenti

Logica

La previsione normativa non appare coerente con la ratio dell'istituto

Criticità

Consentendo al disponente la possibilità di recedere dal contratto, si rendono precari gli assetti originati dal patto di famiglia e la pianificazione del passaggio generazionale

La possibilità del recesso

Il patto di famiglia può prevedere la possibilità del recesso da parte dei contraenti e questo, se esercitato, dovrà essere comunicato agli altri contraenti con una dichiarazione certificata da parte del notaio.

Si tratta di un aspetto particolarmente delicato, che è importante sottolineare, perché di fatto il legislatore, così facendo, ha contribuito a realizzare, contrariamente agli obiettivi perseguiti, una possibile precarietà della pianificazione del passaggio generazionale e della stabilità degli assetti che da questo sono stati originati.

Può essere infatti data ai contraenti, e *in primis* quindi al disponente, la possibilità di “tornare indietro” rispetto alla determinazione originaria, vanificando il fine perseguito dall'istituto.

La tassazione dell'indennizzo corrisposto ai legittimari non assegnatari

Anche il legislatore fiscale ha voluto favorire la pianificazione del passaggio generazionale di aziende e partecipazioni societarie, inserendo nell'ambito del Tus una significativa misura agevolativa, l'articolo 3, comma 4-ter, che, a determinate condizioni, prevede l'esenzione da imposizione di tali trasferimenti (e che è stata, peraltro, di recente modificata con il decreto legislativo 139 del 18 settembre 2024, di attuazione della riforma fiscale).

Il patto di famiglia viene espressamente richiamato dalla disposizione quale modalità di trasferimento dell'attività imprenditoriale che possa beneficiare dell'esenzione.

Il legislatore attraverso la leva fiscale ha quindi inteso agevolare i passaggi generazionali, riconoscendo l'esenzione dal punto di vista delle imposte indirette a quei trasferimenti di aziende e di partecipazioni societarie che rispettino i requisiti fissati dalla norma.

Nel caso del patto di famiglia, però, non entra in gioco dal punto di vista della fiscalità indiretta soltanto il trasferimento che si realizza fra imprenditore/titolare delle

partecipazioni e assegnatario, ma anche la liquidazione dell'indennizzo da parte di quest'ultimo ai legittimari non assegnatari.

Ragionando da un punto di vista logico, appare poco sensato agevolare fiscalmente soltanto il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie al discendente assegnatario, assoggettando invece a tassazione ordinaria le attribuzioni che da questo trasferimento sono comunque originate.

Tuttavia l'agenzia delle Entrate, sin dalla circolare 3 del 2008, ha sostenuto nei propri documenti di prassi che quest'ultime debbano ricadere nell'applicazione della disciplina dell'imposta di successione e donazione ordinaria e che le aliquote e franchigie applicabili debbano essere determinate sulla base del rapporto di parentela esistente tra assegnatario e non assegnatari, considerato il fatto che materialmente il trasferimento si realizza tra questi soggetti.

Diverso, invece, l'inquadramento della problematica che si è sviluppato nel corso del tempo nelle pronunce della Cassazione.

La Suprema Corte ritiene che il patto di famiglia, dal punto di vista fiscale, debba essere considerato un'operazione unitaria, ma composta da due liberalità distinte: la donazione diretta dell'imprenditore al discendente assegnatario e la donazione indiretta da parte dello stesso imprenditore ai legittimari non assegnatari, attuata per il tramite del discendente assegnatario, che effettua la liquidazione.

Di conseguenza, la determinazione della base imponibile con riferimento all'attribuzione effettuata a favore dei legittimari non assegnatari va fatta tenendo conto del rapporto di parentela esistente con il disponente e non invece a quello intercorrente con il discendente assegnatario.

Soltanto con la risoluzione 12 del 14 febbraio 2025 l'agenzia delle Entrate si è "adeguata" a queste indicazioni, arrivando a recepire la conclusione che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione sulle attribuzioni compensative versate dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie ai legittimari non assegnatari, l'aliquota e la franchigia devono essere determinate in base al rapporto di parentela o coniugio tra il disponente e il legittimario non assegnatario, invitando gli Uffici a riesaminare i procedimenti pendenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO E INVESTIMENTI/1

Rideterminazione dei costi fiscali delle partecipazioni al test di convenienza



**Marco
Piazza**

Con l'imposta sostitutiva al 21%, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni detenute al di fuori dell'esercizio d'impresa (articolo 5 della legge 448/2001, come modificato dall'articolo 1, comma 144 della legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) sarà conveniente solo se il valore affrancato è almeno pari a 5,2 volte il costo fiscale della partecipazione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 dicembre). Il punto di indifferenza era 3,25 volte con l'imposta precedente del 18 per cento.

Il risparmio fiscale diventa "tangibile" solo per multipli molto più alti (si veda il grafico della slide). Ad esempio, per avere un risparmio dell'1% rispetto alla plusvalenza, il moltiplicatore del costo deve essere 6,25.

Ma l'1% della plusvalenza di un milione di euro è 10mila euro. Quindi, affinché «il gioco valga la candela», è anche necessario che si stia parlando di partecipazioni significative.

L'esempio

Ipotizzando che il costo fiscale della partecipazione sia 100.000 euro e il prezzo di cessione sia 625.000 euro, l'imposta sostitutiva dovuta in assenza di rideterminazione del costo sarebbe pari a $26\% \times (625.000 - 100.000) = 136.500$ euro. Fruendo della rivalutazione del costo fiscale con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 21% sull'intero valore di 625.000, l'onere fiscale ammonterebbe ad 131.250 euro con un risparmio di 4.000.

Nel caso di partecipazioni non quotate, si deve tener conto:

- del costo della perizia giurata di stima, che tuttavia si aggiunge al costo fiscale della partecipazione rivalutata e può anche essere commissionata dalla società, la quale può dedurre il costo in quote costanti nell'esercizio in cui



RIDETERMINAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI

Soggetti interessati

Possessori di partecipazioni non relativi all'impresa

Data di riferimento

1° gennaio di ogni anno

Base imponibile

- **Azioni negoziate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione:** media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente
- **Partecipazioni non quotate:** Valore normale della frazione del patrimonio netto della società corrispondente alla partecipazione determinato sulla base di una perizia giurata di stima, per le azioni o quote

è stata sostenuta e nei quattro successivi;

- del fatto che la valutazione deve essere fatta usando come data di riferimento il 1° gennaio dell'anno, per cui di norma reca un valore inferiore a quello effettivo di cessione.

Per questo l'opportunità di fruire della rivalutazione del costo è circoscritta al caso in cui siano effettuate operazioni di una certa importanza.

Nel caso di titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il costo rivalutato è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente. Come chiarito dalla risoluzione 29/E del 2021 e dalle circolari 30/E/2020 e 98/E/2020 (risposta 5.1.3), per il calcolo della media occorre assumere, quale divisore, soltanto i giorni di effettiva quotazione del titolo, cioè quelli cui si riferiscono le quotazioni prese a base del calcolo. Pertanto, se nel periodo considerato non sono state effettuate rilevazioni dei prezzi, si deve fare riferimento al primo mese solare antecedente (inteso nel senso sopra chiarito) nel corso del quale risulta effettuata la suddetta rilevazione.

Anche in questo caso, il costo rideterminato non corrisponderà normalmente con il prezzo di cessione effettivo. E, a questo proposito, va ricordato che eventuali minusvalenze causate dalla rideterminazione del costo non sono deducibili dai redditi diversi di natura finanziaria. Vi è quindi il rischio che una parte dell'imposta sostitutiva sia pagata inutilmente.

È evidente che, in questo caso, l'opzione non produce un effettivo beneficio fiscale. Nel valutare l'opportunità di applicare le imposte del 21% si deve tener presente che in molti portafogli esistono ancora minusvalenze realizzate, alcune delle quali potrebbero essere in prossimità di scadenza (il riporto è ammesso solo nei quattro periodi d'imposta successivi a quello di realizzo) o allo stato



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

RIDETERMINAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI

Versamento dell'imposta sostitutiva

- Con F24 entro il 30 novembre dell'anno di riferimento
- Ammessa rateazione fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata

Efficacia

- Solo per le plusvalenze (non può generare minusvalenze)
- Solo per capital gain e non per i redditi di capitale

Imposta sostitutiva

- 21% della base imponibile

latente, ma potenzialmente realizzabili. Nell'esempio sopra riportato, disponendo di minusvalenze riportabile per 200mila euro, il vantaggio della rideterminazione del costo sarebbe azzerato. Infatti l'imposta sostitutiva del 26% in regime ordinario sarebbe applicata su una plusvalenza di 505mila euro e ammonterebbe ad euro 131.300 di poco superiore all'imposta sostitutiva del 21% sul calore al 1° gennaio (131.250).

Occorre, però, a questo proposito ricordare che per ottenere la certificazione di minusvalenze realizzate in regime di risparmio gestito o amministrato occorre estinguere il rapporto con l'intermediario finanziario presso il quale è aperta la relazione portatrice delle minusvalenze.

La valutazione della convenienza

Quando, quindi, vi può essere ancora interesse a sfruttare l'opzione?

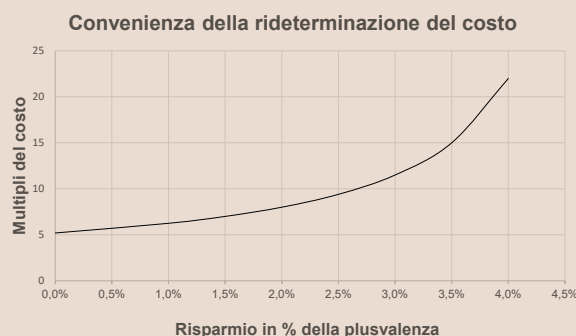
Oltre ai casi in cui vi è una considerevole differenza fra il valore economico della quota di patrimonio netto corrispondente alla partecipazione, vi sono anche quelli (frequentissimi) in cui il contribuente non è più in grado di ricostruire il costo fiscale della sua partecipazione perché acquistata in tempi remoti o perché il costo è stato influenzato da numerose vicende straordinarie: fusioni e scissioni con concambio, conferimenti in doppia sospensione d'imposta, donazioni, successioni.

Un caso in cui la rideterminazione del costo presenta ancora una certa utilità è quello in cui oggetto della cessione sia una partecipazione in una società localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata. In base all'articolo 68, comma 4 del Tuir, infatti, le plusvalenze derivanti dalla cessione di queste partecipazioni concorrono a formare il reddito complessivo imponibile ad aliquota marginale per il loro intero ammontare. Quindi si applica l'Irpef marginale, oltre alle addizionali regionali e comunali.

CONVENIENZA DELLA RIVALUTAZIONE

I multipli del costo

- La rideterminazione del costo delle partecipazioni conviene solo quando il valore rideterminato è un multiplo del costo della partecipazione pari a 5,2 volte
- In termini assoluti, la convenienza si verifica solo in presenza di:
 1. Multipli elevati
 2. Valori elevati



La tassazione, peraltro, è mitigata dalla spettanza di un «credito d'imposta indiretto» nel caso in cui la plusvalenza si riferisca ad una partecipazione in una società controllata per la quale sia dimostrata la cosiddetta «esimente della commercialità» (articolo 47-bis, comma 2, lettera a del Tuir) o, per le partecipazioni in società i cui redditi siano già stati assoggettati a tassazione separata per trasparenza in base all'articolo 167 del Tuir, dal fatto che i redditi già tassati per trasparenza si aggiungono al costo della partecipazione (articolo 3, comma 5 del Dm 429 del 2001).

Inoltre, la tassazione integrale può essere evitata dimostrando la sussistenza dell'esimente di cui all'articolo 47-bis, comma 2, lettera b del Tuir, ma si tratta di una dimostrazione non semplice da documentare. Occorre, infatti, dimostrare che dalla partecipazione non si sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Questa condizione deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso.

A questi fini si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato, tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi della normativa delle società estere controllate, tenendo conto che, per la determinazione della nozione di controllo, si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5, del Tuir (articolo 1, comma 3, Dm 429/2001).

Insomma, date le insidie nascoste in una disciplina così macchinosa, appare molto più semplice accollarsi l'onere della rideterminazione del costo fiscale



Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE
Professionale

RIDETERMINAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI/2

E la legge delega di riforma tributaria?

- L'articolo 5, comma 1, lettera h), n. 2 della legge 111/2023 non si limitava a prevedere che la facoltà di rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni fosse prevista «a regime», ma anche la possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene
- Questa possibilità non è stata sfruttata dal legislatore delegato
- La legge 207 del 2024 ha modificato la legge 448 del 2001 in modo da non richiedere più la periodica reiterazione della norma
- Ma la differenziazione delle aliquote di imposizione non è avvenuta

in modo da ridurre, se non annullare la plusvalenza da far concorrere al reddito complessivo imponibile.

Un residuo vantaggio della rideterminazione del costo consiste nella possibilità di rateizzare la tassazione fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 novembre. Questa possibilità non è concessa nel caso in cui venga applicata l'ordinaria imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza. Il caso di rateazione dell'imposta sostitutiva del 21%, tuttavia, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Un meccanismo che deve essere superato

Un difetto, mai risolto, del meccanismo di rideterminazione del costo delle partecipazioni consiste nel fatto di non essere valido ai fini della rideterminazione dei redditi di capitale, circostanza che spesso sfugge ai contribuenti che fanno ancora fatica a comprendere la differenza fra redditi di capitale e *capital gain*.

Da ciò deriva che ad esempio, nel caso in cui il socio abbia pagato l'imposta sostitutiva per rivalutare una partecipazione in una società e poi accada che, anziché cedere o conferire la partecipazione, si trovi in una condizione di recesso, esclusione o riscatto delle partecipazioni o la società venga estinta per liquidazione, l'imposta sostitutiva sarà stata versata inutilmente perché in base all'articolo 47, comma 5 del Testo unico sarà tassata come reddito di capitale la differenza fra le somme o valori ricevuti in occasione di queste operazioni e il costo d'acquisto o sottoscrizione originario.

Questa anomala differenza fra casi non dissimili può indurre il contribuente a porre in essere arbitraggi complessi spesso attaccati dal fisco come forme di «abuso del diritto».

Un altro inconveniente di questo meccanismo consiste nel fatto che in caso di successione il costo fiscale per gli eredi coincide con il valore dichiarato nella denuncia di successione, che a sua volta, per le partecipazioni non quotate, è pari alla frazione di patrimonio netto contabile della società corrispondente alla partecipazione. Importo che, di norma, è molto più basso del costo rideterminato dal de cuius. In altri termini, il costo rideterminato dal de cuius non si trasmette agli eredi; pertanto, la rivalutazione risulta fatta inutilmente.

Nei fatti, questo inconveniente dovrebbe ormai verificarsi raramente. Poiché la facoltà di rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni è ormai concessa “a regime” (e quindi non vi è più il rischio di una mancata reiterazione della norma), la scelta di versare l’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale avviene solo in concomitanza con la vendita della partecipazione. Quindi, la situazione in cui l’imposta sia stata versata da una persona deceduta prima della cessione dovrebbe essere solamente accidentale.

La delega dimenticata

In considerazione del recente innalzamento dell’aliquota di rivalutazione, sembra essersi perso di vista l’indirizzo della legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023, articolo 5 comma 1, lettera h), secondo cui si sarebbero dovute prevedere aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene.

Una proposta in tal senso – formulata nel documento di Assolombarda «Fisco imprese e crescita» del 2018 – consisteva nell’applicare alle cessioni di partecipazioni qualificate detenute da almeno cinque anni, un’aliquota che renda nulla la doppia imposizione economica per i redditi che cadono nello scaglione Irpef intermedio (ora soggetto all’aliquota del 33%). Per ottenere questo risultato si dovrebbe, oggi, applicare un’aliquota secca sulle plusvalenze del 12,3%.

Per le partecipazioni non qualificate – che di norma sono detenute per fini d’investimento – dovrebbero essere sufficienti i regimi di incentivo alla canalizzazione dei risparmi delle famiglie verso il settore produttivo, previsti per i piani di risparmio a lungo termine (Pir) che dovrebbero essere oggetto di ulteriori modifiche normative, auspiccate anche dalla Commissione europea, miranti al potenziarne gli effetti agevolativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO E INVESTIMENTI/2

Nuova cedolare secca sulle locazioni brevi e stretta sulle criptovalute



Antonio Longo

La legge di Bilancio 2026 definisce un nuovo perimetro per le locazioni brevi, ridisegnando il confine tra la gestione patrimoniale degli immobili e lo svolgimento di attività imprenditoriale ai fini dell'applicazione del regime della cosiddetta cedolare secca. Tuttavia, a fronte dell'obiettivo di rafforzamento della tutela dei consumatori e di assicurare un corretto assetto concorrenziale, l'equilibrio tra le esigenze sottese all'intervento normativo non sembra essere stato pienamente centrato, nella misura in cui la presunzione di imprenditorialità risulta ancorata, sul piano letterale, a criteri meramente quantitativi.

La cedolare secca

La cedolare secca sugli affitti, disciplinata dall'articolo 3 del Dlgs 23/2011, configura un regime tributario opzionale, alternativo e sostitutivo dell'ordinaria imposizione dei redditi da locazione per le persone fisiche, attuato mediante l'applicazione alla base imponibile di una tassa "piatta" (oggi pari al 21% e al 26% al ricorrere di determinate condizioni).

La ratio di questo regime, come si evince dalla relazione tecnica dello schema del decreto legislativo istitutivo, risiede nell'obiettivo di favorire l'emersione di materia imponibile nel comparto delle locazioni, mediante la previsione di un trattamento fiscale di favore idoneo a incentivare l'adesione volontaria dei contribuenti.

Successivamente, con l'introduzione dell'articolo 4, del Dl 50/2017, convertito con la legge 96/2017, è stata prevista la possibilità, per i titolari dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve, di scegliere per l'applicazione del regime della cedolare secca sui corrispettivi riscossi. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30

LOCAZIONI BREVI E CEDOLARE SECCA

Regime della cedolare secca

- Regime opzionale e sostitutivo dell'Irpef e delle addizionali
- Finalità: incentivare l'emersione del reddito da locazione mediante un'imposizione semplificata e di favore

Disciplina delle locazioni brevi (articolo 4, DI 50/2017)

- Contratti di locazione di immobili abitativi di durata ≤ 30 giorni
- Possibile intermediazione di intermediari immobiliari e portali telematici

Presupposto soggettivo essenziale

Il locatore persona fisica **non** agisce nell'esercizio di attività d'impresa

giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Secondo il Mef (si veda, da ultimo, question time al Senato del 25 settembre 2025, interrogazione parlamentare n. 3-02159), la cedolare secca resta preclusa alle locazioni in cui il conduttore è un'impresa (per esempio, foresterie, case date in uso ai dipendenti eccetera) nonostante le pronunce di segno opposto della Cassazione (si veda, tra le tante, la sentenza 12395/2024).

Tra le condizioni imprescindibili per l'applicazione della disciplina delle locazioni brevi, come delineata dall'articolo 4 del citato DL, vi è il fatto che il locatore deve essere una persona fisica che agisce al di fuori dell'esercizio dell'impresa. Al fine di compiere tale valutazione, con l'articolo 1, comma 595 della legge 178/2020, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che scatta ove venga destinato alla locazione breve, nel periodo di imposta, un determinato numero di «appartamenti». A partire dal periodo di imposta 2021, in particolare, la soglia di appartamenti destinati alla locazione breve che faceva scattare la presunzione di imprenditorialità era costituita da cinque appartamenti. Si rimaneva, al contrario, nel regime della cedolare secca nel caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

La legge di Bilancio 2026 interviene sull'articolo 1, comma 595 della legge 178/2020, abbassando da quattro a due il limite di appartamenti destinati alla locazione breve (nel periodo di imposta) compatibile con la disciplina delle locazioni assoggettabili a cedolare secca. In particolare, con effetto dal periodo



LA “NUOVA” PRESUNZIONE DI IMPRENDITORIALITÀ

Rideterminazione della soglia quantitativa – legge di Bilancio 2026

- Dal periodo d'imposta 2026, la legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026) limita la cedolare secca sulle locazioni brevi **ai contribuenti che destinano non più di due immobili a tale attività** (21% sul primo immobile, 26% sul secondo immobile)
- Con il terzo immobile scatta la presunzione di attività imprenditoriale (che prima scattava al quinto immobile), con obbligo di apertura della partita Iva

Conseguenze fiscali principali

- Esclusione del regime della cedolare secca a partire dal terzo immobile e non più a partire dal quinto
- Qualificazione dei proventi come redditi d'impresa e conseguenti obblighi fiscali e dichiarativi

d'imposta 2026, il regime fiscale delle locazioni brevi sarà riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d'imposta; negli altri casi, l'attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile, con conseguente esclusione dalla cedolare secca e assoggettamento dei redditi alla categoria del reddito d'impresa, oltre agli obblighi contabili e dichiarativi conseguenti. Viene, inoltre, confermato, il sistema a doppia aliquota, già introdotto con la legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 63 della legge 213/2023) mantenendo l'imposizione al 21% esclusivamente su un'unità immobiliare destinata alla locazione breve e applicando l'aliquota del 26% alla seconda unità.

La qualificazione dell'attività come imprenditoriale sulla base di una presunzione meramente quantitativa presenta, tuttavia, diversi profili di criticità.

In primo luogo, la nozione di imprenditore (articolo 2082 del Codice civile) richiamata dalla norma presuppone l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata, richiedendo una valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa, mentre la novella ancora la qualificazione dell'attività a un criterio esclusivamente numerico. Volgendo lo sguardo alle disposizioni reddituali in materia di reddito di impresa, l'articolo 55 del Tuir richiede la presenza di un'organizzazione dell'attività secondo canoni imprenditoriali. Del resto, la stessa agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 278/2020 sulla disciplina previgente, aveva chiarito la necessità di appurare il requisito dell'organizzazione in forma di impresa, «a nulla invece rilevando il numero delle unità immobiliari locate», individuando, al contempo, alcuni elementi sintomatici della natura imprenditoriale della locazione, quali «la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto o altri mezzi a noleggio,



CRITICITÀ E CONSIDERAZIONI *DE IURE CONDENDO*

Incoerenza sistematica

- La nozione di imprenditore (articolo 2082 del Codice civile) richiede un'attività economica organizzata e professionale, mentre la presunzione si fonda solo su un criterio numerico

Criticità operative ed effetti distorsivi

- Profili di incertezza per il contribuente che superi la soglia in corso d'anno
- Tassazione delle plusvalenze in caso di cessione di immobili in regime d'impresa

Possibili correttivi

- Introduzione di criteri qualitativi e organizzativi insieme a quelli quantitativi

o l'offerta di guide turistiche o di altri servizi collaterali (...)».

In secondo luogo, la verifica del superamento della soglia rilevante sarebbe ancorata all'anno solare. Ne deriva che l'attività potrebbe assumere natura imprenditoriale nel corso del periodo d'imposta, con effetti che si riflettono sull'intero anno, generando incertezze sia sul piano reddituale sia ai fini Iva, in particolare con riferimento ai corrispettivi percepiti prima dell'apertura della partita Iva.

In aggiunta, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, sarebbe possibile per i contribuenti aderire al regime forfettario, che potrebbe comportare un carico fiscale meno gravoso rispetto all'imposizione cedolare, con effetti potenzialmente paradossali.

Novità in materia di criptovalute e stablecoin

La legge di Bilancio 2026 conferma l'inasprimento del prelievo fiscale, a partire dal 1° gennaio 2026, sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle criptoattività, già prevista dalla manovra 2025 (legge 207/2024), con l'applicazione dell'aliquota del 33%. Nondimeno, l'articolo 1, comma 28, della legge di Bilancio 2026 introduce una deroga specifica: per alcune operazioni su token di moneta elettronica ancorati all'euro (cosiddetti Emt in euro), l'aliquota si "ferma" al 26%.

La norma richiama la definizione di Emt prevista dal Regolamento MiCAR (articolo 3, paragrafo 1, numero 7, Regolamento Ue 2023/1114). Si tratta dei token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea.

La legge di Bilancio prevede, inoltre, che non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica deno-

Telefisco 2026
CRIPTOATTIVITÀ 1

La legge di Bilancio 2026

- Con la legge di Bilancio 2026 viene confermata l'aliquota del 33% sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da crypto attività
- Tuttavia, il prelievo rimane al 26% per proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, vale a dire i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea
- La legge di Bilancio prevede, inoltre, che non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale
- Inserimento delle criptovalute tra le componenti del patrimonio mobiliare rilevanti ai fini del calcolo dell'Isee



minati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. Nessuna novità è invece prevista per quanto riguarda le operazioni di permuta tra cryptoattività aventi eguali caratteristiche e funzioni, che continueranno ad essere fiscalmente neutrali, in linea con il regime in vigore dal 1° gennaio 2023. Un esempio è costituito dalla permuta di bitcoin in dogecoin e viceversa.

In assenza di specifiche clausole di salvaguardia, la nuova aliquota del 33% troverà applicazione anche alle plusvalenze realizzate in relazione a cryptoattività acquistate in una data antecedente al 2026, purché la cessione o la permuta avvengano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Su questa linea, per chi abbia optato in passato per la rivalutazione delle crypto, l'eventuale plusvalenza maturata a seguito della cessione o permuta scontrerà la nuova aliquota del 33% solo per la quota che eccede il valore fiscale oggetto di affrancamento, anche se maturata prima del 2026.

La scelta di “premiare” le *stablecoin* con una minore tassazione sembra avere il palese obiettivo di canalizzare maggiori risorse verso gli strumenti del comparto denominati in euro e di contrastare così il predominio di quelli denominati in dollari, in linea con l'annunciato consorzio di banche europee che avrebbe l'obiettivo di lanciare una «stablecoin euro-compliant» entro la fine del 2026. In tale contesto, ad oggi, il beneficio fiscale della minore aliquota rischia di rimanere sostanzialmente virtuale fino all'effettiva emissione di questi strumenti.

Una seconda criticità del sistema a doppia aliquota attiene alla complessità del meccanismo di tassazione differenziata. Il contribuente dovrà distinguere tra Emt denominati in euro conformi al MiCAR (26%), Emt denominati in altre valute (33%), e criptovalute tradizionali (33%). Questa distinzione richiede competenze tecniche specifiche per identificare correttamente la natura di ciascun asset e determinare il corretto trattamento fiscale. L'agenzia delle Entrate ha già evidenzia-



La normativa europea

- Ingresso delle crypto nel circuito della trasparenza e dello scambio di informazioni (Direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023 – Dlgs 194/2025)
- Dal 1° gennaio 2026 i Crypto-Asset Service Providers dovranno identificare i clienti, accertarne la residenza fiscale, monitorare saldi e movimenti e trasmettere i dati alle autorità fiscali, che li condivideranno con le altre giurisdizioni aderenti
- Ne deriva una sostanziale equiparazione dei detentori di criptovalute ai correntisti bancari, con assoggettamento delle operazioni rilevanti al controllo dell'amministrazione fiscale di residenza

to difficoltà interpretative nella Circolare 30/E del 2023 riguardo alla distinzione tra diverse tipologie di token e l'introduzione di un ulteriore livello di differenziazione rischia di amplificare l'incertezza operativa.

In linea con la posizione di prassi dell'Inps (Faq 13 del 2024), un ulteriore elemento di novità della legge di Bilancio 2026 è l'esplicito inserimento delle criptovalute tra le componenti del patrimonio mobiliare rilevanti ai fini del calcolo dell'Isee, demandando a un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità operative. Su questo aspetto si renderanno necessari opportuni chiarimenti per definire con maggiore precisione quali asset incidano effettivamente sul calcolo dell'Isee, tenuto conto, ad esempio, dell'irrilevanza reddituale delle operazioni di permuta.

Il 2026 segna l'avvio di una nuova stagione per le criptovalute anche per un diverso e concorrente profilo.

Gli asset digitali legati alla tecnologia blockchain diventano oggetto di un disegno coordinato di raccolta dati e scambio automatico di informazioni a fini fiscali. Il tassello centrale è il «Crypto-Asset Reporting Framework» (Carf) dell'Ocse, standard internazionale che estende al mondo crypto la logica del «Common reporting standard» già utilizzata per i conti esteri. A questo si affiancano, sul versante europeo, la direttiva Dac8 e il regolamento MiCAR, che armonizzano regole fiscali e prudenziali per i mercati in crypto-attività.

In dettaglio, la direttiva Dac8 modifica la disciplina sulla cooperazione amministrativa tra Stati membri, estendendo lo scambio automatico di informazioni alle crypto-attività. A partire dal 1° gennaio 2026 i «Crypto-asset service provider» saranno tenuti a identificare i clienti e verificare la loro residenza fiscale, monitorare i movimenti e saldi dei «wallet» e degli «account crypto», trasmettere periodicamente alle autorità fiscali nazionali i dati richiesti, che saranno

poi scambiati con le altre giurisdizioni aderenti.

I detentori di criptovalute entrano così in un regime di sostanziale equiparazione ai correntisti bancari, dove ogni transazione rilevante è destinata a rientrare nel perimetro di osservazione dell'amministrazione fiscale di residenza.

A fronte di un quadro normativo che, almeno sul piano dell'imposizione reddituale e degli obblighi di monitoraggio, si avvia verso una relativa stabilizzazione, resta non del tutto risolto il tema dell'imposta sulle successioni e donazioni applicabile alle cripto-attività. Un vuoto che assume un peso crescente in un'ottica di accurata pianificazione patrimoniale e di passaggio generazionale.

In assenza di una disciplina ad hoc, il riferimento continua a essere rappresentato dalle disposizioni generali del Dlgs 346/1990: l'articolo 19, per le successioni, individua la base imponibile nel valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione, mentre l'articolo 56 stabilisce, per le donazioni, il medesimo criterio con riferimento alla data dell'atto. Si tratta, tuttavia, di previsioni pensate per asset tradizionali e che mal si adattano alle peculiarità delle cripto-attività, soprattutto per quanto riguarda la determinazione del valore venale in mercati caratterizzati da elevata volatilità e pluralità di sedi di negoziazione.

Non a caso, i pochi chiarimenti disponibili non arrivano dal legislatore, ma dalla prassi amministrativa. Nella Circolare 30/2023, l'agenzia delle Entrate ha precisato che il valore delle cripto-attività può essere desunto dalla piattaforma dell'«exchange» presso cui è avvenuto l'acquisto originario, oppure da altra piattaforma su cui le stesse risultino negoziabili. Un'indicazione utile, ma non del tutto sufficiente a colmare un vuoto normativo che avrebbe richiesto un intervento legislativo esplicito, capace di offrire certezza giuridica in un ambito tanto delicato quanto destinato a crescere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IN ANTEPRIMA:
APPROFONDIMENTI
MASTER TELEFISCO

OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

Franchigia Iva con limiti nazionali e a livello Ue

Dal 1° gennaio 2025, il regime di franchigia Iva non è più limitato al solo ambito «domestico» (come il regime forfettario italiano), ma acquisisce una dimensione europea.

Il Dlgs 180/2024 ha recepito le direttive (Ue) 2020/285 e 2022/542, introducendo nel nostro ordinamento la semplificazione degli obblighi Iva per le piccole imprese (Pmi) che operano in mercati europei diversi dal proprio Stato di stabilimento. Il che comporta una riduzione degli oneri amministrativi, favorendo gli scambi transfrontalieri.

Nel corso dell'anno poi sono stati introdotti i provvedimenti amministrativi che hanno fornito le istruzioni di accesso, permanenza e uscita dal regime (si considerino il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 460166/2024 del 30 dicembre 2024, come modificato dal successivo provvedimento 551770/2025 del 4 dicembre 2025; il provvedimento 155649/2025 del 28 marzo 2025 e il provvedimento 56035672025 del 10 dicembre 2025).

Da ultima, l'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 13/E del 16 dicem-

bre 2025, che funge per gli operatori da punto di riferimento ai fini dell'interpretazione della novella normativa.

Il funzionamento del regime

Il regime opera sia «in entrata» (per soggetti stabiliti in altri Stati Ue che intendono applicare il regime in Italia) sia «in uscita» (per i soggetti stabiliti in Italia che intendono avvalersi della franchigia in altri Stati Ue) secondo due direttrici principali:

- *operazioni attive (output)*: il soggetto passivo effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in altro Stato Ue, senza addebitare l'Iva in rivalsa;

- *operazioni passive (input)*: specularmente, tale soggetto non può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti (o importazioni) di beni e servizi utilizzati per le attività in franchigia. Per gli acquisti «promiscui» (usati sia per operazioni soggette a Iva che per operazioni in franchigia), la quota indetraibile deve essere determinata secondo criteri oggettivi e analitici.



**Anna
Abagnale**

Requisiti e volume d'affari

Per beneficiare della franchigia in un altro Stato Ue, l'impresa deve rispettare contemporaneamente due soglie cumulative:

❶ *soglia unionale*: il volume d'affari annuo complessivo realizzato in tutta l'Unione europea non deve superare 100mila euro;

❷ *soglia nazionale dello Stato di esenzione*: il fatturato realizzato nello Stato in cui si chiede l'esenzione non deve superare la soglia specifica di quel Paese (in Italia fissata a 85mila euro).

Al riguardo la circolare 13/E fornisce alcune indicazioni utili a individuare l'esatto perimetro del volume d'affari: ad esempio, chiarisce che comprende tutte le operazioni territorialmente rilevanti (cessioni nazionali, esportazioni, cessioni intraUe), mentre sono esclusi dal calcolo cessioni di beni d'investimento (materiali o immateriali) e alcune operazioni immobiliari o finanziarie, salvo che non abbiano carattere accessorio.

Riguardo il perimetro soggettivo, la circolare chiarisce che il regime è riservato ai soggetti stabiliti nell'Unione europea; di conseguenza, ne sono esclusi i soggetti stabiliti fuori dall'Ue, incluse le loro stabili organizzazioni in Europa, e anche i soggetti stabiliti in Paesi dello Spazio economico europeo (See) che non fanno parte dell'Ue (ad esempio Norvegia, Islanda).

Iter per i soggetti stabiliti in Italia

Le imprese italiane che intendono operare in franchigia in altri Stati Ue devono seguire un iter specifico:

❶ *comunicazione preventiva e identificativo «Ex»*: il contribuente deve inviare una comunicazione preventiva all'agenzia delle Entrate indicando gli Stati in cui intende operare in franchigia. L'Agenzia interloquisce con le autorità degli altri Stati (entro 35 giorni lavorativi) e, in caso di esito positivo, assegna il suffisso «Ex» alla partita Iva del

contribuente. Questo codice identifica univocamente l'impresa come beneficiaria del regime transfrontaliero;

❷ *comunicazioni trimestrali*: il contribuente deve inviare all'agenzia delle Entrate una comunicazione per ogni trimestre civile, riportando il valore totale delle operazioni effettuate in franchigia in ciascuno Stato Ue. La comunicazione va inviata entro la fine del mese successivo al trimestre (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio). L'omissione o l'invio di dati incompleti comporta sanzioni da 250 a 2mila euro. Ritardi gravi o ripetuti possono portare all'esclusione dal regime.

Cessazione del regime

La fuoriuscita può avvenire per due motivi:

● *cessazione volontaria*: il contribuente può recedere dal regime previa comunicazione. In questo caso, solitamente si applica un periodo di «quarantena» durante il quale non è possibile rientrare nel regime di franchigia (in Italia il periodo di «quarantena» è triennale);

● *cessazione obbligatoria*: se viene superata la soglia nazionale di uno Stato di esenzione, la decadenza è a partire dalla data di esclusione comunicato da questo Stato; se viene superata la soglia Ue di 100mila euro, il soggetto decade dal regime transfrontaliero in tutti gli Stati a partire dal momento esatto dell'operazione che ha causato lo sfioramento.

Coordinamento tra regimi

La Circolare 13/E dedica ampi chiarimenti al rapporto tra il nuovo regime e il regime forfettario nazionale (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014).

Innanzitutto, come precisato dalle Entrate, i due regimi possono coesistere. Ad esempio, un forfettario italiano può operare in franchigia in Francia se rispetta le soglie locali e la soglia Ue di 100mila euro. I soggetti stabiliti in altri Stati Ue che operano

in Italia possono applicare la franchigia Iva (Titolo V-ter, Dpr 633/1972) solo se sono persone fisiche. Se producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo, possono anche applicare il regime forfettario per le sole imposte dirette.

Un ulteriore chiarimento riguarda la fatturazione semplificata. Dal 2025, sia i forfettari nazionali sia i soggetti in franchigia transfrontaliera possono emettere fatture semplificate senza limiti di importo (derogando al limite ordinario dei 400 euro).

Il regime in altri Stati Ue

Come emerge dalla ricostruzione effettuata, sembrerebbe essere richiesta al contribuente un certo grado di conoscenza dell'operatività del regime anche negli altri Stati Ue in cui intende avvalersene (si pensi alle soglie del volume di affari o al periodo di quarantena, che possono variare da Stato a Stato). Per semplificare la vita degli operatori, la Commissione europea ha predisposto una piattaforma specifica chiamata «*VAT rules for small enterprises – SME scheme*», che rappresenta un punto di partenza ufficiale per conoscere le soglie e le regole di ogni Paese.

Ad esempio, consideriamo il caso della Germania, che ha stabilito come soglia nazionale 25mila euro annuali. Le imprese che accedono al regime di franchigia in Germania sono esentate dall'obbligo di emettere fatture nelle modalità ordinarie e dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva periodiche.

La Germania non applica alcun periodo transitorio nel caso in cui la soglia nazionale annua venga superata nell'anno solare in corso. Le piccole imprese che decidono di abbandonare volontariamente il regime di franchigia in Germania non possono beneficiare di questa esenzione durante un periodo di quarantena di cinque anni.

Nei Paesi Bassi, invece, la soglia annuale nazionale è fissata a 20mila euro. Qui le piccole imprese che applicano il regime transfrontaliero di franchigia sono esentate dai seguenti obblighi Iva: emissione delle fatture per le operazioni B2C; emissione delle fatture in regime ordinario per le operazioni B2C; tenuta della contabilità Iva; presentazione delle dichiarazioni periodiche. In caso di abbandono volontario del regime di esenzione, nei Paesi Bassi il periodo di quarantena è di un anno.

In Francia, il regime prevede una soglia di volume d'affari di 85mila euro annui per le cessioni di beni (inclusi i consumi sul posto e le locazioni di alloggi, che sono considerati cessioni di beni ai sensi della legge francese) e una soglia di euro 37.500 per le prestazioni di servizi. Questa soglia si riferisce all'anno precedente ed è aumentata del 10% (fino a 41.250 euro) per l'anno in corso. È prevista una soglia di 50mila euro che si applica alle «attività principali degli avvocati» e di 35mila euro per le loro altre attività (cessioni di beni e prestazioni di servizi).

Queste soglie si applicano per l'anno precedente e sono aumentate del 10% (55mila euro per le attività principali e 38.500 euro per le altre attività) per l'anno in corso. Quando uno di questi limiti di volume d'affari viene superato, l'esenzione Iva cessa di applicarsi a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data in cui il limite viene superato.

Ancora in Francia, è prevista una soglia di 50mila euro che si applica alle «cessioni di opere d'arte» e ai «servizi principali di artisti e autori», e di 35mila euro per le loro altre attività (cessioni di beni e prestazioni di servizi). Queste soglie si applicano per l'anno precedente e sono aumentate del 10% (55mila euro per le attività principali e 38.500 euro per le altre attività) per l'anno in corso. Quando

uno di questi limiti di volume d'affari viene superato, l'esenzione Iva cessa di applicarsi alle operazioni effettuate dalla data in cui il limite viene superato.

La Spagna, infine, non ha ancora recepito le regole sul regime Iva di franchigia transfrontaliero.

Di seguito si riporta una tabella di

sintesi contenente informazioni comunicate alla Commissione Ue dagli Stati Ue, che resta utile fino a quando il modulo Pmi del database *Taxes in Europe* (database Tedb) non sarà pienamente operativo per fornire tutte le informazioni pertinenti al regime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regime di franchigia Iva nei Paesi Ue

Dati comunicati dagli Stati dell'Unione europea alla Commissione Ue

STATO UE	SOGLIA ANNUALE		PERIODO TRANSITORIO IN CASO DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA ANNUALE NAZIONALE	PERIODO DI "QUARANTENA" IN ANNI IN CASO DI		APPLICAZIONE DELLA CONTABILITÀ DI CASSA (SÌ O NO)	SOGLIA ANNUALE PER LA CONTABILITÀ DI CASSA IN EURO
	NAZIONALE IN EURO	NAZIONALE 2 IN EURO		ESCLUSIONE DAL REGIME PER LE PMI	USCITA VOLONTARIA DAL REGIME PER LE PMI		
Austria	55.000	-	10%	1	5	No	-
Belgio	25.000	-	10%	1	1	No	-
Bulgaria		-	-	-	-	-	-
Croazia	60.000	-	0%	1	1	Sì	2.000.000
Cipro	15.600	-	0%	1	-	Sì	-
R. Ceca	78.849	47.020	-	-	-	No	-
Danimarca	6.714	-	0%	1	-	No	-
Estonia	40.000	-	0%	1	-	No	-
Finlandia	20.000	-	0%	1	-	Sì	-
Francia	85.000	37.500	10%	1	-	No	-
Germania	25.000	-	100.000 euro	1	5	No	-
Grecia	10.000	-	0%	1	-	Sì	2.000.000
Ungheria	58.345	-	0%	2	-	Sì	327.139
Irlanda	85.000	42.500	0%	1	-	Sì	2.000.000
ITALIA	85.000	-	100.000 euro	1	3	Sì	2.000.000
Lettonia	50.000	-	-	1	-	Sì	-
Lituania	45.000	-	0%	1	-	Sì	-
Lussemburgo	50.000	-	10%	1	1	Sì	500.000
Malta	35.000	-	0%	1	-	Sì	-
Paesi Bassi	20.000	-	-	1	1	Sì	-
Polonia	48.002	-	0%	1	1	Sì	1.905.052
Portogallo	15.000	-	25%	1	-	No	-
Romania	64.544	-	0%	1	-	No	-
Slovacchia	50.000	-	25%	1	-	-	-
Slovenia	60.000	-	10%	1	1	Sì	-
Spagna		-	-	-	-	-	-
Svezia	12.207	-	0%	2	2	Sì	-

Fonte: Commissione Ue, Vat rules for small enterprises - Sme scheme

ABUSO DEL DIRITTO

Gli aspetti elusivi nei conferimenti a catena

Il istituto del conferimento di partecipazioni ha assunto un ruolo centrale nella pianificazione delle operazioni di riorganizzazione volte alla creazione di un veicolo societario con il ruolo di holding.

Il ricorso al conferimento di partecipazioni consente il riassetto organizzativo della compagine societaria con l'obiettivo di razionalizzare la catena di controllo e gli equilibri di governance delle società o dei gruppi operativi, nonché, in determinati contesti, di eseguire il passaggio generazionale.

Nell'ambito della ridefinizione degli assetti proprietari, il conferimento di partecipazioni, per il quale il legislatore fiscale ha previsto un regime di realizzo controllato disciplinato, tra l'altro, dagli articoli 175 e 177, commi 2 e 2-bis del Tuir, è uno strumento flessibile attraverso il quale è possibile realizzare la riorganizzazione in una sostanziale neutralità fiscale, evitando inefficienze fiscali, legate alla tassazione dell'eventuale plusvalenza nella misura del 26% o dell'affrancamento del valore delle partecipazioni

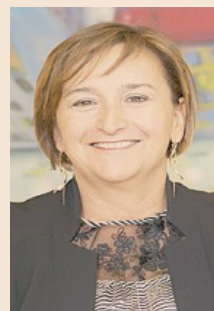
al 21% in caso di soci persone fisiche (fuori dal reddito d'impresa).

La holding e gli eventi di liquidità

La creazione di una holding, tramite conferimento, assume ulteriore rilevanza se analizzata in combinazione con il regime di *participation exemption* (Pex) – articolo 87 del Tuir – che consente una parziale esenzione delle plusvalenze realizzate in occasione di cessione di partecipazioni.

Infatti, laddove sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi, la holding che trasferisce le proprie partecipazioni societarie potrà godere di un livello impositivo dell'1,2% (tassazione Ires del 24% applicato al 5%) della plusvalenza realizzata. Naturalmente l'eventuale distribuzione della plusvalenza in capo ai soci persone fisiche non in regime di impresa scontrerà l'ordinaria tassazione fiscale (pari al 26%).

Tra i diversi requisiti richiesti dal regime Pex, quello di tipo temporale pone la necessità che la partecipazione, classificata tra le immobilizzazioni finan-



Beatrice Bertoldi

ziarie, sia posseduta per almeno 12 mesi (*holding period*). L'obiettivo è di limitare il carico fiscale a investimenti privi di finalità speculative.

L'holding period e il conferimento di partecipazioni

Il conferimento di partecipazioni costituisce un evento realizzativo che interrompe il possesso della partecipazione, di conseguenza il requisito temporale decorre nuovamente in capo alla società conferitaria a partire dal perfezionamento del conferimento (risposta a interpello 216 del 2024).

Per i conferimenti di partecipazioni di controllo (o che integrano il controllo) rileva l'ordinario periodo di 12 mesi così come per i conferimenti ex articolo 175 in capo alla società conferitaria, mentre per il conferimento di partecipazioni qualificate, realizzate in base al comma 2-bis dell'articolo 177, l'*holding period* è esteso a 60 mesi. Tale estensione temporale è volta a garantire che il conferimento abbia un'effettiva natura riorganizzativa di lungo termine, evitando utilizzi impropri di strutture di holding.

I conferimenti a catena e i rischi di elusione

Le implicazioni che si verificano sull'*holding period* nei conferimenti impongono un'attenta valutazione delle modalità di utilizzo di tale operazione, soprattutto rispetto alle ragioni economiche perseguite nella riorganizzazione in funzione ai vantaggi fiscali ottenuti.

Negli schemi societari più ricorrenti l'impresa di famiglia è costituita dalla prima generazione (padre e madre) e viene portata avanti dalla seconda generazione, costituita dai figli che sono titolari di partecipazioni qualificate ma non di controllo che, a un certo punto, possono avere l'esigenza di creare una holding. L'operazione più semplice è

l'esecuzione di un conferimento ex articolo 177, comma 2-bis, dove la partecipazione della società operativa viene veicolata nella conferitaria-holding di famiglia, che potrà cedere in Pex la società acquisita dopo 60 mesi.

In realtà, questa modalità operativa potrebbe non soddisfare tutte le esigenze di stabilità e governance unitaria rispetto alla società operativa. In questo caso, pertanto, si assiste all'esecuzione di conferimenti finalizzati alla creazione di due livelli di holding:

- la prima è la holding di controllo (o subholding) titolare della società operativa;
- la seconda è la holding di famiglia titolare della partecipazione in subholding (holding di secondo livello).

In questo caso, il presidio nella direzione della società operativa è garantito dalla subholding, anche in un'ottica di conservazione e accrescimento del valore; mentre la creazione delle holding di famiglia ha la finalità di comporre le esigenze legate al passaggio generazionale di ciascun socio che, a seconda della composizione familiare (anche rispetto alle attitudini dei diversi membri), può presentare caratteristiche fra loro diverse.

Il risultato in esame si può ottenere con un primo conferimento da parte dei soci (figli) delle quote della società operativa applicando l'articolo 177, comma 2 del Tuir, successivamente seguito da un conferimento eseguito da ciascun socio, in base al comma 2-bis, volto a concentrare le partecipazioni personali in subholding nella holding di famiglia unipersonale (ovvero costituita nell'ambito dei membri della propria famiglia).

Si arriva al medesimo risultato invertendo i passaggi, e cioè eseguire il conferimento della partecipazione (non di controllo) nella società operativa a favore della holding personale, e, come secondo step, effettuare a cura delle

holding personali dei soci un conferimento congiunto della partecipazione nella società operativa, in base all'articolo 175, creando in questo modo la subholding di controllo (risposta a interpello 552 del 2021).

Queste tipologie di operazione presentano dei profili genuini nella circostanza in cui vi sia un'effettiva operatività della holding di controllo a cui sono collegate funzioni strategiche, d'investimento industriale e finanziario rispetto anche a obiettivi di lungo di periodo; così come le holding personali sono funzionali a realizzare finalità distinte rispetto a quelle della subholding.

Medesime esigenze di doppio livello di holding possono esserci anche in presenza di una compagine costituita da soci terzi. In questo caso la subholding di controllo è espressione di una forma di joint venture sulla società operativa, che viene partecipata indirettamente da un'altra società holding (anche di tipo industriale) titolare del gruppo operativo riferibile a ciascun socio.

In tutti questi casi il peso delle ragioni extra fiscali porta a escludere che l'amministrazione possa contestare che l'obiettivo della riorganizzazione sia quello di scambiare una partecipazione gravata da un *holding period* più lungo (60 mesi) rispetto a quello ordinario di 12 mesi (risposte a interpello 160 e 216 del 2024). Diversamente, l'essenzialità del vantaggio fiscale (rispetto ai motivi di riorganizzazione o aggregazione) potrebbe essere ravvisata dove la modalità di esecuzione dei conferimenti sia strettamente collegata alla successiva e preordinata operazione realizzativa; in tale circostanza potrebbero pertanto sorgere profili di abuso del diritto con contestazione nell'applicazione della Pex in capo alla società cedente.

In questa prospettiva, laddove si

profilasse – all'interno di un gruppo creato mediante una catena di conferimenti – un'operazione di cessione prima dei cinque anni, per evitare che l'Amministrazione possa procedere a una riqualificazione unitaria dell'operazione disconoscendo l'*holding period* di 12 mesi in capo alla holding, è opportuno procedere a un interpello finalizzato a documentare la sostanza economica degli originari conferimenti, dando atto:

(I) della coerenza procedimentale rispetto alla finalità della riorganizzazione;

(II) dell'effettiva attività/funzione svolta dalla subholding;

(III) del diverso ruolo assunto nella catena partecipativa dalle holding personali (come indicato anche nella risposta a interpello 5 del 2023).

Tale approccio dovrebbe avere la finalità di provare che non sussiste alcuna preordinazione finalizzata al vantaggio indebito costituito dal beneficio del minor *holding period*. In questi contesti particolare attenzione dovrà essere posta anche al *timing* delle operazioni di conferimento rispetto a quella di realizzazione dell'evento liquidità.

Attuare una valutazione caso per caso

In generale, l'attenzione deve essere posta alla preordinata concatenazione di conferimenti finalizzati a un programmato evento di liquidità riguardante la società operativa. Nella circostanza in cui l'allungamento della catena di controllo, fenomeno implicito nei doppi conferimenti, è volto a creare:

- da una parte, tramite la subholding titolare della partecipazione operativa, stabilità gestionale in quest'ultima, nonché idoneo veicolo societario per aprire il capitale sociale a nuovi soci o a eseguire investimenti comuni provenienti dai di-

videndi della società operativa;

- dall'altra parte, tramite la holding di secondo livello, a delineare all'interno di ciascuna famiglia/gruppo di soci il ruolo dei diversi componenti rispetto al business della società operativa o a business distinti, evitando che faide interne possano minare il valore del gruppo; dovrebbero risultare rispettate le finalità riorganizzative per le quali il legislatore ha previsto il regime del realizzo controllato e teso a consentire l'aggregazione, a diversi livelli, delle partecipazioni societarie tramite opera-

zioni con un carico fiscale limitato o nullo, senza che possano insorgere contestazioni in materia di abuso del diritto.

Da ultimo, l'aspetto dei conferimenti/operazioni a catena potrebbe rilevare anche rispetto alla possibilità di concentrare in una holding le partecipazioni che, singolarmente detenute, risultino prive dei requisiti per usufruire della tassazione di favore nella misura 5%, in quanto riferite a una percentuale inferiore al 5% o di costo fiscale inferiore a 500mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BILANCI D'ESERCIZIO 2025

Contratti complessi, l'acquirente applica il principio Oic 34

Con l'emanazione del principio contabile 34 da parte dell'Organismo italiano di Contabilità (Oic), sono stati disciplinati i criteri di contabilizzazione dei ricavi che conseguono ai cosiddetti contratti complessi, cioè quei contratti che regolamentano la vendita congiunta di differenti beni e/o servizi a fronte di un corrispettivo unitario, ovvero che contengono elementi di variabilità, quali incentivi e premi di risultato, sconti, abbuoni, penalità o resi.

Poiché tale principio contabile ha la finalità di disciplinare la rilevazione dei ricavi, lo stesso è stato redatto nella prospettiva del venditore dei beni o del prestatore dei servizi. I contratti complessi tuttavia, come qualunque contratto, contrappongono un venditore/prestatore e un acquirente, per cui si pone il problema di come l'acquirente debba rilevare contabilmente gli acquisti a fronte della stipula di tale tipologia di contratti, nei casi in cui essi non esauriscano i loro effetti nel corso di un unico esercizio.

Si ritiene in merito che il postulato

della rappresentazione sostanziale delle componenti reddituali porti alla necessaria applicazione, anche in capo all'acquirente per gli acquisti dallo stesso effettuati, dei criteri generali previsti dall'Oic 34 con riferimento alla rilevazione dei ricavi per il venditore dei beni/prestatore di servizi.

L'Oic 11

In relazione a quale politica contabile debba quindi seguire l'acquirente, mancando per esso un principio contabile corrispondente all'Oic 34, soccorre il principio contabile Oic 11 che disciplina il trattamento contabile dei fatti aziendali specifici che non trovano nei principi contabili nazionali una regola appropriata.

Il tema, con riferimento al postulato della rappresentazione sostanziale, era affrontabile secondo tre possibili approcci, così come individuati nelle «Motivazioni alla base delle decisioni assunte», punti da 3 a 7:

- «il postulato della rappresentazione sostanziale riguarda esclusivamente lo *standard setter* (approccio 1);



**Andrea
Vasapolli**

- il postulato della rappresentazione sostanziale riguarda principalmente il redattore del bilancio, con la conseguenza che costui può disconoscere una regola contabile emanata dall'Oic se questa, a suo giudizio, non è conforme al postulato in questione (approccio 2);

- il postulato della rappresentazione sostanziale riguarda, oltre che lo *standard setter*, anche il redattore del bilancio, che vi fa ricorso se necessario quando deve stabilire una propria politica contabile su una fattispecie non disciplinata dai principi contabili emanati dall'Oic (approccio 3)»

L'Oic ha preferito adottare il terzo approccio per i seguenti motivi, precisati al punto 5 delle «Motivazioni alla base delle decisioni assunte»:

a) «i principi contabili nazionali emanati dall'Oic già contengono una declinazione del postulato della rappresentazione sostanziale;

b) pertanto, quando il principio contabile Oic prevede la disciplina contabile dell'operazione o del contratto, la sua eventuale disapplicazione porterebbe alla redazione di bilanci non conformi al quadro normativo di riferimento;

c) poiché è impossibile che, in via generale e astratta, i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali, quando una fattispecie non trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio è direttamente investito della responsabilità di un'autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale».

Le conclusioni raggiunte sul principio della rappresentazione sostanziale hanno condotto l'Oic a definire una disciplina uniforme per tutti i postulati del bilancio nella determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non disciplinate dai principi

contabili emanati dall'Oic. La disciplina è peraltro analoga a quella prevista nei principi contabili internazionali.

Al paragrafo 4 del principio contabile Oic 11 è stato quindi chiarito che: «Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'Oic non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;

b) le finalità e i postulati di bilancio».

Nelle predette «Motivazioni alla base delle decisioni assunte» l'Oic ha anche chiarito che, a fronte della richiesta avanzata in fase di consultazione di stabilire nell'Oic 11 se i principi contabili internazionali possano essere applicati in assenza di un principio Oic di riferimento e non esistano altri Oic applicabili in via analogica, al riguardo non si è ritenuto di dover integrare il testo dell'Oic 11; tuttavia, viene precisato: «Ciò non toglie che laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell'Oic 11, e non vi siano altri Oic applicabili in via analogica, possa essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata».

I principi contabili internazionali assumono quindi valenza di supporto al redattore del bilancio nei casi in cui si renda necessario giungere alla definizione di una propria politica contabile, ovviamente purché siano coerenti con le finalità e i postulati di bilancio come previsti dal Codice civile e inter-

pretati dall'Oic.

Il principio contabile Oic 11 definisce quindi compiutamente la politica contabile di una società, che è rappresentata dall'applicazione delle regole contabili (disposizioni legislative e principi contabili nazionali emanati dall'Oic) tenuto conto delle opzioni normative ammesse e degli eventuali trattamenti contabili sviluppati dalla società.

Costituisce quindi politica contabile conforme ai principi contabili l'intero set delle fonti, che in ordine gerarchico sono:

- la legge;
- i principi contabili di diretta applicazione;
- i principi contabili applicati in via analogica;
- la politica contabile propria della società definita in coerenza con le finalità e i postulati del bilancio.

Assonime e l'Oic 11

Nella circolare Assonime 27 giugno 2018, numero 15, punto 2, viene posto l'accento sui limiti ben precisi che l'Oic ha voluto porre in tema di predisposizione di tecniche contabili autonome da parte della società, prevedendo in primo luogo la necessità di «interpretare correttamente il contratto, per ricostruire correttamente i diritti e obblighi che ne conseguono, al di là della denominazione assegnata dalle parti, in modo da identificare con esattezza la fattispecie» e, in secondo luogo, rispettando la gerarchia delle fonti cui attenersi, come sopra prospettata.

Nel caso di adozione di una o più politiche contabili autonome, sottolinea Assonime nella medesima circolare, «la soluzione individuata deve essere comunque compatibile e coerente con i postulati di bilancio, nonché – è da ritenersi – con il sistema di regole che si trovano già codificate nei

vigenti principi contabili. Solo a queste condizioni è possibile adottare impostazioni contabili nuove e diverse rispetto a quelle contemplate nei principi Oic, e – ove tali condizioni vengano rispettate – prendere eventualmente in considerazione anche le soluzioni tecniche previste dai principi contabili internazionali Ias/Ifrs. Di conseguenza, l'esigenza di mantenere una coerenza con i principi di bilancio e con le regole relative alle fattispecie già disciplinate pone in concreto dei limiti alla facoltà, per la singola impresa, di recepire automaticamente le regole Ias/Ifrs nella elaborazione della propria policy di bilancio».

Prosegue Assonime nella nota 9 della medesima circolare: «Non mancano peraltro casi dubbi. Il vigente Oic 28 (paragrafo 21) – salvo eccezioni espressamente previste (cfr. l'Oic 28, paragrafo 30 relativo allo scorporo del derivato incorporato nelle obbligazioni convertibili) – prende in considerazione l'imputazione a patrimonio netto delle sole vicende che riguardano la società e i soci che sono tali in senso giuridico. Non è invece disciplinata, ad esempio, la fattispecie di iscrizione di apporti da parte di dipendenti a seguito dell'emissione di piani di *stock option/stock grant*. Non è chiaro, quindi, se l'omessa indicazione di questa particolare ipotesi da parte dell'Oic 28 possa essere di ostacolo all'adozione da parte del redattore del bilancio dei criteri di rappresentazione di queste operazioni contenuti nell'Ifrs 2 che, come è noto, prevede per la società emittente l'iscrizione a patrimonio netto dell'apporto proveniente dai dipendenti in contropartita di un costo per i servizi ricevuti rilevato a conto economico».

In ogni caso, conclude Assonime: «Al di là di questi limiti e condizioni, il nuovo Oic 11 certamente legittima la possibilità di adottare in via auto-

noma rappresentazioni contabili non espressamente previste dai vigenti principi Oic».

Conclusioni

I principi di rilevazione contabile dei contratti complessi dettati dall'Oic 34, con riferimento alla rilevazione dei ricavi, sono principi di carattere generale finalizzati al rispetto del postulato della rappresentazione sostanziale

e, in quanto tali, devono essere applicati, seppur con i necessari adattamenti, anche dall'acquirente.

Anche l'acquirente dei beni e dei servizi, pertanto, nel caso di contratti complessi deve porre in essere un'analisi dettagliata di tali contratti, provvedendo quindi all'allocatione del costo complessivo alle singole unità elementari di contabilizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTIRICICLAGGIO

Da luglio 2026 in vigore le nuove regole della Uif

Valerio Vallefuoco

Il 2025 è stato un anno di transizione ad alta intensità per l'antiriciclaggio: si è consolidato un cambio di paradigma che nel 2026 produrrà effetti pratici, organizzativi e – in alcuni casi – contenziosi.

Cinque filoni si intrecciano in modo evidente:

- la progressiva trasformazione dell'asset recovery in priorità strutturale delle politiche Aml/Cft;
- la fase di messa a terra del pacchetto europeo (Aml Package), con impatti non più confinati al settore finanziario;
- la riscrittura delle regole operative delle Segnalazioni di operazioni sospette (Sos), destinate a cambiare la qualità della collaborazione attiva e, di riflesso, anche la postura difensiva di professionisti e intermediari.

Sullo sfondo, altre due questioni si candidano a restare centrali nel 2026:

- la titolarità effettiva (e il delicato equilibrio tra trasparenza e riservatezza);
- la gestione dei procedimenti sanzionatori, dove la giurisprudenza continua a pre-sidiare tempi e garanzie.

A queste si aggiunge un quarto fattore, in rapida emersione: la crescente attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo alle ispezioni amministrative invasive e alla mancanza di motivazione e di un ricorso effettivo, un filone nato in materia fiscale ma destinato a riflettersi anche sui controlli antiriciclaggio.

Asset recovery

La rassegna Uif del primo semestre 2025 dedica l'approfondimento principale alla disciplina dell'asset recovery, con un messaggio chiaro: recuperare beni e proventi illeciti non è più una componente accessoria, ma diventa criterio di successo del contrasto al riciclaggio e ai reati presupposto. In questa direzione, gli standard internazionali del Gafi (Fatf) hanno rafforzato la centralità del recupero patrimoniale, valorizzando strumenti di congelamento e confisca e puntando a colmare le lacune emerse nelle Mutual Evaluation, soprattutto nei meccanismi di cooperazione transnazionale.

Sospensione delle operazioni e rapidità come requisito di sistema

Tra gli snodi più rilevanti – e con ricadute



**Valerio
Vallefuoco**

operative nel 2026 – c'è la valorizzazione del potere di sospensione delle operazioni sospette, inteso come strumento propedeutico alla messa in sicurezza degli asset. In un contesto di trasferimenti istantanei e di crescente sofisticazione delle tecniche di riciclaggio, la sospensione diventa un presidio tanto potente quanto fragile se non accompagnato da procedure rapide, canali sicuri e flussi informativi coerenti. Non a caso, i dati Uif sul 2025 mostrano un ricorso selettivo allo strumento: le istanze valutate sono state 146, con 16 esiti positivi (11%).

Confisca estesa e confisca senza condanna
La revisione degli standard Gafi spinge gli Stati verso tipologie di confisca più incisive: confisca estesa, confisca per equivalente e – se compatibile con i principi fondamentali nazionali – confisca non basata su condanna. Nel 2026, questa evoluzione peserà su due piani: quello giudiziario-investigativo, perché cambia l'architettura delle misure patrimoniali e il modo in cui si costruiscono i fascicoli; e quello della compliance, perché adeguata verifica e SOS diventano sempre più "porte di accesso" alla dimensione patrimoniale del contrasto.

La direttiva Ue 2024/1260

Il rafforzamento europeo dell'asset recovery si cristallizza nella direttiva Ue 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni, che dovrà essere trasposta entro il 23 novembre 2026. La direttiva mira a far confluire in un testo organico disposizioni prima disperse, potenziandole in coerenza con gli standard Gafi.

Definizione ampia di beni e centralità delle criptoattività

Tra le innovazioni più significative vi è una definizione molto ampia di "beni" sequestrabili o confiscabili, includendo criptoattività e strumenti digitali che attestano diritti o titoli sui beni. La scelta non è neutra: anticipa un contesto in cui la ricostruzione patrimoniale non potrà più basarsi soltanto su conti e immobili, ma dovrà includere partecipazioni, token, wallet e infrastrutture digitali.

Gli Asset recovery office (Aro) e l'accesso immediato e diretto alle banche dati

La direttiva rafforza i poteri degli Asset Recovery Office (Aro), delineandone funzioni e cooperazione transnazionale. Il passaggio operativo più impattante è l'accesso immediato e diretto a molteplici registri e banche dati: registri immobiliari e catastali, registri anagrafici, veicoli, registri commerciali e registri dei titolari effettivi, oltre ai registri centralizzati dei conti bancari. Nel 2026, questo punto dialogherà inevitabilmente con la "questione italiana" del Registro dei titolari effettivi, oggi ancora sospeso nella sua piena operatività.

Aml Package

Il pacchetto antiriciclaggio Ue, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 19 giugno 2024, ha introdotto un nuovo quadro normativo che amplia significativamente la platea dei soggetti obbligati e fissa scadenze graduali tra il 2025 e il 2027. Nel 2025 entra in vigore il Regolamento istitutivo dell'Autorità europea antiriciclaggio (Amla), operativa dal 1° luglio 2025, che coordinerà e supporterà l'applicazione delle norme Aml in tutta l'Ue e inizierà a emanare orientamenti e standard tecnici utili per gli obblighi di conformità, mentre alcune disposizioni della VI Direttiva Antiriciclaggio relative ai registri dei titolari effettivi dovranno essere recepite dagli Stati membri già entro il 10 luglio 2026.

Dal 10 luglio 2027, la totalità delle norme del nuovo Regolamento antiriciclaggio Ue (Single Rulebook) e la restante parte della direttiva diventeranno pienamente applicabili a tutti i soggetti obbligati nell'Unione (con alcune eccezioni come agenti e club di calcio professionistici con scadenza al 10 luglio 2029).

Se nel dibattito pubblico l'antiriciclaggio viene ancora percepito come materia da intermediari, il 2025 ha consolidato un'altra traiettoria: il perimetro dei soggetti obbligati è destinato ad allargarsi e a "contaminare" settori non finanziari con presidi tipici della compliance bancaria.

In termini di ambito soggettivo, le norme ampliano il perimetro degli “obliged entities” includendo, oltre alle categorie tradizionali del settore finanziario, anche venditori e intermediari di beni di alto valore quali:

- Commercianti di orologi di lusso con valore superiore a 10mila euro;
- Venditori di veicoli a motore di elevato valore (es. supercar) oltre 250mila euro;
- Commercianti di aeromobili e natanti di lusso oltre 7,5 milioni;
- Operatori di pietre e metalli preziosi, beni culturali e arte quando le transazioni superano soglie analoghe di “alto valore”.

Queste soglie identificano i limiti oltre i quali si applicano gli obblighi di adeguata verifica del cliente, segnalazione delle operazioni sospette, monitoraggio dei titolari effettivi e conservazione documentale.

In sintesi:

- ➔ nel 2025 entra in vigore l'Amla (1° luglio). Alcune norme specifiche della direttiva Aml sui registri Ubo si applicano già da luglio 2026;
- ➔ nel 2026 recepimento nazionale di alcune disposizioni dei registri dei titolari effettivi e progressivi adeguamenti tecnici;
- ➔ nel 2027 dal 10 luglio si applicano pienamente le disposizioni del Regolamento antiriciclaggio agli obblighi estesi, compresi i venditori di beni di lusso sopra soglia e tutte le altre nuove categorie di soggetti obbligati.

Questa sequenza riflette il percorso di implementazione graduale delle nuove regole contenute nel pacchetto Aml Ue

Il pacchetto europeo adottato nel 2024 poggia su tre pilastri:

- 1 il regolamento (Ue) 2024/1624 (“single rulebook”, direttamente applicabile);
- 2 la direttiva (Ue) 2024/1640 (meccanismi nazionali, cooperazione e sanzioni);
- 3 il regolamento (Ue) 2024/1620 (istituzione di Amla).

Tra i soggetti non finanziari che entrano o rafforzano la loro presenza nel perimetro Aml compaiono categorie eterogenee: operatori di beni di valore elevato, beni cul-

turali, zone franche, crowdfunding, intermediari del credito non bancari, servizi di migrazione degli investimenti, fino a società calcistiche professionistiche e agenti calcistici. Il punto non è solo l'estensione quantitativa: per questi operatori, spesso, la compliance Aml è un terreno nuovo e il rischio maggiore nel 2026 sarà l'adozione di modelli formali, non sostanziali.

Segnalazione operazioni sospette

La novità più concreta (e immediatamente calendarizzata) è l'entrata in vigore, dal 1° luglio 2026, delle nuove Istruzioni Uif per la rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

Il testo definitivo, pubblicato dopo consultazione, conferma l'impianto generale ma recepisce osservazioni di professionisti e associazioni del settore finanziario, preoccupati dal rischio di importare sugli studi piccoli modelli organizzativi “aziendali” sproporzionati.

Referente e non responsabile Sos

Tra le modifiche di maggiore impatto simbolico e pratico, viene eliminata la figura del “responsabile Sos”, sostituita con quella del “referente Sos”, chiarendo che le istruzioni non introducono nuovi soggetti responsabili ai fini sanzionatori. È un passaggio cruciale perché intercetta un punto sensibile: in un sistema già complesso, ogni nuova etichetta organizzativa rischia di diventare, nel contenzioso, un bersaglio su cui proiettare responsabilità.

Proporzionalità e automatismi

Le istruzioni rafforzano il principio di proporzionalità, distinguendo tra destinatari persone fisiche e strutture organizzate, e ribadiscono che la mera ricorrenza di indicatori di anomalia non determina automaticamente l'obbligo di segnalazione se, all'esito dell'analisi complessiva, il sospetto non sussiste. Nel 2026, questo può produrre un effetto virtuoso: meno segnalazioni “difensive”, più segnalazioni “qualificate”. Ma richiede competenze e documentazione: la decisione di non segnalare do-

vrà essere sostenibile, motivabile e coerente con l'analisi svolta.

I numeri Uif 2025

I dati Uif fotografano un 2025 record: 162.058 SOS ricevute (+11,5%) e 163.888 SOS analizzate e disseminate (+13,9%), anche grazie a sistemi di classificazione semiautomatizzati che hanno aumentato l'efficienza. L'incremento è trainato soprattutto dal settore bancario, ma cresce anche l'apporto di comparti sensibili come cripto-asset e oro/preziosi. Nel 2026, l'aumento dei volumi non può essere letto solo come successo quantitativo: l'asticella si sposta sulla capacità di trasformare segnalazioni e analisi in azione patrimoniale (congelamento, sequestro, confisca), cioè nella logica dell'asset recovery.

Titolarità effettiva

Il 2026 si apre con un intervento nazionale che incide su un nodo sensibile: l'accesso al Registro dei titolari effettivi. Il Dlgs 31 dicembre 2025 n. 210, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 9 gennaio, recepisce l'articolo 74 della Direttiva (UE) 2024/1640 e introduce novità sulla disciplina di accesso: consultabilità sempre garantita ad autorità competenti e soggetti obbligati, mentre l'accesso dei privati è subordinato alla dimostrazione di un interesse legittimo, in un bilanciamento tra trasparenza e riservatezza.

Adeguate verifica più complessa

Per i soggetti obbligati, la titolarità effettiva resta un tassello essenziale della customer due diligence. Tuttavia, l'accesso non aperto e l'incertezza operativa del Registro (ancora sospeso per le ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, in attesa di pronuncia CgUe) mantengono elevata la frizione tra obblighi e strumenti. Nella prima metà del 2026 sarà emanata la sentenza della Corte di giustizia Ue che stabilirà se e a quali condizioni il Registro dei Titolari effettivi in Italia sia conforme alla Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione Europea. Dunque, il rischio è duplice: da un lato,

un aumento di verifiche basate su fonti alternative (documentazione del cliente, fonti aperte, ricostruzioni interne); dall'altro, un contenzioso crescente sulla qualità e completezza delle verifiche, specie in settori non finanziari "nuovi".

Giurisprudenza

Accanto alle regole, nel 2025 la giurisprudenza continua a incidere su due piani:

- perimetro oggettivo degli obblighi;
- garanzie nei procedimenti sanzionatori.

Nel 2026, però, si aggiunge un terzo fronte, destinato a crescere: il controllo convenzionale sulle ispezioni amministrative invasive, a partire dalla materia fiscale ma con effetti potenzialmente trasversali anche in ambito antiriciclaggio.

La transazione "fuori antiriciclaggio"

La sentenza della Corte d'Appello di Roma (23 ottobre 2024, sezione I civile) affronta un caso relativo a un avvocato sanzionato per omessa adeguata verifica in occasione di un atto di transazione da 18mila euro. La vicenda evidenzia una questione ricorrente nella pratica professionale: quando un atto negoziale (come una transazione) rientra tra le operazioni per cui scattano gli obblighi Aml? Secondo il Giudice di secondo grado il negozio transattivo essendo un contratto che in cui le parti facendosi reciproche concessioni pongono fine o prevengono una lite è riconducibile, comunque, ad un'attività contenziosa pendente o potenzialmente tale e quindi non ricorrono requisiti di applicabilità degli obblighi di adeguata verifica. Nel 2026, questo tipo di contenzioso potrebbe intensificarsi per effetto dell'ampliamento dei soggetti obbligati e del rafforzamento della collaborazione attiva, perché aumenta l'attenzione su prestazioni "di confine".

Termini di conclusione del procedimento

Ancora più operativa è la sentenza del Tribunale di Roma, sezione II (24 ottobre 2025), in opposizione a sanzione Mef per omessa verifica della clientela. Il giudice accoglie l'eccezione di decadenza per manca-

ta conclusione del procedimento sanzionatorio nei termini perentori di cui all'articolo 69, comma 2, Dlgs 231/2007. Il Tribunale chiarisce anche che non basta la sottoscrizione interna dell'atto entro il termine: rileva la notifica al destinatario, perché la ratio è garantire certezza e definizione in tempi ragionevoli.

Corte Edu e ispezioni fiscali

Nel 2026 entra nel dibattito un filone di giurisprudenza sovranazionale destinato a produrre effetti a catena. Con la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per il sistema di accesso e analisi dei dati bancari dei contribuenti, fondato su autorizzazioni interne prive di motivazione sostanziale e sottratte a un controllo giurisdizionale effettivo.

Secondo Strasburgo, il quadro nazionale attribuiva all'amministrazione una discrezionalità di fatto illimitata, senza garanzie procedurali sufficienti contro arbitrarietà e abusi, con conseguente violazione dell'articolo 8 Cedu e compressione del diritto a un ricorso effettivo. Il nucleo della pronuncia ruota intorno a tre pilastri: legalità sostanziale (poteri ispettivi delimitati in modo chiaro dalla legge), proporzionalità (necessità concreta della misura rispetto allo scopo) e ricorso effettivo (tempestivo e correttivo, non differito e aleatorio).

Particolarmente incisiva è la censura sui rimedi interni: l'autorizzazione è qualificata come atto endoprocedimentale non impugnabile, mentre la tutela davanti al giudice tributario è eventuale, tardiva e spesso inefficace. La Corte qualifica, inoltre, la decisione come "misura generale" ai sensi dell'articolo 46 Cedu, riconoscendo un problema strutturale dell'ordinamento e imponendo un intervento legislativo volto a introdurre limiti, obblighi motivazionali stringenti e un controllo indipendente effettivo. La sentenza si inserisce in una linea già tracciata con *Italgomme* e *proseguita con Agrisud*.

Il punto chiave, in prospettiva antiriciclaggio, è che questi principi – nati nel con-

testo fiscale – possono essere destinati a "migrare" anche nel terreno Aml, dove le ispezioni e i controlli pongono problemi analoghi di motivazione del potere ispettivo, proporzionalità dell'acquisizione documentale ed effettività dei rimedi, specie quando la tutela è di fatto rinviata alla fase sanzionatoria o al contenzioso successivo.

Cosa aspettarsi nel 2026

❶ *Asset recovery come criterio di performance* Il 2026 vedrà sempre più spesso l'antiriciclaggio misurato non sulla produzione di adempimenti, ma sulla capacità di attivare catene efficaci: SOS → analisi → sospensione → misure patrimoniali → recupero.

❷ *Compliance Aml orizzontale nei settori non finanziari* L'Aml Package porterà l'antiriciclaggio fuori dal recinto bancario: molte realtà dovranno dotarsi di procedure, ruoli e controlli, evitando l'errore più comune: scambiare la compliance per un set di moduli e non per una funzione di governance.

❸ *Sos: più qualità, meno automatismi, più documentazione* Le nuove istruzioni Uif imporranno di segnalare meglio, e nel motivare in modo robusto anche le decisioni di non segnalare quando il sospetto non regge all'analisi complessiva.

Conclusioni

Il 2025 ha lasciato in eredità un quadro in cui l'antiriciclaggio non è più un sistema di regole statiche, ma un dispositivo dinamico che punta a rendere il crimine non profittevole. La logica dell'asset recovery, l'armonizzazione europea e la riscrittura delle regole Sos spingono tutti – banche, professionisti, nuovi soggetti obbligati – verso un obiettivo comune: intercettare e bloccare prima, ricostruire e recuperare dopo.

Nel 2026, la sfida sarà trovare l'equilibrio tra efficacia e sostenibilità: perché un sistema Aml che funziona davvero non è quello che produce più carta, ma quello che produce più risultati, con più garanzie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INCENTIVI ALLE IMPRESE

Design e ideazione estetica, per il 2026 tax credit al 10%

Via libera alla proroga di un anno del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica seppur con uno stanziamento limitato pari a 60 milioni. Con il comma 925 dell'articolo 1 della legge di Bilancio (199/2025), viene introdotto il comma 203-quater.¹ nell'articolo 1, legge 160/2019 che dispone che per le attività di design e ideazione estetica (comma 202) il tax credit è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti solari), in misura pari al 10% (5% nel 2025) con la base di calcolo:

- assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili (come nel 2025 ed anni precedenti);
- nel limite massimo annuale di 2 milioni (come nel 2025);
- in un'unica soluzione (tre quote annuali di pari importo nel 2025).

Il credito d'imposta, quindi, migliora nella percentuale (10% invece di 5%) e nel periodo di utilizzo in compensazione (un anno invece di tre) sempre

subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione, mentre resta invariato a due milioni il limite massimale annuale. Restano ferme, invece, le condizioni previste dal comma 204 della legge 160/2019 (utilizzo esclusivamente in compensazione, nessun limite, nessuna tassazione, nessuna possibilità di cessione).

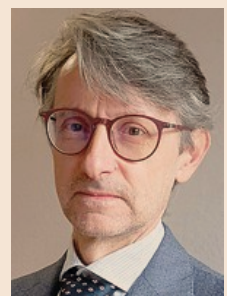
La nota negativa consiste nel limite complessivo di spesa di 60 milioni per il solo 2026 con l'applicazione dell'ormai consueto meccanismo di prenotazione: si dispone, infatti, che l'impresa debba trasmettere telematicamente al ministero delle Imprese e del made in Italy una comunicazione ad hoc riguardante l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con un decreto direttoriale dello stesso Ministero.

Cosa prevede la norma

Riepiloghiamo la norma, che si basa sul comma 202 dell'articolo 1 della legge 160/2019, sugli articoli 4 e 6 del Dm 26 maggio 2020, nonché sull'articolo



Franco Vernassa



Emanuele Reich

23 del Dl 73/2022 che riguarda la certificazione sulla qualificazione degli investimenti «effettuati o da effettuare» per la loro classificazione nell'ambito delle attività ammissibili.

Il credito d'imposta design e innovazione estetica, previsto dall'articolo 1, comma 202 della legge 160/2019, spetta alle imprese di ogni settore economico; con specifico riferimento alle attività svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, è riferibile alla concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

I progetti sono finalizzati a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti (articolo 4, comma 1 del Dm 26 maggio 2020); per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

Per le imprese che operano nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti (articolo 4, comma 2 del Dm 26 maggio 2020):

- relativamente ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti;
- fatti salvi i lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la mo-

difica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la sola modifica dei colori o di un elemento di dettaglio.

Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase pre-competitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Spese ammissibili e documentazione

Le spese ammissibili sono stabilite dal comma 202 che le suddivide in cinque categorie:

- ❶ spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;
- ❷ quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative a beni materiali mobili, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale indicate al punto 1);
- ❸ spese per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario, residente in Italia, Ue, See o Paese *white list*, delle attività ammissibili, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano infragruppo, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività svolte internamente;
- ❹ spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti, svolti da parte di soggetti residenti in Italia, Ue, See o Paese *white list*, e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività ammissibili, nel limite massimo pari al 20% delle spese di personale indicate al punto 1) o al punto 3);
- ❺ spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività ammissibili, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale come previsto al punto 1) o delle spese per i contratti previste al punto 3).

L'articolo 6 del Dm 26 maggio

2020 (decreto attuativo) specifica la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili sopra illustrate, ad esempio:

- per il personale dipendente assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d'imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta per attività ammissibili svolte fuori sede (articolo 6, comma 4);
- per le prestazioni lavorative rese da amministratori o soci di società o enti, restando esclusi i compensi variabili, l'ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a questi soggetti ed è subordinata all'effettiva corresponsione da parte della società dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato (articolo 6, comma 6);
- con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili al credito d'imposta, la documentazione contabile oggetto di certificazione (comma 205) deve comprendere fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività (articolo 6, comma 7).

In conclusione l'impresa dovrà:

- rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (prerequisito previsto dal comma 199 dell'articolo 1 della legge 160/2019);
- dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza

delle stesse alla documentazione contabile (comma 205);

- predisporre e conservare la relazione tecnica che illustra le finalità, i contenuti e i risultati sui progetti o sui sotto-progetti, comprese le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi (comma 206);
- verificare le regole sulle spese sostenute in merito all'effettività, pertinenza, congruità e rilevanza temporale secondo i criteri previsti dall'articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir (articolo 6, comma 1 del Dm 26 maggio 2020);
- ottenere l'apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (comma 205);
- valutare l'eventuale cumulabilità del beneficio con altre agevolazioni fiscali (comma 204, ultimo periodo) a condizione che questo cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto (capitolo 6 della circolare 9/2021).

Certificazione della qualificazione degli investimenti

I commi 2-5 dell'articolo 23 del DL 73/2022 del 21 giugno e i conseguenti decreti attuativi (Dpcm 15 settembre 2023 e Decreto direttoriale del 5 giugno 2024) prevedono che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti «effettuati o da effettuare» per la loro classificazione nell'ambito delle attività ammissibili.

La certificazione viene rilasciata da un soggetto abilitato iscritto in un apposito albo presso il Mimit ed esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Il certificatore deve preliminarmente sottoscrivere una dichiarazione di:

- aver ricevuto dall'impresa incarico di redazione della certificazione;
- essere iscritto all'Albo dei certifica-

tori (articolo 2, comma 1 del Dpcm 15 settembre 2023;

- non versare in situazioni di conflitto di interesse.

Di particolare interesse le Linee guida del Mimit del 4 luglio 2024 che commentano la significatività dell'innovazione estetica che può essere rappresentata dai caratteri della «novità» e «individualità» indicati dagli articoli 31, 32 e 33 del Dlgs 30/2005 (Codice della proprietà industriale) e, dunque, nella circostanza che il prodotto:

- differisce da quelli precedenti dell'impresa per elementi rilevanti;
- «l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi» prodotto precedente dell'impresa.

Per i settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei pro-

dotti sono ammissibili al credito d'imposta i progetti «relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti».

Le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita. A tale riguardo, le Linee guida osservano che le attività di ideazione e sviluppo di una collezione o di un campionario si articolano in quattro fasi che comprendono un insieme diverso di attività: ideazione, progettazione, materializzazione e preserie, marketing e distribuzione. Solo le spese relative alla progettazione (fase 2) e alla materializzazione (fase 3) sono ammissibili all'agevolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERSONE FISICHE

Tetto alle detrazioni se il reddito supera i 75mila euro

Con le dichiarazioni dei redditi in lavorazione nei prossimi mesi, riguardanti il periodo d'imposta 2025, contribuenti ed operatori del settore toccheranno con mano gli effetti derivanti dal riordino delle detrazioni d'imposta per i soggetti con redditi superiori a 75mila euro.

Il quadro si complica, in quanto il conteggio non potrà più essere unicamente parametrato all'entità della spesa sostenuta moltiplicata per la percentuale di detrazione specifica ma, in funzione del reddito del contribuente, si dovrà articolare necessariamente su più livelli, tenendo conto non solo del limite stabilito da ciascuna norma agevolativa, ma altresì delle disposizioni previste nell'articolo 16-ter del Tuir e dell'articolo 15, comma 3-bis.

A questo si aggiungerà, ma solo dal 1° gennaio 2026 (quindi non in questa tornata dichiarativa, ma da Redditi Pf 2027 e Modello 730/2027), anche quanto disposto dall'articolo 16-ter, comma 5-bis del Tuir (introdotto dalla legge di Bilancio 2026, la 199/2025), il quale prevede per i contribuenti titolari di un reddito

complessivo superiore a 200mila euro un'ulteriore riduzione di 440 euro delle detrazioni d'imposta per determinati oneri detraibili al 19% previsti dal Tuir.

Detrazioni d'imposta con reddito superiore a 75mila euro

Il comma 10 della legge di Bilancio 2025, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, introduce il nuovo articolo 16-ter del Tuir, il quale prevede, con riferimento alle sole persone fisiche con redditi complessivamente superiori a 75mila euro (al netto del reddito dell'abitazione principale e pertinenze), un limite massimo per la fruizione delle detrazioni d'imposta calibrato in funzione per l'appunto dell'imponibile percepito e del numero di figli presenti nel nucleo familiare.

Alla luce delle modifiche previste, vengono quindi individuati due limiti:

- quello eventualmente stabilito dalla singola norma agevolativa (per esempio: limite massimo pari a 96mila euro con una detrazione del 50% della spesa sostenuta da suddividere in dieci anni);
- e quello nuovo di cui alla presente modifica, riguardante la totalità



Lorenzo Pegorin

delle spese detraibili.

Il limite posto dal massimale in oggetto riguarda ogni tipologia di onere e spesa eleggibile ai fini delle detrazioni Irpef (quindi non solo quelle stabilite dal Tuir), con la sola esclusione delle spese sanitarie e delle somme investite nelle start-up e nelle pmi innovative.

Vengono altresì fatte salve le rate delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, nonché gli interessi passivi sui mutui e i premi di assicurazione relativi a contratti stipulati entro la medesima data e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfettarie. In pratica, quindi, per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici o in generale per altri casi di detrazione ripartita in più annualità si potranno continuare a detrarre “senza limite” le sole spese relative ai bonus edilizi pagati fino al 31 dicembre 2024. Per quelle sostenute dal 1° gennaio 2025, si dovrà fare i conti con il nuovo limite complessivo previsto dall’articolo 16 -ter del Tuir.

Il reddito complessivo da assumere

Il comma 6 del nuovo articolo 16-ter del Tuir, ai fini del computo dell’ammontare degli oneri e delle spese detraibili, stabilisce che il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis del Tuir.

Secondo quanto precisato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 6/E/2025 nel calcolo del reddito complessivo si deve tenere conto:

- dei redditi assoggettati a cedolare secca,
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
- della quota di agevolazione Ace di cui

all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21418) e delle somme elargite a titolo di liberalità (le cosiddette mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva.

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

Come si calcola il nuovo limite per le detrazioni Irpef

Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l’importo base di spesa previsto dalla norma per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente.

L’importo base è pari a:

- 14mila euro se il reddito complessivo del contribuente supera 75mila ma non 100mila euro;
- 8mila euro se il reddito complessivo del contribuente supera 100mila.

Il coefficiente è così determinato:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.

È bene specificare che la normativa in questione prevede, con le limitazioni previste, un limite massimo di spesa detraibile e non di detrazione complessiva.

In altre parole, il sistema introduce un limite massimo di spesa e non di detrazione.

Inoltre, va specificato che il reddito a

cui la norma fa riferimento è quello relativo al singolo contribuente e non quello relativo all'eventuale nucleo familiare; per cui, in ogni caso, la relazione da stabilire è sempre quella con il singolo soggetto percettore di reddito.

Quindi, nel caso in cui un contribuente possieda un reddito fra 75mila e 100mila euro, il limite massimo di spesa detraibile sarà pari a:

- 7mila euro in assenza di figli a carico (ossia 14mila per 0,5);
- 9.800 euro con un figlio a carico (ossia 14mila per 0,7);
- 11.900 euro con due figli a carico (ossia 14mila per 0,85);
- 14mila con un figlio diversamente abile o più di due figli a carico.

Lo stesso conteggio va eseguito per i soggetti che dichiarano un reddito superiore ai 100mila euro, partendo chiaramente dall'importo base pari a 8mila euro i cui limiti massimi di spesa verrebbero così individuati:

- 4mila euro (zero figli);
- 5.600 euro (un figlio);
- 6.800 euro (due figli);
- 8mila euro (un figlio diversamente abile o più di due figli).

I figli che rilevano per la determinazione del coefficiente sono quelli che risultano a carico fiscalmente nell'anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili. Vanno conteggiati anche se sono a carico solo per una parte dell'anno (ad esempio, figlio nato nell'anno). Rilevano anche i figli per i quali il contribuente non beneficia della detrazione per familiari a carico poiché percepisce l'assegno unico universale o perché il figlio ha superato i requisiti anagrafici dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del Tuir.

Infine, si segnala che è sufficiente per il conteggio il fatto che il figlio sia a carico per il 50%; l'ammontare detraibile, infatti, non aumenta in capo al singolo genitore se quest'ultimo ne assume il carico al 100 per cento.

In altre parole, il limite massimo di spesa ammesso a detrazione non cambia se il figlio è tutto a carico (al 100%) o al 50 per cento.

La scelta nel caso di maggior oneri

In caso di maggiori oneri disponibili rispetto alla capacità di detrazione prevista dalla normativa il contribuente può decidere di includere quelle spese che offrono una maggiore detraibilità fiscale.

In altre parole, in sede dichiarazione sarà il contribuente a selezionare le spese oggetto di detrazione.

Si veda il seguente esempio.

Contribuente con reddito di 102.800 euro, con due figli a carico. Spesa massima detraibile euro 6.800.

Totale spese sostenute nell'anno: 8.500 euro, di cui 6mila per spese di ristrutturazione ed ecobonus (entrambe detraibili al 50%), il restante pari a 1.500 euro per erogazioni a società sportive dilettantistiche e mille euro per spese universitarie (detraibili al 19%).

In questo caso, il contribuente è assolutamente libero di scegliere il proprio perimetro di spesa, all'interno del quale gli converrà includere tutte le spese di ristrutturazione ed ecobonus - poiché detraibili con aliquota più alta - (al 50%) a cui potrà poi aggiungere a sua scelta altri 800 euro da attingere fra quelle rimaste (erogazioni verso associazioni sportive e spese universitarie) detraibili con aliquota più bassa al 19 per cento.

Parametrazione con redditi superiori a 120mila euro

I limiti alla detrazione per i soggetti con redditi superiori a 120mila euro non si esauriscono con le previsioni dell'articolo 16-ter del Tuir, ma scontano anche le limitazioni previste dall'articolo 15, comma 3-bis del Tuir.

Quest'ulteriore tagliola sull'articolo 15 del Tuir non si applica però su tutte le componenti. Le spese sanitarie - articolo

15, comma 1, lettera c) del Tuir - e gli interessi passivi di mutui ipotecari sull'abitazione principale e per i mutui agrari - (articolo 15 del Tuir, comma 1, lettere a) e b) e comma 1-ter - ne sono esclusi.

Se infatti il reddito complessivo percepito nell'anno di riferimento è superiore a 120mila euro, il contribuente, dopo aver determinato l'ammontare massimo degli oneri ammessi in detrazione ai sensi dell'articolo 16-ter del Tuir (si vedano i paragrafi precedenti), subirà un altro taglio (solo) sugli oneri in detrazione di cui all'articolo 15 del Tuir (tipicamente quelli con aliquota al 19%, con le eccezioni di cui sopra) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120mila euro.

Se il reddito complessivo supera i 240mila euro, le detrazioni (sugli oneri di cui all'articolo 15 del Tuir con le eccezioni previste) non spettano proprio.

Riduzione dall'anno 2026 per i redditi superiori a 200mila euro

A partire dal 1° gennaio 2026 (Modello 730/2027 o Redditi PF 2027), il calcolo si complica ulteriormente per i

redditi superiori a 200.000 euro. L'articolo 1, comma 4 della legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026), ha introdotto il comma 5-bis nell'articolo 16-ter del Tuir, il quale statuisce che, dopo aver tenuto conto di quanto previsto nell'ordine dagli articoli 16-ter e 15, comma 3-bis del Tuir, la detrazione spettante è ulteriormente diminuita di 440 euro per:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del Dl 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo del Dl 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

La misura, in capo ai predetti soggetti, è stata inserita per azzerare, dal periodo d'imposta 2026, il risparmio fiscale derivante dalla riduzione dell'aliquota Irpef del secondo scaglione di reddito imponibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Audi *for business*

Audi Financial Services finanzia la vostra Audi.



Semplificare fa strada al tuo business.

Scopri una **consulenza personalizzata** in grado di adattarsi al tuo modo di fare impresa, unita a un **supporto continuativo** nella gestione della flotta aziendale e tutta la **qualità Audi Service**. Per garantire efficienza, accompagnarti nel tempo e mantenere il tuo business sempre in movimento.
[audi.it/business](https://www.audi.it/business)

Fare impresa, guidati dall'avanguardia.

Audi è Main Partner di



Gamma Audi Q5 (inclusa gamma Q5 e-hybrid). Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato (WLTP): 2,4 - 8,7. Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato (WLTP): 55 - 198. Gamma Audi Q5 e-hybrid. Consumo elettrico (kWh/100 km) ciclo combinato (WLTP): 15,4 - 16,9. Autonomia elettrica ciclo di prova combinato (Km): 82 - 101.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ e/o, in caso di modello ibrido plug-in, al consumo di energia elettrica, sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). I valori di emissioni CO₂ nel ciclo combinato sono rilevanti ai fini della verifica dell'eventuale applicazione dell'Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo. Eventuali equipaggiamenti e accessori aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi e a consultare il sito [audi.it](https://www.audi.it). È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.